



Collana Universalia ENPAM

Dizionario previdenziale per la professione medica

a cura di
Marco Perelli Ercolini e Alberto Oliveti

presentazione
On. Prof. Eolo Parodi

Fondazione E.N.P.A.M.

PRESENTAZIONE

Alberto Oliveti e Marco Perelli Ercolini sono due consiglieri dell'Enpam. Da anni, insieme o separatamente, studiano e approfondiscono i difficili problemi previdenziali che, successivamente, divulgano ai colleghi girando per l'Italia e scrivendo sul nostro *Giornale della Previdenza*.

Non è fatica da poco. Richiede aggiornamenti continui ed elasticità di mente, tanti e complessi sono i temi che necessitano di spiegazioni o di soluzioni.

Ad Oliveti e a Perelli Ercolini mi lega anche una sincera amicizia e spesso, anch'io, ricorro al loro ingegno e alla loro sapienza per avere lumi sul difficile percorso previdenziale.

Oggi presento e giudico la loro ultima fatica – di fatica proprio si tratta: un “Dizionario previdenziale” che interessa i Medici e gli Odontoiatri, i colleghi “dipendenti” o “convenzionati”. Il milanese Perelli Ercolini, e l'anconetano Oliveti, analizzano termini spesso complessi, trasformandoli in un linguaggio più alla portata di tutti, per evitare confusioni e dubbi, al fine di far conoscere l'universo del sistema pensionistico italiano (metodo contributivo e metodo retributivo, per capirci).

E ci riescono, dando un contributo che considero eccellente al punto, ne sono sicuro, da consentire l'allargamento inevitabile della discussione tra i colleghi che partirà da una base di maggior conoscenza dei problemi previdenziali, discussione da tempo in atto.

Il loro lavoro è accompagnato dal testo dei Regolamenti che caratterizzano i nostri Fondi, cui questo dizionario previdenziale funge da necessario strumento d'orientamento e da irrinunciabile guida.

Non basta lodare un'opera e raccomandarne la lettura: in questo momento devo obbligatoriamente congratularmi con i due autori sicuro che la considerazione della quale saranno oggetto per questa loro ricerca, ricadrà inevitabilmente sull'Ente di Previdenza che presiedo.

Anche di ciò sono orgoglioso.

On. Prof. Eolo Parodi
Presidente Fondazione ENPAM

PREMESSA

Spesso i medici si trovano confusi e disorientati di fronte a certe terminologie previdenziali e con queste difficoltà trovano una scusa per evitare di affrontare il problema della loro futura pensione, pensando che i tempi dell'uscita dal lavoro siano lontani. Ma il futuro incalza e in breve giunge il tempo della pensione. Però ormai è troppo tardi per pensare a prendere certi provvedimenti economico-previdenziali per attutire l'impatto dell'uscita dal lavoro nell'età post-lavorativa. Infatti, la pensione si gode da vecchi, ma si deve costruire da giovani.

Dopo di una certa età risulta impossibile costruire pensioni complementari o migliorare le proprie posizioni previdenziali mediante versamenti aggiuntivi perché troppo onerosi.

Nell'intento di dare almeno qualche nozione di previdenza a chi quotidianamente affronta solo il proprio lavoro, ben lontano da numeri e sistemi economici, abbiamo raccolto i più comuni termini del sistema previdenziale con le loro definizioni e con qualche nozione semplice di applicazione.

Speriamo così che i Collegli possano affrontare meglio i problemi del loro futuro economico e provvedere, quando ancora sono in tempo, a prendere le decisioni per i tempi futuri, tenendo presente che sborsare 100 euro quando si lavora è fattibile seppur con un certo fastidio, ma quando si cessa di guadagnare anche soli 10 euro sono un tesoro.

gli Autori

DIZIONARIO

- **ACCONTO PROVVISORIO** - Per sopperire alle lungaggini nella corresponsione del trattamento di pensione definitiva, il cui provvedimento è soggetto al controllo della Corte dei conti, nella attesa, era concesso al dipendente iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza (CPS - INPDAP) il cosiddetto acconto o pensione provvisoria nella misura del 90 per cento del trattamento definitivo spettante all'interessato sulla base del foglio di liquidazione della pensione. In base alla legge 8 agosto 1991 numero 274 la pensione diretta o indiretta va attribuita, ora, non più nella misura dei 9/10, ma al 100 per cento della pensione spettante. I periodi ricongiungibili, per i quali non sia ancora intervenuto il relativo provvedimento, sono valutati ai fini della misura della pensione provvisoria al 70 per cento, anziché al 50 per cento.

Nonostante il progetto -pensioni subito- molte volte gli uffici INPDAP ritardano nel calcolo definitivo e gli Uffici Pagamento e Gestione Pensione iniziano a pagare il neopensionato in base ai calcoli effettuati dagli Uffici dell'Ente datore di lavoro, che generalmente sono inferiori per i mancati aggiornamenti della posizione contributiva e relativi aggiornamenti ISTAT. I saldi avvengono poi a distanza di anni cogli interessi legali.

- **ADEGUAMENTO PERIODICO DELLA PENSIONE ORDINARIA DEL FONDO GENERALE ENPAM** - Tutta la pensione del Fondo generale (Quota A e Quota B) è ora soggetta a sistemi di adeguamento automatico in relazione alle variazioni degli indici del costo della vita in ragione del 75 per cento della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita registrato ogni anno rispetto l'anno precedente ed è calcolato dal 1 gennaio di ciascun anno e pagato coi ratei di pensione di marzo. E' stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione E.N.P.A.M. di abbassare al 50 per cento dell'indice ISTAT l'adeguamento per le somme di pensione eccedenti quattro volte il minimo INPS.

- **ALIQUOTA CONTRIBUTIVA** - E' la percentuale effettivamente utilizzata per calcolare quanto va versato in parte mediante trattenuta fatta sulla busta paga del lavoratore, in parte mediante pagamento del datore di lavoro (se il lavoratore è dipendente).
- **ALIQUOTA DI COMPUTO** - E' la aliquota convenzionale che applicata alla retribuzione percepita determina i contributi accantonati e che verrà utilizzata dall'Istituto previdenziale per calcolare la prestazione; per lo più è una aliquota fittizia perché non corrisponde ai contributi effettivamente versati.
- **ALIQUOTA DI EQUILIBRIO** - L'aliquota di equilibrio in campo previdenziale è il rapporto tra la spesa pensionistica e i redditi su cui si paga la contribuzione.
- **ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO** - Definisce l'importo dei contributi effettivamente versati per ciascun anno per coprire le spese per il pagamento delle pensioni.
- **ALIQUOTA PERCENTUALE DI PENSIONE ENPAM** - E' l'aliquota percentuale da applicare al Reddito Medio Annuo per calcolare la pensione nei Fondi ENPAM ed è pari alla somma delle aliquote percentuali riferite ad ogni anno o frazioni di anno di contribuzione.
- **ALIQUOTA DI RENDIMENTO** - E' il rendimento che ogni contributo previdenziale versato al Fondo ENPAM avrà garantito al momento del pensionamento e della conseguente definizione dell'entità della pensione.
- **ALLINEAMENTO** - E' l'istituto di riscatto che permette nei Fondi ENPAM di effettuare versamenti suppletivi ai fini di un miglior trattamento economico di pensione.
- **ANAOSI** - L' -Associazione nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani- era sorta spontaneamente tra i sanitari italiani nel 1978 col fine di garantire, con contributi volontari, la continuità delle prestazioni assistenziali dell'ONAOISI nella prosecuzione ideale delle finalità volute dai fondatori e realizzate con il contributo di generazioni di sanitari.
- **ANZIANITA' CONTRIBUTIVA** - E' l'insieme dei periodi di contribuzione effettiva, riscattati, ricongiunti.
- **ANZIANITA' CONTRIBUTIVA CPS** - E' l'insieme di tutti i servizi e/o i periodi utili alla pensione.

Nella Cassa Pensione Sanitari dell'INPDAP sono utili per il calcolo dell'anzianità contributiva:

- 1) i servizi effettivamente svolti con obbligo di iscrizione
- 2) i servizi e/o i periodi riscattabili o ricongiungibili
- 3) i periodi di servizio militare di leva, computabili, con onere a carico della CPS, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991 numero 274, in presenza dei relativi requisiti.

- **ARMONIZZAZIONE** - E' il tentativo da parte dello Stato di rendere tra loro simili i regolamenti di previdenza delle gestioni obbligatorie.
 - **ASPETTATIVA** - L' aspettativa consiste nella temporanea sospensione del dovere del dipendente di prestare servizio, con la garanzia della conservazione del posto di lavoro.
Non tutti i periodi di aspettativa senza assegni sono utili ai fini previdenziali.
 - **ASSEGNI ACCESSORI** - Gli assegni accessori hanno la funzione integrativa della pensione in senso stretto in quanto diretti a adeguare la misura alle reali condizioni ed esigenze fisiche, economiche e famigliari di ogni pensionato.
 - **ASSISTENZA** – E' l'insieme di prestazioni, di contenuto economico, straordinarie anche a carattere continuativo erogate da un sistema previdenziale in relazione a particolari stati di bisogno dell'iscritto o dei suoi superstiti.
 - **ATTIVITA' USURANTI** - Rientra nelle -attività usuranti- l'attività svolta nei reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza. Per i medici dipendenti, pubblici o privati, che svolgono tali attività sarebbe previsto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 374/93 l'anticipazione del limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali di due mesi per ogni anno di occupazione nei reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Coloro che andranno in pensione col metodo contributivo potranno godere dell'anticipazione di un anno dell'età minima prevista oppure di un conteggio che tenga conto di un coefficiente di trasformazione del monte contributivo maggiorato, rispetto all'età effettiva di pensionamento, in relazione al numero degli anni lavorati in usura (un anno ogni sei). Mancano tuttavia i decreti di attuazione.
 - **BASE PENSIONABILE** - Vedi "Retribuzione pensionabile".
 - **BUONUSCITA** - E' la prestazione previdenziale erogata dall'ENPAS ai dipendenti civili e militari dello Stato all'atto della cessazione dal servizio.
 - **CALCOLO DELLA PENSIONE INPS O INPDAP COL SISTEMA CONTRIBUTIVO** - Il metodo contributivo prende come base di calcolo della prestazione pensionistica, l'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione correlato alla variazione media del PIL (Prodotto Interno Lordo) nominale nel quinquennio precedente. La somma dei contributi annuali, così rivalutati su base composta, formerà al momento del pensionamento il montante contributivo individuale sul quale calcolare la prestazione, mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione correlati all'età del lavoratore al momento del pensionamento e quindi alla speranza di vita dello stesso (calcolata periodicamente dall'ISTAT).
- Al sistema contributivo sono sottoposti obbligatoriamente tutti i dipendenti la

cui posizione assicurativa inizia a maturare a decorrere dal 1 gennaio 1996.

- **CAPITALIZZAZIONE** (Pensione a capitalizzazione) - I contributi versati sono accantonati e insieme ai loro investimenti serviranno a pagare la futura pensione del lavoratore che ha effettuato i versamenti.
- **CAPITALIZZAZIONE** (Principio della...) - Il principio della capitalizzazione configura sistemi pensionistici tali che ciascuno costituisce per sé una posizione pensionistica, versando risparmi con finalità previdenziale ad un soggetto che ne cura una gestione di lungo periodo. All'età della pensione riceverà una rendita o un capitale nelle quantità consentite dalle norme che teoricamente dovrebbero rispecchiare i risultati del portafoglio previdenziale creatosi. Opera, peraltro, un congegno di genere assicurativo e finanziario che assume l'età anziana come un rischio da sopportare.
- **CAPITALIZZAZIONE BILANCIATA** - Nella capitalizzazione bilanciata le pensioni non sono pagate solo con gli interessi o il fruttifero dei versamenti contributivi effettuati, ma anche erodendo parzialmente lo stesso capitale secondo le previsioni di vita calcolate in base ai calcoli attuariali. Infatti, se la pensione fosse pagata solo col fruttifero del capitale, alla morte del pensionato o, in caso di reversibilità, degli aventi diritto, rimanendo alla cassa del Fondo l'intero capitale, si avrebbe un indebito arricchimento da parte dell'Ente gestore del trattamento di pensione.
Distinguiamo una fase di accumulazione e una fase di erogazione delle prestazioni e smobilizzo delle riserve accumulate..
- **CAPITALIZZAZIONE SIMULATA** - E' una definizione nel sistema contributivo in base alla quale si finge di accreditare una quota virtuale della retribuzione (in un sistema che peraltro rimane a ripartizione) ai soli fini di stabilire quali parametri saranno considerati per calcolare, a suo tempo, la prestazione.
- **CARICAMENTI** - Sono i costi che il gestore di un Fondo di investimento defalca anticipatamente dal capitale conferitogli per coprire le proprie spese di gestione.
- **CASELLARIO PREVIDENZIALE** - Il funzionamento del casellario delle pensioni permette di cumulare le varie rendite di più pensioni facenti capo ad uno stesso titolare e di effettuare il prelievo IRPEF alla fonte, in base al totale delle diverse prestazioni, ora non più sulla pensione di minore importo, ma in *pro quota* sui diversi trattamenti di pensione.
- **CASSA** - E' un ente di diritto pubblico o di diritto privato (associazione o fondazione) che identifica uno o più fondi di previdenza obbligatoria per una specifica categoria di lavoratori.
- **CASSA COLLETTIVA** - Nella previdenza integrativa è il sinonimo di Fondo pensione.
- **CAUSA DI SERVIZIO** - Nella causa di servizio l'evento deve essere riconducibile a fatti di servizio per compiti di istituto e più precisamente

agli adempimenti connessi con gli obblighi di servizio. Non è necessario che il servizio costituisca la causa esclusiva del sorgere dell'evento dannoso, ma è sufficiente che esso caratterizzi per lo meno quale concausa del manifestarsi dell'evento stesso, al cui verificarsi possano aver concorso altri fattori estranei ai fatti dagli obblighi di servizio. Rientrano nel concetto di concausa di servizio quei fattori di servizio senza i quali l'effetto lesivo invalidante sarebbe stato minore o del tutto assente, e tali comunque che siano prevalenti su altri fattori concorrenti a far nascere o devolvere l'infermità.

- **CESSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE**
Nell'ipotesi di cessazione dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, il coniuge superstite ha diritto ad un assegno pari a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo matrimonio.
- **CESSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DIRETTA O DI REVERSIBILITA' INPDAP** - L'erogazione della prestazione cessa con la morte del beneficiario ovvero al venire meno delle condizioni soggettive richieste per il conseguimento del diritto (matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali, maggiore età dei figli, cessazione dello stato di inabilità, ecc.).
- **CESSIONE DEL QUINTO** - E' una particolare forma di sovvenzione (non di prestito) contro cessione del quinto della retribuzione, concessa dall'Ente previdenziale all'iscritto, pubblico dipendente, per far fronte a particolari esigenze a concorso di spese sostenute o da sostenere.
- **CITTADINANZA ITALIANA** - La -cittadinanza italiana- non costituisce più un requisito per l'acquisizione o il mantenimento del trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di reversibilità per le pensioni erogate dalla Cassa pensione sanitari (CPS) o dalla Cassa pensione dipendenti enti locali (CPDEL).
- **COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE** – E' un coefficiente indicato in apposite tabelle ministeriali relativo all'età ed alla anzianità contributiva del richiedente alla data di presentazione della domanda, che moltiplicato alla maggior quota di pensione che si ottiene con il riscatto, definisce la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare e ne determina l'onere cioè quantizza il contributo da versare.
- **COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE** - E' l'indice relativo all'età del lavoratore atto del pensionamento che moltiplicato al montante contributivo serve a calcolare l'importo della pensione col sistema contributivo.
- **COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ** - Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età è un atto dovuto dell'ente datore di lavoro o di convenzione. Il dipendente o il convenzionato collocati a riposo, in seguito al raggiungimento del limite massimo d'età, possono o non possono aver maturato, al momento del collocamento a riposo, i requisiti minimi d'anzianità contributiva per il diritto al relativo trattamento di pensione.

- **COMPATIBILITA' TRA RISCATTI** - I riscatti presso i Fondi speciali ENPAM possono essere richiesti anche da coloro che, svolgendo altra attività, avessero già effettuato riscatti presso altri istituti previdenziali. Analogamente i riscatti presso i Fondi speciali ENPAM non precludono la possibilità di richiedere il riscatto di servizi o periodi presso altro istituto previdenziale (fatta eccezione per il servizio militare di leva).
- **CONFIGURAZIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE** - L'indennità integrativa speciale secondo la Corte costituzionale (sentenza 13-22 dicembre 1989 numero 566) non solo rappresenta un mezzo d'adeguamento dello stipendio o della pensione alle variazioni del costo della vita, ma costituisce anche l'ammontare minimo necessario per far fronte alle normali esigenze di vita.
E' stata abolita e, per i trattamenti di quiescenza ove in precedenza era prevista, conglobata nella pensione dal 1 gennaio 1995.
- **CONTINUAZIONE D'ISCRIZIONE** - Si ha continuazione d'iscrizione quando il dipendente resta in servizio oltre il limite massimo d'età o d'anzianità lavorativa previsto per il collocamento a riposo da disposizione di legge o da appositi regolamenti interni degli enti d'appartenenza.
- **CONTRIBUTI EFFETTIVI** - Sono quelli versati in costanza di rapporto di lavoro.
- **CONTRIBUTI EFFETTIVI ENPAM** - Sono i contributi versati in costanza di rapporto convenzionale.
- **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI della MEDICINA GENERALE e della PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA** - Sono i contributi previdenziali corrisposti trimestralmente per ogni medico iscritto negli elenchi della Medicina generale e della Pediatria di libera scelta nel competente Fondo di previdenza. Sono previsti dagli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e consistono in una percentuale fissa (attualmente il 13%) su tutti i compensi nazionali, regionali ed aziendali previsti dall'Accordo, di cui una parte a carico dell'Azienda (attualmente 8,125%) e una parte a carico del medico (attualmente 4,875%). Al prossimo rinnovo convenzionale vi è l'intenzione di portarli al 15%.
- **CONTRIBUTI VOLONTARI** - Non è più possibile effettuare versamenti volontari alla CPS.
- **CONTRIBUTI VOLONTARI AGGIUNTIVI** - Per migliorare il trattamento previdenziale erogato dal Fondo generale ENPAM spettante al compimento del 65esimo anno d'età, ovvero in caso d'invalidità o di premorienza, i medici con esclusione di coloro che avevano richiesto l'esenzione al contributo proporzionale, potevano effettuare versamenti volontari aggiuntivi, in misura non superiore a quattro volte l'ammontare del contributo minimo previsto per la fascia d'età, elevato ad otto volte se il medico ha

superato il 55esimo anno d'età. Questo istituto è stato abolito.

- **CONTRIBUTIVO** (Sistema.....) - Modalità di calcolo del trattamento economico. Per sistema contributivo si intende il sistema che lega l'importo della pensione all'ammontare della contribuzione effettivamente o figurativamente versata nel corso della vita lavorativa.
- **CONTRIBUTO DI MATERNITA'** - Hanno l'obbligo del versamento del contributo annuale per la tutela economica della maternità tutti i medici (uomini e donne) dall'iscrizione all'Albo professionale e sino al compimento del 65esimo anno d'età. Tale contributo è riscosso colla cartella esattoriale insieme al contributo previdenziale minimale fisso del Fondo generale.
- **CONTRIBUTO DI RISCATTO** - Sono le somme richieste per il riconoscimento previdenziale di determinati servizi o periodi, calcolate in relazione all'età, al sesso e alla retribuzione alla data della domanda, atte a garantire la riserva matematica per l'erogazione futura dei benefici economici. Infatti, i periodi e i servizi riscattati sono considerati altrettanti anni di servizio da aggiungere a quelli già utili ai fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, valgono sia per il raggiungimento del requisito minimo di servizio sia per un maggior calcolo del trattamento pensionistico.
- **CONTRIBUTO ONAOSI** - Con la Finanziaria 2003 il contributo all'ONAOSI è stato reso obbligatorio a tutti i sanitari iscritti all'Albo professionale, indipendentemente dall'età anagrafica o dalla titolarità della pensione di vecchiaia.
- **CONTRIBUZIONE DEFINITA** (Sistema a "contribuzione definita") - Nel sistema a contribuzione definita la prestazione dovuta è determinata in misura strettamente correlata alla storia contributiva che ha fondato il diritto al trattamento.
All'opposto, il sistema a prestazioni definite.
- **CONTRIBUZIONE PROPORZIONALE OBBLIGATORIA ANNUALE AL FONDO GENERALE ENPAM** - Dal 1991 oltre al contributo minimale fisso, il medico con attività libero-professionale non già sottoposta a contribuzione previdenziale è tenuto al contributo proporzionale al reddito nella misura del 12,50 per cento sino ad un tetto e dell'1 per cento per le somme eccedenti il tetto.
- **CONTRIBUZIONE PROPORZIONALE OBBLIGATORIA RIDOTTA ANNUALE AL FONDO GENERALE ENPAM** - Due distinte categorie di iscritti all'ENPAM possono usufruire della contribuzione ridotta del 2% invece del 12,50%, fermo restando l'1% eccedente il tetto. La prima comprende gli iscritti al Fondo che contribuiscono ad altre forme di previdenza obbligatoria, compresi i Fondi Speciali od i titolari di altro trattamento pensionistico obbligatorio. La seconda riguarda i pensionati del Fondo che sono ammessi a domanda alla contribuzione ridotta del 2%. Per loro il 2% va calcolato sull'intero imponibile contributivo netto, poiché essendo pensionati,

non pagano più il contributo minimo obbligatorio.

- **CONVENZIONE** - L'attività in convenzione è considerata attività libero-professionale.
- **CONVENZIONE E LIBERAPROFESSIONE** - L'attività in regime di convenzione è considerata attività libero-professionale.
- **COSTO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE** - Il costo del sistema previdenziale è dato dalla durata della permanenza in pensione moltiplicata per l'aliquota di rendimento. Per il costo totale vanno poi aggiunti i costi di gestione.
- **C.P.D.E.L.** - La -Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali provvede alle pensioni e alle indennità dei dipendenti dei Comuni delle Amministrazioni provinciali, delle Unità Sanitarie Locali già Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, Enti Ospedalieri, delle Aziende municipalizzate (esclusi i dipendenti dei rami trasporti) e degli altri Enti (Regioni, ecc.) ai quali siano estese le disposizioni sulla Cassa, escluse le categorie (Sanitari, Insegnanti d'asilo e Ufficiali giudiziari) alle cui pensioni e indennità provvedono le altre Casse degli Istituti di previdenza, ora confluite nell'INPDAP.
- **C.P.S.** - La -Cassa pensione sanitari- degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ora confluita nell'INPDAP, sorse nel 1898 con fini mutualistici previdenziali.
- **CUMULABILITA' PENSIONE ENPAM** - Le prestazioni previdenziali garantite dai fondi ENPAM sono cumulabili tra loro e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficeranno.
- **CUMULO PENSIONE ENPAM E ALTRI REDDITI DA LAVORO** - Le pensioni ENPAM non sono incompatibili con altri redditi da lavoro.
- **DECORRENZA DEL DIRITTO A PENSIONE** - Per i medici pubblici dipendenti iscritti alla Cassa pensione sanitari il diritto, maturata l'anzianità minima e con l'età anagrafica richiesta, decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto.
Per le pensioni erogate dall'ENPAM il diritto al trattamento economico decorre dal 1 giorno del mese successivo alla data della risoluzione della convenzione per i Fondi speciali e al compimento del 65esimo anno di età per il Fondo generale.
Per le pensioni INPS il trattamento economico decorrere dal 1 giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- **DEDUCIBILITA' DEI CONTRIBUTI** - Tutti i contributi versati alle gestioni pensionistiche obbligatorie sono -integralmente- deducibili dal reddito imponibile, compresi quelli di riscatto o di ricongiunzione. Dal 1° gennaio 2001 per effetto del decreto legislativo n.47 del 18 febbraio 2000 che prende in esame il trattamento fiscale delle varie forme di previdenza integrativa non c'è alcun divieto di cumulo, per la deducibilità fiscale, tra questi versamen-

ti ed i contributi versati alle forme previdenziali complementari, nel limite, per questi ultimi, del 12% del reddito fino a 5163 annui.

- **DEFINIZIONE DI PENSIONE** - La pensione consiste in una prestazione patrimoniale, periodica e vitalizia che lo Stato o altro Ente corrisponde a un ex dipendente o agli eredi aventi diritto, subordinatamente al verificarsi delle condizioni oggettive ed al possesso dei requisiti soggettivi previsti dai rispetti ordinamenti.
- **DIMISSIONI VOLONTARIE** - E' la cessazione a domanda dell'interessato dal rapporto di dipendenza o di convenzione.
- **DIRETTORI SANITARI** - Dal 1 ottobre 1991 sono obbligati alla iscrizione alla CPS; in precedenza era consentita l'iscrizione alla CPDEL.
- **DIRITTO A PENSIONE** - Il diritto a pensione si trasforma in diritto soggettivo perfetto, cioè irrevocabile, solo quando il dipendente lo abbia effettivamente conseguito dopo il suo collocamento a riposo, anche perchè il legislatore ben può introdurre innovazioni normative che possono addirittura incidere sulle aspettative del diritto stesso, al trattamento di quiescenza non ancora acquisito.
- **DIRITTO ALLA PREVIDENZA** - E' espressione della solidarietà generale ed è sancito dall'art. 38 della Costituzione: "...ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale (comma 1°)... i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (comma 2°), ...ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato (comma 4°)...
- **DOCUMENTAZIONE** - La domanda di pensione va correlata dalla relativa documentazione richiesta dai singoli ordinamenti e secondo il tipo di pensione. La documentazione e la domanda vanno in carta semplice.
- **DOCUMENTAZIONE AI FINI PREVIDENZIALI** - La documentazione richiesta ai fini previdenziali va in carta semplice.
- **DOMANDA DI PENSIONE ALLA C.P.S.** - Per ottenere qualsiasi trattamento di quiescenza è necessario presentare sempre la domanda, su carta semplice, firmata dall'interessato o dal suo legale rappresentante con l'indicazione esatta delle generalità, della data di nascita dell'iscritto e del luogo dove intende riscuotere l'assegno.
- **DOMANDA DI PENSIONE DI PRIVILEGIO ALLA C.P.S.** - Il diritto alla pensione di privilegio sia da parte dell'iscritto che da parte dei superstiti aventi diritto si prescrive nel termine dei cinque anni.
- **DOMANDA DI RISCATTO** - La domanda di riscatto di periodi o servizi presso la Cassa pensione sanitari deve essere presentata dall'iscritto in costanza di rapporto di impiego oppure entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione definitiva dal servizio e, in caso di

morte dell'iscritto, dai superstiti aventi diritto entro 90 giorni dalla morte. Per le domande di riscatto all'ENPAM vedi "Requisiti per il riscatto nei Fondi speciali ENPAM".

- **E.N.P.A.M.** - L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici - è la cassa di previdenza dei medici chirurghi e degli odontoiatri in quanto liberi professionisti iscritti agli Albi professionali.

Oltre al Fondo generale, gestisce i tre Fondi speciali:

- 1) Fondo ambulatoriali dei medici specialisti ambulatoriali e dei medici addetti alla medicina dei servizi
- 2) Fondo dei medici di medicina generale, pediatria di libera scelta ed addetti ai servizi di continuità assistenziale
- 3) Fondo dei medici specialisti convenzionati esterni.

- **E.N.P.A.S.** - E' l'Ente nazionale di previdenza e assistenza agli statali - Ora è confluita nell'INPDAP.

- **E.N.P.D.E.D.P.** - E' l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Con effetto dal 18 febbraio 1993, insieme all'ENPAS, all'INADEL e alle Casse degli Istituti di previdenza è confluita nell'INPDAP.

- **EQUO INDENIZZO** - E' un trattamento economico concesso al pubblico dipendente che per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una menomazione, temporanea o permanente, della integrità fisica ascrivibile a una delle categorie prevista in tabella dalla legge.

- **ESENZIONE DALLA CONTRIBUZIONE PROPORZIONALE** (vedi anche "Contribuzione proporzionale obbligatoria ridotta...") - I medici dipendenti, già assicurati per la loro attività subordinata ad un fondo pensionistico obbligatorio, i medici convenzionati, già assicurati presso i Fondi speciali ENPAM, e i titolari di un trattamento pensionistico potevano chiedere all'ENPAM l'esenzione dalla contribuzione proporzionale per l'eventuale reddito libero-professionale eccedente il minimo, fermo restando l'obbligo del contributo minimo. Tale facoltà è stata abolita. Può invece essere richiesta l'ammissione alla contribuzione ridotta.

- **ESONERO TEMPORANEO DALL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO ALL'ENPAM** - I medici che prima del compimento del 65esimo anno di età siano colpiti da infortuni o malattie che comportano l'inabilità assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore ai sei mesi, possono essere esonerati dalla contribuzione minima obbligatoria, facendone richiesta entro 180 giorni dall'insorgere dell'evento o della malattia invalidante accertata da apposita Commissione medica istituita presso l'Ordine di appartenenza. I periodi di esonero dalla contribuzione sono considerati, a tutti gli effetti, periodi contributivi utili.

L'esonero non riguarda l'eventuale contribuzione proporzionale dovuta in relazione a redditi libero-professionali. Infatti, la produzione di un reddito effettivo libero-professionale non è compatibile con la inabilità assoluta,

anche se temporanea, alla professione.

- **ESTRATTO CONTO** - La legge 335/95 introduce il sistema contributivo e indica le modalità di calcolo del montante contributivo individuale che ogni lavoratore annualmente accumula con il versamento dei contributi previdenziali. All'articolo 1 comma 6 prevede, inoltre, che ad ogni assicurato sia inviato con cadenza annuale un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

- **ETA' PENSIONABILE** - E' il limite di età richiesto per conseguire, in presenza dei requisiti minimi, la pensione di vecchiaia.

L'età pensionabile, sia per gli uomini che per le donne, per il Fondo generale ENPAM è fissata al compimento del 65esimo anno di età; anche per i Fondi speciali è stabilita al compimento del 65esimo anno di età con possibilità di proseguire sino all'età concessa dalla convenzione (70 anni).

Per gli iscritti alle altre Casse dal 1 gennaio 1994 l'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia è stato elevato a 60 anni per le donne (prima era 55) e a 65 per gli uomini (prima era 60). I nuovi limiti sono stati introdotti con gradualità negli anni.

L'elevazione graduale dell'età pensionabile non riguarda i medici ospedalieri o comunque iscritti alla CPS, per i quali il limite massimo di età era già fissato al compimento del 65esimo anno di età per gli uomini e al 60esimo anno per le donne. I pubblici dipendenti hanno il diritto, ad opzione, di rimanere in servizio oltre i limiti di età per un ulteriore periodo massimo di due anni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503 articolo 16.

- **ETA' PENSIONABILE ENPAM** - Per l'ENPAM l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del 65esimo anno di età.

- **FISCO E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI** - I contributi previdenziali obbligatori per disposizioni di legge (contributo minimo obbligatorio e contributo proporzionale del Fondo generale ENPAM, contributi a carico del medico per l'attività in convenzione) sono interamente deducibili ai fini fiscali, indipendentemente dal loro importo.

- **FISCO E CONTRIBUTI DI RISCOATTO E DI RICONGIUNZIONE** - La norma che prevedeva che i contributi di riscatto o di ricongiunzione versati a qualsiasi ente fossero parzialmente deducibili con detrazione in percentuale entro un tetto massimo complessivo con eventuali altre forme assicurative di 2milioni e mezzo è stata abrogata.

Dal 1 gennaio 2001, in base al decreto legislativo 18 febbraio 2000 numero 47, tutti i contributi di riscatto sono totalmente deducibili, indipendentemente dal loro importo e dalla Cassa di previdenza obbligatoria presso la quale si chiede il riscatto.

- **FONDAZIONE ENPAM** - vedi ENPAM

- **FONDI PENSIONE** - Il Fondo pensione è uno strumento previdenziale e finanziario della previdenza complementare incentivato fiscalmente ed ha lo scopo principale di garantire una rendita integrativa alla pensione che scaturirà dal regime previdenziale obbligatorio cui si appartiene. Finalizzato alla costituzione di una rendita vitalizia, il Fondo pensione investe in titoli azionari ed obbligazionari con la possibilità di scelta tra diverse linee di investimento a differente profilo rischio/rendimento, gode della deducibilità dei premi dall'imponibile fiscale fino al 12% del reddito annuo con un massimo di 5.163, ed è assoggettato ad una tassazione agevolata dei rendimenti annuali maturati. Vedi anche "Fondo pensione nella previdenza complementare".
- **FONDO GENERALE ENPAM E RISCATTI** - Il Fondo generale prevede ora la possibilità di riscattare determinati periodi limitatamente a chi non è iscritto obbligatoriamente a altri fondi previdenziali.
- **FONDO PENSIONE NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE** - Ente di diritto privato ovvero a patrimonio separato e autonomo nel bilancio del datore di lavoro all'interno del quale si realizzano uno o più programmi di previdenza complementare per i relativi iscritti. I fondi pensione sono strumenti previdenziali e finanziari incentivati fiscalmente che consentono di integrare la pensione pubblica delegando la gestione a gestori specializzati (assicurazioni, banche, società di intermediazione mobiliare – SIM – o di gestione del risparmio – SGR –). Sono enti costituiti su base aziendale o di categoria, alimentati con i contributi dei lavoratori e (tranne che nel caso degli autonomi e liberoprofessionisti) dai datori di lavoro. Possono essere aperti o chiusi. Il fondo aperto è quello al quale possono confluire nel tempo successive adesioni dei lavoratori che non hanno un fondo pensione di categoria. E' promosso da un intermediario finanziario (banca, Sim o assicurazione) senza necessità di accordi con le parti sociali e permette l'adesione individuale. Il fondo chiuso è quello che sorge sulla base di accordi contrattuali o di categoria e possono aderirvi soltanto i lavoratori del soggetto proponente. E' promosso da un'impresa, una associazione imprenditoriale, una categoria professionale.
- **I.I.S.** (Indennità integrativa speciale) - L'I.I.S. è parte integrante del trattamento di quiescenza. Infatti, con la Finanziaria 95 (23 dicembre 1994 numero 724) non costituisce più una quota aggiuntiva della pensione, ma dal 1 gennaio 1995 contribuisce a determinare la base pensionabile. Vedi anche "Configurazione dell'indennità integrativa speciale".
- **IMPRESCRITTIBILITA' DELLA PENSIONE** - Il diritto al trattamento di quiescenza, sia diretto, cioè spettante al dipendente, sia di reversibilità, cioè spettante agli eredi (aventi diritto) del dipendente o pensionato deceduto, non è soggetto a prescrizione. Va, tuttavia, tenuto distinto il diritto a pensione, imprescrittibile, da quel-

lo della riscossione dei ratei, che si prescrivono nel termine perentorio dei cinque anni.

- **INABILITA'** - Va tenuta distinta la inabilità assoluta e permanente al lavoro proficuo dalla inabilità al servizio per motivi di salute per i diversi risvolti previdenziali.
- **I.N.A.D.E.L.** - L'Istituto nazionale per la assistenza ai dipendenti degli enti locali- è l'ente deputato al trattamento di fine servizio dei medici ospedalieri (indennità premio di servizio - Tps).
- **INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' TEMPORANEA NEL FONDO GENERICI ENPAM** - Nel caso di effettivo ed accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale spetta a decorrere dal 31° giorno una indennità giornaliera pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile percepito negli ultimi tre mesi precedenti l'evento invalidante. L'indennità può essere erogata per un periodo massimo continuativo di 24 mesi, o se non continuativo, per un massimo di 24 mesi nell'arco degli ultimi 48 mesi. I primi 30 giorni sono coperti da una polizza assicurativa privata, secondo quanto previsto dall'ACNL.
- **INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' NEL FONDO MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI ENPAM** - Viene erogata in caso di assenza dal servizio per stato di inabilità, dopo un periodo di assenza retribuita dal servizio, anche non continuativa, superiore a 180 giorni negli ultimi 30 mesi. Nei 3 mesi successivi ai 6 mesi interamente retribuiti dal datore di lavoro, l'indennità giornaliera spetta al 50%, mentre il 50% della retribuzione contrattuale spetta al datore, in seguito per massimo di 15 mesi successivi all'iscritto inabile spetta il 100% dell'indennità giornaliera, che è pari al 3,60% della retribuzione mensile nelle sue voci fisse e continuative assoggettate a contribuzione ENPAM.
- **INDENNITA' GIORNALIERA PER INABILITA' NEL FONDO MEDICI SPECIALISTI ESTERNI ENPAM** - Viene erogata dal 31° giorno per non più di 18 mesi continuativi purchè nel biennio solare che precede l'anno dell'evento siano stati versati contributi per l'iscritto. Non può superare 129,11.
- **INDENNITA' IN CAPITALE ENPAM** - Nei Fondi speciali anziché il trattamento ordinario di pensione il medico (non gli eredi) che, con 65 anni di età o coi requisiti minimi di contribuzione e di laurea, cessa l'attività in convenzione può richiedere la liquidazione dell'indennità in capitale. La liquidazione dell'indennità in capitale ora può essere richiesta nella misura massima del 15 per cento rispetto alla pensione e comunque deve essere garantita una quota parte di pensione eccedente due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
- **INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE** (Soppressione...) - Dal 1 gennaio 1995 la I.I.S. fa parte della retribuzione pensionabile (art.15 comma 3 della legge 724/94).

- **INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO** - L'indennità premio di servizio è erogata dall'INADEL ai sanitari e agli altri lavoratori dipendenti degli enti locali.

E' una prestazione assicurativa previdenziale su base mutualistica, essendo regolata da apposita normativa, erogata non dal datore di lavoro, ma da altro ente, con concorso contributivo da parte del lavoratore.

Doveva servire ai normali bisogni del lavoratore per il periodo intercorrente tra la cessazione dell'ultima retribuzione per risoluzione del rapporto di lavoro e il primo rateo di pensione.

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) dei lavoratori privati, considerato come retribuzione differita, è pagata, infatti, direttamente dal datore di lavoro, senza alcun concorso contributivo da parte del lavoratore, in base a normative generali.

La legge 335/95 avrebbe dovuto omogeneizzare subito i due istituti; tuttavia l'omogeneizzazione ha subito vari rinvii nella sua piena attuazione per gli oneri economici che ne sarebbero derivati.

I nuovi assunti, a partire dal 1 gennaio 2001, non hanno più diritto al trattamento del premio di servizio, ma al trattamento di fine rapporto, detto comunemente Tfr, considerato come retribuzione differita.

- **INDENNITA' UNA TANTUM** - Consisteva in una somma di danaro corrisposta in una unica soluzione dall'amministrazione del fondo di appartenenza a favore del dipendente (o degli eredi aventi diritto) che per mancanza del servizio minimo non conseguiva il diritto a pensione. E' stata abolita dalla legge 8 agosto 1991 numero 274.

Attualmente, in base alla legge 335/95, nel caso in cui alla data della morte di un lavoratore non sussista il diritto alla pensione per i superstiti, sia per carenza di requisiti contributivi per la pensione diretta sia perché nessuno dei superstiti cui in ordine di priorità sarebbe spettato tale diritto, possedendo i requisiti soggettivi prescritti, al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli (minori, studenti o inabili) spetta una indennità per una volta tanto, commisurata alla entità dei contributi risultanti a favore del deceduto. Il diritto è riconosciuto a condizione che nei 5 anni anteriori alla data di morte dell'iscritto risulti accreditato almeno un anno di contribuzione.

- **INDICIZZAZIONE** - E' il sistema di adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita che dovrebbe, ma in realtà non lo fa, difendere nel tempo il valore reale del potere di acquisto dall'erosione della inflazione.
- **INDISPONIBILITA' DELLA PENSIONE** - La pensione non può essere né pignorata né sequestrata né ceduta, salvo particolari eccezioni, e comunque nella misura massima di 1/5 del suo ammontare calcolato al netto di ritenute. La misura di 1/5 è elevata alla metà della pensione unicamente quando concorrono le seguenti causali: debito verso lo Stato o altri enti pubblici, tributi verso gli stessi enti, debiti per alimenti dovuti per legge.

- **I.N.P.D.A.P.** - L' -Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica- è il polo previdenziale pubblico. L'INPDAP è sorto per soddisfare l'esigenza di delineare, in analogia all'INPS che opera per il settore privato, una struttura unica d'intervento previdenziale e assistenziale per il settore del pubblico impiego.
Comprende l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEP e le quattro Casse pensioni degli Istituti di previdenza (Cassa pensione sanitari, Cassa pensione dipendenti enti locali, Cassa pensione insegnanti di asilo e scuole elementari parificate e Cassa pensione ufficiali giudiziari e coadiutori).
- **I.N.P.S.** - La istituzione dell' – Assicurazione generale obbligatoria – (AGO) per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti è avvenuta con il D.L. Lgt 21 aprile 1919 numero 603. Era gestita dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali che in seguito assunse la denominazione attuale di INPS - Istituto nazionale previdenza sociale- in occasione della emanazione del R.D.L. 27 marzo 1933 numero 371, in considerazione della maggiori attribuzioni e finalità nel campo previdenziale. In seguito furono addossate altre incombenze fuori del campo delle pensioni (cassa integrazione, indennità di maternità, indennità di malattia, assegni famigliari, tassa della salute, ecc.)
- **INTANGIBILITA' DELLA PENSIONE** - Il diritto a pensione non può essere ridotto o soppresso a seguito di provvedimento disciplinare o penale (Corte costituzionale sentenza numero 3 del 7 gennaio 1966 e legge numero 424 dell' 8 giugno 1966).
- **INTEGRAZIONE AL MINIMO** - La integrazione al trattamento minimo è stata istituita nel nostro sistema previdenziale con la legge 218/52. Scopo di tale integrazione fu quello di garantire un minimo ai pensionati della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in un periodo la cui prime generazioni, obbligatoriamente assicurate dal 1919, incominciavano a raggiungere l'età del pensionamento. Ora ha la finalità di garantire il cosiddetto - trattamento minimo vitale-. La integrazione al trattamento minimo è costituita dall'importo che viene aggiunto ad ogni pensione, calcolata in base alle norme vigenti, per raggiungere la misura prevista dalla legge. Tale integrazione ha natura assistenziale, dal momento che non trova un corrispettivo in contributi effettivamente pagati dal pensionato beneficiario e risponde a esigenze di carattere sociale.
- **INTERESSI LEGALI** - Per i ritardati pagamenti in campo previdenziale spettano gli interessi legali.
- **LAVORATORI AUTONOMI** - Si intendono per lavoratori autonomi gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni.
- **LAVORO AUTONOMO** - Il primo comma dell'articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi precisa che sono -redditi da lavoro autonomo- quel-

li che derivano dall'esercizio di arti e professioni (esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva di attività libero professionale).

Dal punto di vista previdenziale -lavoratori autonomi- sono, invece, i commercianti, gli artigiani, i coloni, i mezzadri e i coldiretti.

Una distinzione va posta inoltre tra -lavoro autonomo- e -libera professione-.

- **LAVORO DIPENDENTE** - Sono considerati redditi da lavoro dipendente i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di terzi.
- **LAVORO SUBORDINATO IN ENTE PUBBLICO** - Sono elementi essenziali di esistenza di un rapporto di pubblico impiego oltre la natura dell'ente pubblico, l'atto formale di nomina, la prestazione di una attività che rientri nell'ambito dei fini istituzionali dell'ente, il carattere continuativo di essa, la subordinazione gerarchica e la retribuzione (Cassazione Sezioni unite - sentenza 1969 numero 3255).
- **MANCATA CONTRIBUZIONE** - Il mancato versamento, totale o parziale, dei contributi da parte dell'ente datore di lavoro o il versamento ridotto dei contributi stessi non pregiudica, in alcun modo, i diritti dell'iscritto alla valutazione dell'intero servizio da lui prestato con obbligo di iscrizione alla C.P.S. anche se non coperto da effettiva e totale contribuzione.
- **MASSIMALE CONTRIBUTIVO** - Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo l'articolo 2 comma 18 della legge 335/95 stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabili di lire 132 milioni indicizzato annualmente con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione ovvero successivi alla data di opzione.
- **METODO A CAPITALIZZAZIONE** (vedi anche "Capitalizzazione") - I contributi vengono investiti in attività finanziarie cumulandosi a interesse composto e la pensione è finanziata con il capitale accumulato.
- **METODO A RIPARTIZIONE** (vedi anche "Ripartizione") - I contributi, o risparmio obbligatorio, vengono usati esclusivamente per finanziare le pensioni e, quindi, i consumi.
- **MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI RICONGIUNZIONE O DI RISCATTO PRESSO LA CASSA PENSIONE SANITARI** -
Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato:
 - a) in una unica soluzione entro 90 giorni dalla data di ricezione del decreto
 - b) oppure dopo 90 giorni dalla data di notifica del decreto, se non è stata inoltrata comunicazione di rinuncia entro tale termine all'INPDAP, a rate mensili mediante trattenuta sullo stipendio a decorrere dal secondo mese successivo al termine dei 90 giorni dalla notifica.

Nei casi di cessazione dal servizio:

- a) se l'iscritto non ha ancora iniziato il pagamento del contributo

rateale, il debito sarà pari al contributo in -unica soluzione- (ridotto della metà se la cessazione avviene per decesso)

b) se l'iscritto, invece, ha già iniziato il pagamento delle rate mensili, le rate residue si trasformano in -valore capitale- (in caso di cessazione a causa di morte il debito residuo si considera estinto) che viene recuperato in -unica soluzione- oppure in rate mensili.

- **MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI RICONGIUNZIONE O DI RISCATTO PRESSO L'ENPAM** - Il versamento va effettuato mediante versamento (o in un'unica soluzione o a rate semestrali in un numero di anni non superiore a una volta e mezza gli anni da riscattare e comunque entro il compimento del 65esimo anno di età, o entro la data di decorrenza della pensione se anteriore, maggiorate degli interessi legali pro tempore vigenti) di un contributo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.

In caso di domanda di pensione con contribuzione di riscatto in corso il contributo residuo ancora dovuto dovrà essere saldato prima della cessazione dell'attività, con l'eccezione per le pensioni di invalidità totale e permanente e, nei casi di premorienza, per le pensioni indirette agli eredi aventi diritto. In questi casi il periodo riscattato si considera acquisito e la contribuzione residua ancora dovuta sarà trattenuta sulla pensione senza interessi nel limite massimo del 20 per cento del trattamento di pensione.

Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo entro i termini indicati dall'ENPAM (60 giorni), comporta la rinuncia al riscatto.

- **MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE** - Il montante contributivo individuale è la somma dei valori (contributi) accantonati anno per anno nella vita lavorativa, incrementati con il rendimento costituito dal tasso di capitalizzazione.

Il montante moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età anagrafica dell'assicurato, determinerà l'importo del trattamento della pensione contributiva.

- **OBBLIGO CONTRIBUTIVO ENPAM** - Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza generale tutti i medici e gli odontoiatri, in conseguenza automatica della loro iscrizione all'Albo Professionale indipendentemente dall'esercizio effettivo della professione o dall'iscrizione presso altri fondi di previdenza parimenti obbligatori.
- **O.N.A.O.S.I.** - L'Opera nazionale per la assistenza agli orfani dei sanitari trae origine da una sottoscrizione volontaria aperta nel 1890 tra i sanitari italiani dal prof. Carlo Ruata dell'Università degli Studi di Perugia. Ha lo scopo, nei limiti del proprio bilancio, di mantenere, educare, istruire orfani e orfane di medici chirurghi, veterinari e farmacisti, onde porre tali giovani in grado di conseguire un titolo di studio, un'arte o una professione fino

ad avviarli, nei limiti del possibile, a proficua carriera. Ora riguarda tutti gli orfani di medici e odontoiatri, anche se non dipendenti, con contribuzione di tutti i sanitari iscritti all'Albo professionale (ivi compresi i pensionati).

- **ONERI PER RISCATTI E RICONGIUNZIONI** - Sono i contributi per i riscatti e le ricongiunzioni, calcolati in base a tabelle con coefficienti attuariali, per garantire la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo a fronte dell'erogazione dei benefici economici della futura pensione.
- **ORFANI E PENSIONE** - Gli orfani hanno diritto all'assegno di pensione nella percentuale prevista dai singoli ordinamenti sino al compimento del 21esimo anno di età o del 26esimo anno se continuano gli studi essendo a carico del genitore al momento della sua morte. Non esistono limitazioni di età per la reversibilità a favore degli orfani che prima del decesso del genitore erano a suo carico e risultavano inabili al lavoro.
- **PART TIME** - E' la costituzione di un rapporto di lavoro a orario ridotto, quando per la stessa mansione sia previsto un rapporto di lavoro a tempo pieno (legge 29 dicembre 1988 numero 554).
- **PART TIME ORIZZONTALE** - La riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è riferita all'orario normale giornaliero. Il lavoratore a part-time orizzontale lavora tutti i giorni per un numero ridotto di ore.
- **PART TIME VERTICALE** - L'attività lavorativa è svolta per tutto l'orario giornaliero normale, in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno.
- **PART TIME MISTO** - Si svolge secondo una combinazione del part-time orizzontale e verticale.
- **PENSIONATI CON REDDITI DA ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE** - L'incompatibilità al cumulo tra pensione e redditi da attività libero professionale (sono escluse le pensioni ENPAM sia del Fondo generale che dei Fondi speciali) non si applica ai medici che al 31 dicembre 1993 risultano già pensionati e a quelli che hanno maturato il diritto entro tale data e ne hanno ottenuto il trattamento nel corso del 1994.
La Finanziaria 2003 ha esteso la possibilità di cumulo della pensione INPS o INPDAP con altri redditi da lavoro a coloro che possono vantare un minimo di 37 anni di contribuzione con 58 anni di età (con possibile retroattività mediante domanda e pagamento di ticket entro determinate date).
Non soggiacciono all'incompatibilità del cumulo anche le pensioni di vecchiaia e coloro che prima dell'età pensionabile vantano più di 40 anni di servizi utili a pensione.
- **PENSIONE** - La pensione, come prestazione economica erogata da un ente previdenziale, è la sintesi di una intera vita lavorativa. La scadenza naturale per la sua liquidazione è il compimento dell'età pensionabile. La rendita vitalizia che ne deriva è la pensione di vecchiaia.
Sono però previste, nelle varie gestioni previdenziali, assegni per l'invali-

dità, pensioni di inabilità, di anzianità e ai superstiti. Per queste rendite l'arco lavorativo può essere stato più breve, ma il criterio per il calcolo dei contributi è quasi sempre lo stesso: vengono valutati, nel conteggio finale, i contributi effettivamente accreditati sul conto assicurativo del lavoratore (versati in costanza di rapporto di lavoro, oppure, ove previsto, con prosecuzione volontaria o con riscatti) e quelli figurativi.

- **PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE** - Vedi "Capitalizzazione".
- **PENSIONE A RIPARTIZIONE** - Vedi "Ripartizione".
- **PENSIONE AI SUPERSTITI** - E' il trattamento di reversibilità spettante ai congiunti aventi diritto del dipendente o del pensionato defunto.
- **PENSIONE ANTICIPATA** - Vedi "Pensione di anzianità".
- **PENSIONE DI ANZIANITA'** (nel pubblico impiego "Pensione anticipata") - La pensione di anzianità indica il trattamento di quiescenza eventualmente spettante in tutti i casi di collocamento a riposo anticipato rispetto ai tassativi limiti di età previsti dai singoli ordinamenti, qualunque sia la causa di cessazione dal servizio (sia che essa avvenga per dimissioni, per decadenza, per destituzione a seguito di procedimento disciplinare o per condanna penale, per soppressione del posto, per riduzione di organico, per i benefici in passato concessi alle donne sposate o con prole a carico) purché si siano maturati i requisiti minimi stabiliti per il diritto alla pensione, con le sole esclusioni delle cessazioni per morte e per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo-, nonché delle ipotesi eccezionalmente consentite di dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni.
- **PENSIONE DI INABILITA' INPDAP** (assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa) - A decorrere dal 1 gennaio 1996, nei confronti di chi (con almeno una anzianità contributiva di cinque anni di cui tre maturati nell'ultimo quinquennio) cessa dal servizio per inabilità assoluta o permanente a qualsiasi attività lavorativa, non dipendente da causa di servizio, è prevista l'erogazione di un trattamento di pensione calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra l'età alla cessazione e il compimento dell'età pensionabile. Il trattamento economico non può superare né l'ottanta per cento della base pensionabile, né l'importo spettante nella ipotesi di inabilità dipendente da causa di servizio e, inoltre, l'anzianità da computare non può superare il limite dei 40 anni.
- **PENSIONE DI INVALIDITA'** - La pensione di invalidità é il trattamento di quiescenza eventualmente spettante nella ipotesi di dispensa dal servizio per -inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro-, accertata con verbale di visita medico-collegiale, previamente effettuata presso le Aziende sanitarie locali dalla competente Commissione sanitaria. E' una prestazione assistenziale, più che previdenziale, consistendo in un trattamento economico, disgiunto dalla contribuzione ver-

sata, basato sulla mutualità nel fondo previdenziale, a riconoscimento di una menomazione di una certa entità condizionante la riduzione della capacità di guadagno.

- **PENSIONE DI INVALIDITA' ENPAM** - Quando il medico prima del compimento del 65esimo anno di età, diviene, a causa di infortunio o malattia, inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della attività professionale, può chiedere la pensione di invalidità. Per questa tutela previdenziale dell'inabilità assoluta e permanente non è prescritto un requisito di anzianità minima contributiva.
- **PENSIONE DI VECCHIAIA** - Deve intendersi per pensione di vecchiaia il trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di età e/o di servizio previsti per la cessazione del rapporto di lavoro in base alla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro (per i medici ospedalieri: uomini 65 anni, donne 60 anni). Ai fini del cumulo pensione-altri redditi da lavoro, la pensione, anche prima del compimento dell'età pensionabile, con almeno 40 anni di servizi utili è equiparabile a quella di vecchiaia.
- **PENSIONE DIRETTA PRIVILEGIATA** - Conseguisce il diritto alla pensione diretta privilegiata qualunque sia stata la durata del servizio utile, il dipendente che, divenuto permanentemente inabile, cessi (o sia cessato) dal servizio per ferite o per lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata nell'esercizio delle proprie funzioni, o per malattia derivante dal contagio avvenuto unicamente per causa di servizio, o per malattie professionali determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio lavoro.
- **PENSIONE E PREMIO DI SERVIZIO** - Nel settore pubblico per trattamento di quiescenza si intende la pensione e la eventuale indennità integrativa speciale (dal 1 gennaio 1995 conglobata nella voce pensione), mentre per trattamento di previdenza si ravvisa il premio di fine servizio o la buonuscita.
- **PENSIONE FONDI SPECIALI ENPAM** - Per ottenere dall'ENPAM la prestazione ordinaria definitiva che può essere la pensione ordinaria di vecchiaia o di anzianità occorre sempre la cessazione della attività convenzionata, oltre al compimento del 65esimo anno di età per la pensione di vecchiaia oppure, per la pensione di anzianità, il raggiungimento di determinati requisiti di anzianità anagrafica, contributiva e di laurea: 40 anni di anzianità contributiva ovvero 58 anni di età, 30 anni di laurea e almeno 35 anni effettivi e/o riscattati di contribuzione. Qualora l'attività convenzionata sia cessata prima del compimento del 65esimo anno di età o del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione e di laurea, il trattamento ordinario spetterà al compimento dei 65 anni solo con una anzianità minima contributiva di almeno 15 anni; in caso contrario il medico o l'odontoiatra avrà diritto alla indennità di restituzione dei contributi, forma-

ta dai contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12 per cento dei contributi medesimi relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorando la quota restante con gli interessi semplici al tasso annuo del 4,5 per cento.

- **PENSIONE PER MOTIVO DI INVALIDITA'** - Nella dipendenza, la domanda di pensione per inabilità (non derivante da cause di servizio), deve essere corredata dal verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso la ASL o l'Ospedale Militare, che attesti la sussistenza o meno delle condizioni di inabilità, assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo.
- **PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRECTA** - E' il trattamento che spetta ai superstiti aventi diritto quando l'iscritto muore in attività di servizio e per infermità o lesioni contratte in servizio o per causa di servizio, qualunque sia la durata dei servizi prestati. (vedi anche "Pensione diretta privilegiata").

Il decreto legge 680 del 3 marzo 1938 all'articolo 40 prevedeva che la misura della pensione indiretta privilegiata alla vedova (con o senza figli) fosse del 100 per cento e cioè uguale alla pensione diretta privilegiata che sarebbe spettata all'iscritto. Dopo il 16 agosto 1995 le prestazioni sono cambiate in base alla legge 335 di riforma del sistema previdenziale.

- **PENSIONE PRIVILEGIATA DI REVERSIBILITA'** - E' il trattamento che spetta ai superstiti aventi diritto quando l'ex iscritto, titolare della pensione di privilegio, sia deceduto per le stesse cause che hanno determinato il riconoscimento del trattamento pensionistico.
- **PENSIONI DI ANNATA** - Poiché la maggior parte delle pensioni non è collegata alla dinamica salariale dei colleghi in attività di servizio, nel tempo questi trattamenti sono diventati semplici debiti di valuta e non di valore, sviliti nel loro originario potere di acquisto. Sono dunque delle prestazioni liquidate senza tener conto degli aumenti retributivi frattanto intercorsi ovvero anche di nuovi criteri per il calcolo della misura, decorrenti da una certa data e non aventi riflesso sulle pensioni concesse (a carico della stessa gestione, cassa o fondo previdenziale) con decorrenza precedente. Il logoramento del valore reale della prestazione è legato alla durata della vita residua al pensionamento in mancanza di un meccanismo di rivalutazione dei trattamenti rispetto alla dinamica salariale e alla effettiva svalutazione monetaria.
- **PENSIONE DI INABILITA'** (inoltre della domanda e riconoscimento) - Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la predetta facoltà.
- **PENSIONE DI INABILITA' INDIRECTA** - E' il trattamento che spetta a seguito del riconoscimento dello stato di inabilità dell'iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo.

- **PENSIONI INTEGRATIVE** - Sono un trattamento complementare a pensioni insufficienti mediante la creazione di fondi con risparmi contrattuali che dovrebbero essere sottratti ai rischi o alle possibili distorsioni di un cattivo impiego. L'accumulo in fondi a capitalizzazione, con il rendimento degli investimenti, dovrebbe dare la possibilità alle prestazioni integrative di colmare la grossa lacuna dei trattamenti economici di pensione insufficienti.
- **PENSIONI SU BASE CONTRIBUTIVA** - Il calcolo del trattamento economico viene effettuato in base ai contributi versati in un determinato periodo, rivalutati integralmente o parzialmente secondo gli indici ISTAT.
- **PENSIONI SU BASE RETRIBUTIVA** - Il calcolo del trattamento economico è basato sulla retribuzione percepita o nell'ultimo anno o di un certo numero di anni o alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- **PERDITA DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ENPAM** - Il diritto alle pensioni ENPAM si perde:
 - 1) dal vedovo/a che passi a nuove nozze, con erogazione di un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione
 - 2) dagli orfani al compimento del 21esimo anno di età o del 26esimo se studenti.

In caso di perdita del diritto alla pensione da parte di uno o più superstiti, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti le aliquote per essi previste dai Regolamenti in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
- **PERDITA DEL DIRITTO DELLA PENSIONE C.P.S.** - Il diritto della pensione erogata dalla Cassa pensione sanitari si perde:
 - 1) dalla vedova/o che passi ad altre nozze
 - 2) dagli orfani/e al compimento del 21esimo anno di età se non studenti, nel qual caso hanno diritto sino al 26esimo anno di età
 - 3) dalle orfane minorenni in caso di contrazione di matrimonio
 - 4) dal genitore o collaterale titolare di pensione di reversibilità con la perdita delle condizioni soggettive di invalidità e nulla tenenza.
- **PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI** - E' l'adeguamento al costo della vita del trattamento di quiescenza secondo determinate normative e scadenze.
- **PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI DEI FONDI SPECIALI ENPAM** - La misura della pensione erogata dai Fondi speciali ENPAM è adeguata ogni anno in base al 75 per cento della variazione del costo della vita intervenuta rispetto all'anno precedente. La variazione percentuale viene applicata nella misura in godimento nell'anno precedente. L'adeguamento ha cadenza annuale ed è corrisposto a partire dal 1 gennaio di ogni anno.

E' allo studio l'ipotesi di abbassare l'aliquota di adeguamento al 50 per

cento dell'indice ISTAT (variazione del costo della vita intervenuta rispetto all'anno precedente) per le somme eccedenti un determinato importo (4 volte il minimo INPS).

- **PERIODI FIGURATIVI** - Sono alcuni particolari tipi di assenza dal lavoro che vengono riconosciuti gratuitamente per la pensione in quanto collegati ad eventi che hanno una rilevanza sociale (tbc, cassa integrazione, maternità, distacchi sindacali o per cariche politiche, servizio militare, campagne di guerra o periodi di persecuzione politica o razziale).

Queste cause, elencate dal legislatore, sospendono forzatamente la attività lavorativa, ma continua a sussistere il rapporto di lavoro, che riprende appena cessa l'evento.

Ricordiamo che il servizio militare e la maternità sono considerati validi anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, ove previsti.

La contribuzione figurativa, che non costa nulla all'assicurato, in quanto "regalata" dalla gestione previdenziale, si somma agli altri contributi per raggiungere il diritto a pensione e per migliorare l'entità della rendita. La contribuzione figurativa copre in pratica un vuoto assicurativo e non può essere accreditata se nello stesso periodo è già avvenuto un versamento contributivo o esisteva l'obbligo di effettuarlo.

L'accredito contributivo è subordinato a due condizioni:

- 1) al verificarsi dell'evento tutelato
- 2) alla esistenza di un requisito minimo di contribuzione.

- **PERIODI AMMESSI AL RISCATTO ENPAM** - Presso i Fondi speciali ENPAM sono riscattabili gli anni legali del corso di laurea, i periodi di attività precontributiva. Inoltre per i pediatri, gli specialisti ambulatoriali e i medici specialisti convenzionati esterni è riscattabile anche la durata legale della specializzazione (massimo 4 anni) oggetto dell'attività convenzionata e per gli specialisti ambulatoriali l'allineamento orario di quella differenza oraria non effettuata nei periodi in cui l'impegno del debito orario contrattuale era inferiore a quello medio generale.

Per i medici di famiglia è riscattabile anche la durata del tirocinio pratico.

Presso il Fondo generale è permesso l'allineamento contributivo della quota A alla contribuzione dovuta dal quarantenne, mentre per coloro che non sono iscritti a nessun altro Fondo o Cassa previdenziale obbligatoria è possibile riscattare sino a un massimo di 10 anni l'attività libero-professionale per i periodi antecedenti l'iscrizione al Fondo generale-quota B reddituale e, sempre per un periodo massimo di 10 anni, il corso legale di laurea e di specializzazione (massimo una), nonché per i periodi a partire dal 1998 il riallineamento alla contribuzione ridotta e il servizio militare obbligatorio od il servizio civile svolto in alternativa a quello militare.

- **PERIODI O SERVIZI AMMESSI AL RISCATTO CPS** - Sono riscattabili presso la Cassa pensione sanitari:

- 1) la durata legale del corso di laurea
 - 2) la durata legale del corso di specializzazione attinente alla disciplina per cui il medico è stato assunto o lavora
 - 3) il periodo prestato come assistente volontario ospedaliero sino ad un massimo di due anni; per l'intera durata del periodo se prestato come assistente volontario nelle università
 - 4) il periodo militare, ove già non riscattato (vedi servizio militare)
 - 5) i periodi di tirocinio pratico previsti dalla legge 148/75
 - 6) i periodi di formazione professionale
 - 7) i servizi prestati presso aziende private esercenti un pubblico servizio.
- **PERIODI O SERVIZI NON AMMESSI AL RISCATTO ALLA CPS** - Non sono riscattabili presso la Cassa pensione sanitari:
 - 1) la aspettativa senza assegni per motivi di famiglia
 - 2) gli anni di assistente volontario ospedaliero oltre il secondo
 - 3) i periodi di sospensione dall'impiego.
 - **PERSONALE NON DI RUOLO** - Il dipendente non di ruolo può presentare alla Cassa pensione sanitari la domanda di riscatto di servizi o periodi ammessi soltanto dopo almeno un anno di iscrizione alla CPS.
 - **PILASTRI FONDAMENTALI DELLA PREVIDENZA** - Il sistema globale della previdenza italiana si poggia su tre pilastri fondamentali: la previdenza sociale obbligatoria, a finalità pubblica, gestita su schemi a ripartizione, la previdenza complementare o 2° pilastro su base volontaria, collettiva od individuale, gestita su schemi a ripartizione (Fondi pensione) e la previdenza integrativa privata individuale, su base assicurativa, gestita su schemi a capitalizzazione (FIP, PIP).
 - **PREMIO** - Nel linguaggio delle polizze assicurative significa il corrispettivo da versare.
 - **PREMIO DI SERVIZIO** - vedi “Indennità premio di servizio”
 - **PRESCRIZIONE DELLA DOMANDA DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO** La richiesta della pensione di privilegio si prescrive entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla morte dell'iscritto.
 - **PRESTAZIONI DEFINITE** (Sistema a “prestazioni definite”) – E’ il sistema che si impegna ad assicurare, all’atto delle cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione previdenziale di grandezza determinata a priori (di solito commisurano il trattamento di pensione ai livelli retributivi o a quote di livelli retributivi).
All’opposto c’è sistema a contribuzione definita.
 - **PRINCIPI IN MATERIA PENSIONISTICA** - La pensione, così come la retribuzione, deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e deve assicurare al pensionato e alla sua famiglia i mezzi adeguati per una esistenza libera e dignitosa. Proporzionalità e adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento

a riposo, ma vanno costantemente assicurate successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, secondo valutazioni riservate, anche con riguardo alle disponibilità finanziarie, alla discrezionalità legislativa, purché esercitata in modo non irragionevole ed arbitrario (Corte costituzionale 4 marzo 1991 numero 96). Il vero e proprio contributo previdenziale deve avere natura corrispettiva, di correlazione cioè tra contribuzione e prestazione dell'ente, cosa che non sempre si verifica come scaturisce nella sentenza 427/90 della Corte Costituzionale riguardante gli aspetti fiscali e contributivi delle somme versate ai fondi di previdenza e assistenza aziendali o interaziendali; infatti negandosi la legittimità delle quote interamente esentate da contribuzione pubblica, si ricorre per la prestazione futura a meccanismo diverso ovvero al sistema del contributo di solidarietà (Corte costituzionale 3 ottobre 1990 numero 427).

- **PROSECUZIONE VOLONTARIA** - La Cassa pensione sanitari non consente per nessun motivo la prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi previdenziali, neppure ai fini del raggiungimento del minimo per conseguire il diritto a pensione.
- **PROSECUZIONE VOLONTARIA ALL'INPS** - Per la legge 47/1983, entrata in vigore il 25 febbraio 1983, v'è incompatibilità tra prosecuzione volontaria INPS e la iscrizione alle Casse professionali (come l'ENPAM). Pertanto dopo tale data non sono più accolte le domande di prosecuzione volontaria presso l'INPS.
- **REDDITO ANNUO ENPAM** - Per il calcolo della pensione ordinaria ENPAM il reddito annuo viene definito per ciascun anno di contribuzione effettiva, moltiplicando i contributi versati per l'aliquota contributiva dell'anno in questione.
- **REDDITO ANNUO ENPAM RIVALUTATO** - Per ogni anno di contribuzione il reddito annuo viene rivalutato in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT, tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e l'anno che precede quello di decorrenza della pensione.
- **REDDITO MEDIO ANNUO ENPAM RIVALUTATO** - Nei Fondi ENPAM il reddito medio annuo è la somma dei redditi annui rivalutati diviso gli anni di contribuzione. Ad esso va applicata l'aliquota percentuale di pensione per definire l'entità di pensione corrispondente al trattamento ordinario.
- **REDDITUALE** (Sistema....) - Modalità di calcolo del trattamento economico. Nei Fondi ENPAM il calcolo del trattamento economico di pensione viene effettuato sulla media della somma dei compensi ("reddito") percepiti ogni anno e rivalutati secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, applicando il coefficiente di rendimento. Il reddito si ricostruisce attraverso i contributi versati e le aliquote contributive di ciascun

anno, mentre il coefficiente di rendimento è dato dalla somma delle aliquote percentuali fissate per ogni anno o frazione di anno di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata.

Per la Quota A del Fondo generale il reddito viene fissato convenzionalmente 8 volte il contributo versato mediante la cartella esattoriale.

Per il Fondo degli ambulatoriali il calcolo viene effettuato sugli ultimi 60 mesi.

- **REGIMI DI FINANZIAMENTO DEI FONDI PREVIDENZIALI** - I fondi previdenziali si possono configurare secondo lo schema di finanziamento a “ripartizione” o a “capitalizzazione”. Nella “ripartizione” la misura della contribuzione della popolazione attiva è in funzione della misura delle prestazioni erogate, mentre al contrario nella “capitalizzazione” le prestazioni sono in funzione della contribuzione versata e dei suoi rendimenti.
- **REGIMI DI TRATTAMENTO DEI FONDI PREVIDENZIALI** - Il regime di trattamento erogato dai fondi pensione può essere a “prestazione definita” o a “contribuzione definita”.
- **REISCRIZIONE** - Si ha quando il dipendente, collocato a riposo presso un ente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima del limite massimo di età o di servizio, venga riassunto presso lo stesso o altro ente.
- **REQUISITI** - Sono le condizioni richieste da ogni singolo ordinamento per conseguire il diritto alla pensione (servizi utili, età anagrafica, ecc).
- **REQUISITI RICHIESTI PER LA PENSIONE NORMALE DIRETTA** - Il diritto a pensione da parte del medico iscritto alla CPS si consegue in presenza dei seguenti requisiti essenziali:
 - 1) cessazione dal servizio (per limiti di età, dimissioni volontarie, decadenza, dispensa dal servizio e destituzione)
 - 2) servizio minimo prestato
 - 3) domanda dell'interessato.
- **REQUISITI MINIMI PER LA PENSIONE ORDINARIA DEL FONDO GENERALE ENPAM** - Per conseguire il diritto alla pensione ordinaria ENPAM-Fondo generale il medico deve:
 - 1) aver compiuto il 65esimo anno di età
 - 2) avere costanza di iscrizione al Fondo
 - 3) avere almeno 5 anni di contribuzione effettiva.Non è richiesta né la cessazione dell'attività professionale né la cancellazione dall'Albo.
- **REQUISITI DI PRESTAZIONE PREVIDENZIALE DEI FONDI SPECIALI ENPAM** - La prestazione ordinaria di vecchiaia a 65 anni spetta al compimento del 65esimo anno di età cessando l'attività in convenzione La pensione ordinaria di anzianità contributiva si può ottenere cessando l'attività in convenzione con determinati requisiti di anzianità anagrafica, contributiva e

di laurea: 40 anni di anzianità contributiva ovvero 58 anni di età, 30 anni di laurea e almeno 35 anni effettivi e/o riscattati di contribuzione .

I medici iscritti ai Fondi speciali che cessano la attività in convenzione prima del 65esimo anno di età possono richiedere la prestazione ordinaria di vecchiaia al compimento del 65esimo anno di età se in possesso di almeno 15 anni di contribuzione.

- **REQUISITI PER IL RISCATTO NEI FONDI SPECIALI ENPAM** - Per essere ammesso ad effettuare i riscatti dei periodi precontributivi, del corso di laurea (6 anni) e di specialità (massimo 4 anni), del servizio militare obbligatorio o del servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva, il medico specialista ambulatoriale deve possedere una anzianità contributiva presso il Fondo di almeno 7 anni (10 per il riscatto di allineamento orario), non aver compiuto il 65esimo anno di età, non deve essere cessato dalla attività convenzionata, non deve aver presentato domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità permanente e assoluta e non deve aver rinunciato allo stesso riscatto da meno di due anni.

Per i medici iscritti al Fondo dei medici generici, pediatri e medici di guardia medica e al Fondo degli specialisti convenzionati esterni la domanda può essere utilmente inoltrata dopo almeno 10 anni di contribuzione effettiva al Fondo, non aver cessata la attività convenzionata, non aver inoltrato la domanda per il riconoscimento di pensione di invalidità assoluta e permanente e non aver rinunciato allo stesso riscatto da meno di due anni.

- **REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO** - A partire dal 1 gennaio 1993 l'anzianità minima di servizi utili per le pensioni pubbliche e private è stata elevata da 15 a 20 anni, in ragione di un anno ogni due, fatte salvo per quanti alla stessa data hanno già maturato il requisito per il diritto alla pensione, per coloro che sono stati già ammessi alla contribuzione volontaria, per coloro che, avendo cominciato a lavorare a tarda età, al 31 dicembre 1992 si trovano nella impossibilità di raggiungere i 20 anni di contribuzione minima prevista.

Per le pensioni ai superstiti vale il minimo contributivo dei 15 anni.

- **REQUISITO MINIMO CONTRIBUTIVO ENPAM** - Nei Fondi speciali dell'ENPAM, in caso di cessazione dell'attività in convenzione prima dell'età pensionabile (65 anni per uomini e donne) al 65esimo anno è ora richiesto un minimo contributivo di 15 anni, mentre nel Fondo generale sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione.
- **RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI** - A partire dal 1 luglio 1993 non è più possibile richiedere all'ENPAM-Fondi speciali la restituzione di contributi inefficaci per un trattamento di pensione o in capitale, prima del compimento del 65esimo anno di età. Al compimento del 65esimo anno di età o del riconoscimento dell'invalidità assoluta e permanente, il medico che sia cessato dalla attività in convenzione prima del 65esimo anno di

età, ove non possa contare su 15 anni di anzianità contributiva utile, avrà diritto alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12 per cento dei contributi medesimi relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorando la quota restante con gli interessi semplici al tasso annuo del 4,5 per cento.

- **RETRIBUTIVO** (Sistema....) - Modalità di calcolo del trattamento economico. Per sistema retributivo si intende il sistema che lega l'importo della pensione all'ultima o alle ultime retribuzioni percepite in attività di servizio.

- **RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA** - La retribuzione annua contributiva dell'iscritto alla CPS fino al 31 dicembre 1983 è il trattamento economico annuo goduto o spettante al 1 gennaio di ciascun anno (venivano quindi escluse le variazioni conseguite nel corso dell'anno, salvo quelle dovute a passaggi ad altro ente).

Dal 1 gennaio 1984 le variazioni di retribuzione di carattere generale, derivanti cioè da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti e degli aumenti di retribuzione.

Dal 1 gennaio 1989 anche le variazioni di retribuzione a carattere individuale sono assoggettate a contributo.

- **RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA CPS** - La retribuzione annua contributiva è costituita dalla parte fissa e ricorrente del complesso degli emolumenti che l'iscritto alla CPS percepisce nell'intero anno sino al 31 dicembre 1995. Sono compresi, quindi, nella retribuzione annua contributiva e, pertanto, pensionabile tutte le indennità o assegni previsti dalle fonti normative che regolano il rapporto di lavoro (leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro) che hanno contemporaneamente e di per sé i requisiti della fissità nell'ammontare, della continuità nel tempo e della corrispettività, cioè dovuti quale remunerazione per la attività lavorativa svolta. Dal 1 gennaio 1996 tutta la busta paga è soggetta alla contribuzione per la pensione e, pertanto, per i periodi a partire da tale data il calcolo dell'ammontare della pensione sarà fatto su tutte le voci della retribuzione.

- **RETRIBUZIONE MEDIA** - E' la media della retribuzioni annue contributive di un determinato periodo.

- **RETRIBUZIONE MEDIA PONDERATA** - E' la media di due o più retribuzioni quantificate secondo differenti periodi rilevati in un certo numero di anni (di solito negli ultimi cinque anni).

- **RETRIBUZIONE PENSIONABILE** - Nell'ambito della Assicurazione generale obbligatoria la retribuzione pensionabile indica l'intero trattamento economico quiescibile, ivi compresa la contingenza. Negli ordinamenti della Casse pensione degli Istituti di previdenza la retribuzione pensionabile corrisponde all'omologo concetto di retribuzione annua contributiva che è costituita dalla somma degli emolumenti quiescibili alla data

di cessazione dal servizio, diminuita della indennità integrativa speciale.

- **RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CPS** - La retribuzione annua pensionabile per gli iscritti alla CPS è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio.

In caso di variazioni di retribuzione dovute al mutamento della durata giornaliera delle prestazioni (passaggio dalla posizione di tempo definito a quella di tempo pieno e viceversa) per periodi inferiori ai cinque anni, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si prende a base la media ponderata delle differenti retribuzioni, corrispondenti ai servizi di diversa durata giornaliera, aggiornate al trattamento economico vigente alla data di cessazione per la qualifica e gli aumenti riferiti alla data stessa.

Analogamente per i periodi di continuazione di iscrizione o reinscrizione (raggiunti limiti di età e/o di contribuzione) che non superino i cinque anni, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio tra le due retribuzioni e, precisamente, l'una per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione, l'altra per il restante periodo del quinquennio.

- **RETROCESSIONE** - E' quanto il gestore di un fondo di investimento si trattiene sul rendimento del capitale investito.
- **RICONGIUNZIONE** - E' la possibilità di riunire presso un unico fondo previdenziale tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa maturati presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza, sia sotto forma di pensione o di indennità una tantum o di assegno vitalizio, ai fini del conseguimento del diritto, della anzianità e del calcolo di una unica pensione.
- **RICONGIUNZIONE ALL'ENPAM** - E' possibile ricongiungere (al Fondo generale o ai Fondi speciali dell'ENPAM) onerosamente i periodi effettuati con iscrizione all'INPS o all'INPDAP in base alla legge 45/90 mediante domanda all'ENPAM.
- **RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PROPORZIONALE** - I medici che hanno titolarità ad un trattamento pensionistico possono chiedere all'ENPAM di continuare a pagare la contribuzione proporzionale nella forma ridotta.
- **RINVIO PARZIALE DELLA CONTRIBUZIONE ALL'ENPAM** - I medici di età inferiore ai 35 anni, che non avevano compiuto sette anni di iscrizione all'Albo professionale, potevano rinviare sino al compimento di tale anzianità di iscrizione e comunque non oltre il 35esimo anno di età, il pagamento della metà del contributo minimo obbligatorio dovuto. La norma non riguardava il contributo proporzionale del 12,50 dovuto sul reddito professionale eccedente quello convenzionale corrispondente al

contributo minimo obbligatorio. La parte dei contributi di cui era stato rinviato il pagamento veniva poi recuperata ratealmente in tre anni senza interessi.

A partire dal 1998 questa facilitazione è stata abolita.

- **RIPARTIZIONE** (pensione a ripartizione) - Tecnica basata sul trasferimento di risorse dai soggetti attivi ai pensionati, le cui prestazioni sono finanziate direttamente dai contributi versati: i versamenti effettuati dai lavoratori in attività servono a pagare le pensioni correnti di coloro che hanno lasciato l'attività lavorativa.
- **RISCATTO** - Vedi "Servizi riscattabili".
- **RISCATTO DEGLI ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO** - Sono ammessi a riscatto, a domanda, presso la CPS i periodi di iscrizione ad Albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessaria per la ammissione al posto ricoperto.
- **RISCATTI ed ENPAM** - Tutti i riscatti ENPAM sono a titolo oneroso perché i contributi di riscatto, che sono integralmente deducibili ai fini fiscali dal reddito imponibile, assicurano la copertura della riserva matematica relativa alla maggior prestazione che deriva dall'esercizio di questo istituto. Sono possibili nel Fondo generale quota B ed in tutti i Fondi Speciali il riscatto precontributivo ed il riscatto del servizio militare obbligatorio o del servizio civile sostitutivo e, in più, nel Fondo generale il riscatto di riallineamento per la contribuzione ridotta, nel Fondo medici specialisti ambulatoriali il riscatto di riallineamento alla media oraria ed il riscatto di laurea o specializzazione, nel Fondo Speciale medici generici, pediatri di libera scelta ed addetti alla continuità assistenziale il riscatto anni di laurea, di specializzazione (per i pediatri), di formazione e perfezionamento, nel Fondo specialisti esterni il riscatto di laurea e specializzazione. Presto sarà in vigore nel Fondo medici generici anche la possibilità del riscatto di allineamento alla media contributiva degli ultimi 36 mesi.
- **RISERVA MATEMATICA** - Sono le somme necessarie a garantire determinate prestazioni previdenziali. Il calcolo della riserva matematica è basato sulla capitalizzazione della quota di pensione derivante dai contributi oggetto dell'operazione. Per i periodi ammessi al riscatto o in caso di ricongiunzione onerosa il richiedente dovrà, dunque, versare, in una unica soluzione o mediante rateizzazione con interessi, una determinata somma atta a garantire le prestazioni previdenziali senza oneri a carico del fondo pensionistico. Il contributo per calcolare la riserva matematica si basa sulla retribuzione annua soggetta a contribuzione (riferita alla data di ricevimento della domanda), al periodo da riscattare o ricongiungere (espresso in mesi), correlati a coefficienti espressi in tabelle secondo l'età e il sesso dell'iscritto.

- **RISERVA TECNICA** - I residui annuali della gestione (entrate per contributi, redditi vari meno le spese per trattamenti di pensione, amministrazioni, ecc.) capitalizzati e possibilmente utilmente impiegati vanno a costituire il patrimonio dell'ente, scrigno a garanzia delle future prestazioni pensionistiche.
- **RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ENPAM** - Le prestazioni dei Fondi sono soggette a rivalutazione annuale del 75% e del 50% per le somme eccedenti 4 volte il minimo INPS dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La decorrenza per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- **SERVIZI CUMULABILI** - Il servizio -cumulabile- è il servizio prestato presso un Ente con iscrizione obbligatoria e riconosciuto utile a pensione a tutti gli effetti. E' dunque un servizio che va ad aggiungersi senza alcun onere a carico dell'interessato a servizi già utili ai fini della liquidazione della pensione.
- **SERVIZI NON UTILI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA** - Presso la CPS e CPDEL non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza:
 - 1) la aspettativa senza assegni per motivi di famiglia
 - 2) la aspettativa senza assegni per motivi sindacali
 - 3) il periodo di sospensione dall'impiego per motivi disciplinari
 - 4) il periodo di sospensione cautelare per procedimento penale.
- **SERVIZI RISCATTABILI** - Sono quei periodi (servizi comunque prestati e non altrimenti utili a pensione) riconosciuti da norme e leggi dei quali l'iscritto ha facoltà di richiedere il riconoscimento mediante il pagamento di un contributo a suo carico, utili a pensione a tutti gli effetti sia per conseguire il diritto, sia per maturare una maggiore anzianità ai fini della liquidazione del trattamento economico.
 Per le pensioni della dipendenza liquidabili con il sistema retributivo gli anni riscattati, anche parzialmente, collocati temporalmente prima del 31 dicembre 1995 sono utili per il raggiungimento della soglia minima contributiva dei 18 anni al 31 dicembre 1995.
 Per le pensioni della dipendenza liquidabili con il sistema di calcolo esclusivamente contributivo gli anni riscattati non sono utili per il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione e relativi benefici connessi a questa anzianità contributiva.
- **SERVIZI SIMULTANEI O CONTEMPORANEI** - Per servizio simultaneo si intende il servizio prestato contemporaneamente a quello principale alle dipendenze di due o più enti.
 Nel caso di ricongiunzione di più periodi ai fini del conseguimento

di un unico trattamento di pensione, si verifichi una sovrapposizione di più periodi di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa, vengono presi in considerazione, per la ricongiunzione solo quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro anche se riferite ad attività contemporanee diverse.

Se si tratta invece di contribuzione figurativa o volontaria viene presa in considerazione quella di importo più elevato.

- **SERVIZIO EFFETTIVO** - E' costituito da tutti i servizi computabili in quiescenza per effetto di specifiche disposizioni e a seguito di riunione, ricongiunzione o di riscatto. Per i medici dipendenti è costituito, dunque, dalla somma del servizio prestato alle dipendenze della ASL, ospedale, ecc. con i periodi computabili d'ufficio o a domanda e con i servizi ricongiunti e riscattati onerosamente a domanda.
- **SERVIZIO MASSIMO ALLA C.P.S.** - Il servizio massimo utile ai fini di quiescenza è di anni 40. Gli eventuali servizi e periodi eccedenti gli anni 40 si intendono non influenti sul trattamento di pensione, di qualsiasi tipo, e quindi vanno trascurati ai fini del calcolo della liquidazione del trattamento economico di quiescenza.
- **SERVIZIO MILITARE** - Dal 30 gennaio 1987 il servizio militare di leva e i servizi considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati ai fini pensionistici, a domanda, con onere a totale carico della Cassa pensione sanitari (contribuzione figurativa). Presso l'ENPAM sia per il Fondo generale sia per i Fondi speciali il servizio militare è, invece, ininfluente; può tuttavia essere riscattato nei Fondi speciali e nella quota B del Fondo generale se il medico non è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.
- **SERVIZIO UTILE** - Nel servizio utile vanno ricompresi gli aumenti dei servizi previsti da particolari norme di legge (servizio effettivo + periodi figurativi) ed è valido sia ai fini della anzianità per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione.
- **SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE** (sistema finanziario della gestione economica) - Gli ordinamenti delle forme di pensionamento sono sorte su basi mutualistico-assicurative, mediante autofinanziamento, con il calcolo delle prestazioni sull'importo dei contributi versati. Il sistema a capitalizzazione eroga prestazioni dai fondi accantonati per effetto dei contributi versati dai lavoratori durante l'attività lavorativa, quali veri premi di assicurazione.
- **SISTEMA A RIPARTIZIONE** (sistema finanziario della gestione economica) Consiste nell'utilizzare i contributi riscossi annualmente per il pagamento delle prestazioni pensionistiche correnti.
- **SOLIDARIETA'** (in campo previdenziale) - Consente, a parità di contribuzione, di ripartire il rischio fra soggetti esposti in misura differente al rischio medesimo, realizzando una redistribuzione di risorse dai soggetti forti

(meno esposti al rischio) ai soggetti deboli (più esposti al rischio).

- **SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE** - Nel sistema a "ripartizione" ogni generazione di lavoratori attivi sottrae alla propria ricchezza finanziaria e consegna a un soggetto pubblico di raccolta, quanto occorre per erogare una rendita alla generazione degli anziani in pensione, maturando così il diritto a ricevere una rendita pensionistica dai contributi della nuova generazione di lavoratori attivi, quando sarà divenuta a sua volta una generazione di anziani.
- **SOSTITUZIONE** (tasso di) - vedi "Tasso di sostituzione".
- **SOVVENZIONI C.P.S.** - Le Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza, ora confluite nell'INPDAP, oltre alle sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio, in base alla legge 274/91 sono autorizzate ad erogare a favore degli iscritti:
 - 1) piccoli prestiti di importo corrispondente al doppio della retribuzione contributiva mensile
 - 2) mutui ipotecari a tassi agevolati
 - 3) mutui e prestiti a tassi agevolati per finalità di interesse sociale.
- **TASSO DI CAPITALIZZAZIONE** - Nel nuovo sistema contributivo è il tasso di rivalutazione annuale applicato sull'importo dei contributi accantonati su base composta ed è costituito dalla variazione quinquennale media del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare
- **TASSO DI SOSTITUZIONE** - E' il rapporto tra la pensione conseguita e l'ultima retribuzione.
- **TERMINI DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALLA C.P.S.** - Ai fini del conferimento della pensione diretta ordinaria la domanda deve essere inoltrata dal medico alla CPS non oltre il compimento del 68esimo anno di età oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio, qualora tale termine sia più favorevole. Data la imprescrittibilità del diritto a pensione, se la domanda è presentata oltre i termini suddetti, il trattamento economico spettante decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.
- **TITOLARITA' DI PIU' PENSIONI** - La trattenuta per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico di una o più pensioni d'importo complessivamente superiore ai 18 milioni lordi annui secondo l'articolo 5 della legge 407/90 è stata abolita dal 1° gennaio 1991. Pertanto non spetta più al pensionato comunicare ai singoli enti erogatori la titolarità di due o più pensioni per le dovute trattenute.
Invece è stato istituito un casellario delle pensioni: tramite il casellario previdenziale si provvede ad una imposizione fiscale in base alla somma di tutti i trattamenti; si anticipa in tal modo il conguaglio fiscale

che andrebbe fatto colla dichiarazione dei redditi.

- **TOTALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI** - La totalizzazione dei contributi è l'istituto che permette la liquidazione della pensione in ciascuna gestione sulla base della contribuzione versata, anche se di entità ridotta, in ciascun ente, considerando utili per il conseguimento del diritto tutti i periodi seppur accreditati in diverse gestioni; in altre parole è il cumulo gratuito dei contributi previdenziali sparsi tra più enti. Attualmente, ma la norma potrebbe venir cambiata da un ridiscussione della normativa, la totalizzazione non è possibile per i medici perché iscritti obbligatoriamente al Fondo generale ENPAM, infatti non è esercitabile da chi ha raggiunto i requisiti minimi in uno dei Fondi presso il quale sono accreditati i contributi a suo carico.

La totalizzazione è prevista solo per la pensione di vecchiaia e per i trattamenti pensionistici per inabilità. Opera anche nei confronti dei superstiti aventi diritto, ancorché sia deceduto prima dell'età pensionabile.

- **TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI** - Il trasferimento è il passaggio da un ente all'altro dei contributi versati dal lavoratore per costituire una nuova posizione previdenziale; la ricongiunzione, invece, è la riunione dei contributi presso un ente o un fondo ove si ha già una posizione assicurativa pensionistica.
- **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)** - E' considerata come una retribuzione differita ed è pagata al lavoratore interamente dal datore di lavoro. Ogni anno il datore di lavoro deve accantonare delle somme per la futura liquidazione da pagare all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
- **TRATTAMENTO DI QUIESCENZA** - Nel pubblico impiego il trattamento di quiescenza era costituito dalla voce -pensione- e dalla voce -indennità integrativa speciale-, oltre che da eventuali assegni previsti per condizioni speciali. Dal 1 gennaio 1996 l'IIS non costituisce più una voce a parte del trattamento di pensione, ma contribuisce a determinare la base pensionabile.
- **TRATTAMENTO FISCALE DELL'INDENNITA' IN CAPITALE** - Per la liquidazione in capitale agli specialisti ambulatoriali il trattamento fiscale effettuato dall'ENPAM è definitivo ed è calcolato, senza la detrazione di 309,87 pari a lire 600mila per ogni anno, applicando la stessa aliquota media IRPEF calcolata per il premio di operosità da parte delle ASL.

Al contrario per i medici generici, pediatri di base, medici specialisti convenzionati esterni l'indennità in capitale viene tassata in base alla aliquota media IRPEF gravante sul reddito medio del biennio precedente l'anno di cessazione; l'ENPAM, come sostituto di imposta,

applica una trattenuta alla fonte del 20 per cento e gli Uffici finanziari procederanno poi al conguaglio dopo aver scomputato il 20 per cento già trattenuto e versato dall'ENPAM.

- **TUTELA MATERNITA' NELLA DIPENDENZA** - Alle donne titolari di pensione calcolata esclusivamente col metodo contributivo vengono riconosciuti figurativamente i seguenti periodi:

- 1) assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli sino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio
- 2) per assistenza a figli handicappati sopra i sei anni 25 giorni all'anno, nel limite complessivo di 24 mesi
- 3) dal 1° gennaio 1996 anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di 4 mesi ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi oppure in alternativa a detto anticipo opzione per la determinazione del trattamento di pensione con l'applicazione del moltiplicatore di età, relativo all'età di accesso al trattamento di pensione, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli e maggiorato di due anni in caso di tre e più figli.

I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa rimangono sempre validi agli effetti pensionistici come periodi figurativi.

A partire dal 1 gennaio 1994 i periodi di astensione obbligatoria sono riconosciuti anche al di fuori del rapporto di lavoro purché l'interessata abbia lavorato almeno 5 anni; inoltre i periodi di astensione facoltativa sono riscattabili sino ad un massimo di 5 anni, in alternativa a quelli di laurea.

DELIBERA n.41/2003 MODIFICATRICE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41/2003, approvata dai Ministeri vigilanti con nota del 12 febbraio 2004, sono state apportate alcune modifiche ai Regolamenti del Fondo Generale e del Fondo dei medici di medicina generale, pediatri di base e continuità assistenziale.

La modifica più significativa apportata alla normativa delle gestioni è rappresentata dall'introduzione dei riscatti di allineamento:

- per la "Quota A" del Fondo generale, sarà possibile allineare al contributo intero in vigore nell'anno della domanda la totalità ovvero una parte dei contributi di importo inferiore relativi agli anni precedenti;
- per il Fondo della libera professione, l'allineamento degli anni pregressi viene effettuato rispetto al contributo più elevato degli ultimi tre anni;
- per il Fondo dei medici di medicina generale, l'allineamento viene effettuato sulla base della contribuzione media annua degli ultimi 36 mesi.

Si tratta di un istituto di grande flessibilità, che può determinare, a seconda dell'apporto contributivo aggiuntivo, un incremento anche sensibile della prestazione finale: esso infatti agisce direttamente sulla base pensionabile che, nelle gestioni in esame, è costituita dalla media dei compensi rivalutati appunto ricostruiti dalla contribuzione imputata in ciascun anno. L'impegno economico può essere graduato e distribuito negli anni a seconda delle esigenze personali; i relativi versamenti sono totalmente deducibili dall'imponibile fiscale.

Fra le molte novità, si segnalano in particolare:

- per il Fondo della libera professione, la possibilità di tornare al versamento del contributo intero (12,50%) anche per i contribuenti in forma ridotta (2%);
- per il Fondo dei medici di medicina generale, l'introduzione del riscatto in forma onerosa dei periodi successivi all'iscrizione al Fondo nei quali si sia verificata una sospensione della contribuzione per eventi tutelati in sede di Accordi di categoria (malattia e infortunio, astensione obbligatoria per maternità, esercizio di un mandato elettivo, servizio all'estero, partecipazione in Italia ed all'estero a corsi di formazione e ad iniziative umanitarie, ecc.).

Allo stato attuale restano invariati i Regolamenti del Fondo specialisti ambulatoriali e del Fondo specialisti esterni.

Di seguito si riportano le norme regolamentari di tutti i Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM.

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

INDICE

TITOLO I - Dei contribuiti

ART. 1	<i>Campo di applicazione</i>	49
ART. 2	<i>Entrate ed uscite del Fondo</i>	49
ART. 3	<i>Contributo obbligatorio</i>	50
ART. 4	<i>Contributo obbligatorio ridotto</i>	52
ART. 5	<i>Sanzioni per violazioni dell'obbligo contributivo</i>	54
ART. 6	<i>Modalità e termini di versamento dei contributi</i>	54
ART. 7	<i>Marche di previdenza</i>	55
ART. 8	<i>Durata dell'obbligo contributivo</i>	56
ART. 9	<i>Cancellazione e radiazione dall'albo professionale</i>	56
ART. 10	<i>Contributi di riscatto</i>	56

TITOLO II - Della ricongiunzione

ART. 11	<i>Ricongiunzione attiva e passiva fra il Fondo di Previdenza Generale, i Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M. ed i Fondi gestiti da altri Enti e Casse di previdenza</i>	60
ART. 12	<i>Modalità di ricongiunzione</i>	60
ART. 13	<i>Periodi utili ai fini della ricongiunzione nel Fondo</i>	61
ART. 14	<i>Determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione</i>	61
ART. 15	<i>Pagamento dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente</i>	62
ART. 16	<i>Ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziali</i>	62

TITOLO III - Delle prestazioni previdenziali

ART. 17	<i>Prestazioni previdenziali</i>	63
---------	--	----

ART. 18	<i>Requisiti e misura della pensione ordinaria.....</i>	63
ART. 19	<i>Pensione ordinaria supplementare agli iscritti ultrasessantacinquenni</i>	65
ART. 20	<i>Requisiti e misura della pensione di invalidità.....</i>	66
ART. 21	<i>Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità.....</i>	67
ART. 22	<i>Commissione Centrale per l'accertamento dell'invalidità.....</i>	68
ART. 23	<i>Familiari superstiti</i>	68
ART. 24	<i>Percentuali di pensione in favore dei superstiti</i>	70
ART. 25	<i>Cumulo di pensioni del Fondo</i>	70
ART. 26	<i>Rivalutazione delle pensioni</i>	71
ART. 27	<i>Integrazione della pensione.....</i>	71
ART. 28	<i>Decorrenza delle pensioni.....</i>	71
ART. 29	<i>Presentazione delle domande e modalità di erogazione delle pensioni ..</i>	72
ART. 30	<i>Presentazione delle domande di riscatto</i>	73

TITOLO IV - Delle prestazioni assistenziali

ART. 31	<i>Prestazioni assistenziali.....</i>	74
ART. 32	<i>Modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali</i>	75

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

ART. 33	<i>Ricorsi in materia di contributi e prestazioni</i>	76
ART. 34	<i>Disposizioni relative ai contributi.....</i>	76
ART. 35	<i>Disposizioni relative alle prestazioni.....</i>	77
ART. 36	<i>Revisione della misura di contributi e prestazioni.....</i>	79
ART. 36 bis	<i>Costituzione del Comitato Consultivo del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale..</i>	79
ART. 37	<i>Entrata in vigore del Regolamento</i>	81

TITOLO I

Dei contributi

ART. 1

Campo di applicazione

1. La previdenza e l'assistenza a favore della generalità degli iscritti al Fondo di Previdenza Generale della Fondazione E.N.P.A.M. (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Medici ed Odontoiatri), successivamente denominato Fondo, e dei loro familiari e superstiti, di cui all'art. 3 dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, sono attuate secondo le norme di cui al presente Regolamento.

ART. 2

Entrate ed uscite del Fondo

1. Il Fondo è costituito da due gestioni separate, appresso definite "Quota A" e "Quota B".
2. Le entrate della "Quota A" sono costituite:
- a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3, comma 3, del presente Regolamento;
 - b) dai proventi relativi alle marche E.N.P.A.M.;
 - c) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto di allineamento ai sensi del suddetto art. 3, comma 3;
 - d) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui ai successivi artt. 11 e seguenti;
 - e) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
 - f) da donazioni.
3. Le entrate della "Quota B" sono costituite:
- a) dai contributi obbligatori versati dagli iscritti a norma dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, del presente Regolamento;
 - b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali di cui al successivo art. 10;

- c) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti, in relazione ai mezzi della gestione;
 - d) da donazioni.
4. Le uscite delle due gestioni del Fondo sono costituite:
- a) dalle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui al presente Regolamento;
 - b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui al successivo art. 12, comma 1;
 - c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'E.N.P.A.M. determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia all'entità delle prestazioni erogate.
5. La differenza fra le entrate e le uscite di cui sopra si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
6. Le situazioni finanziarie della "Quota A" e della "Quota B" devono essere accertate a mezzo di distinti bilanci tecnici, da redigersi almeno ogni triennio. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria di ognuna delle due quote del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dai suddetti bilanci tecnici.

ART. 3

Contributo obbligatorio

1. Il contributo obbligatorio annuo posto a carico di ciascun iscritto al Fondo, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con Legge 17 aprile 1956, n. 561, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dell'art. 4, dello Statuto dell'E.N.P.A.M. approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, in data 24 novembre 1995, è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi:
- 12,50% sul reddito fino a 44.810,18 indicizzati ai sensi del successivo comma 8;
 - 1% oltre tale reddito.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti di età inferiore a trentacinque anni sono tenuti a versare il contributo obbligatorio di cui al presente comma, ovvero il contributo obbligatorio ridotto di cui al successivo art. 4, esclusivamente sull'eventuale reddito professionale, di cui al comma 2 del presente articolo, eccedente l'importo annuo del reddito corrispondente al contributo di cui alla lettera c) del comma 3, annualmente rivalutato ai sensi del comma 8.

2. Per reddito professionale assoggettabile a contribuzione si intende quello autonomo di cui all'art. 49, comma 1, all'art. 49, comma 2, lettera c) e all'art. 47, comma 1, lettera e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione dei redditi già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria ed al netto di una quota delle spese sostenute per produrli, determinata in proporzione al reddito da assoggettare al contributo. E' soggetto alla contribuzione anche il reddito di cui all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del citato D.P.R. se derivante dall'esercizio della professione medica o odontoiatrica.

3. E' comunque dovuto da ciascun iscritto un contributo nelle seguenti misure minime annuali:

- a) 148,80 per tutti gli iscritti, fino al compimento del trentesimo anno di età;
- b) 298,13 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentesimo anno di età fino al compimento del trentacinquesimo anno di età;
- c) 568,10 per tutti gli iscritti, dal compimento del trentacinquesimo anno di età fino al compimento del quarantesimo anno di età;
- d) 1.057,55 per tutti gli iscritti, dal compimento del quarantesimo anno di età e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I suddetti importi, a decorrere dall'anno 2004, vengono incrementati di 10,33 annui, indicizzati ai sensi del successivo comma 8. Gli iscritti di età inferiore a 40 anni possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui alla precedente lettera d), nella misura in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda; tale opzione è irrevocabile. Detti iscritti, nonché coloro che hanno già compiuto il quarantesimo anno di età, possono chiedere di effettuare il riscatto per allineare alla suddetta contribuzione uno o più anni a contribuzione inferiore. I requisiti di ammissione al riscatto, le modalità di calcolo e i termini di versamento degli importi dovuti sono stabiliti nel comma 5 e seguenti del successivo art. 10.

4. Ogni anno gli iscritti sono tenuti a dichiarare all'E.N.P.A.M. l'ammontare del reddito professionale di cui al comma 2, prodotto nell'anno precedente, sempreché il contributo proporzionale corrispondente a tale reddito sia superiore ai contributi minimi di cui al precedente comma 3, rivalutati

annualmente ai sensi del successivo comma 8.

5. La suddetta dichiarazione, redatta a norma della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, deve essere resa sull'apposito modulo predisposto dall'Ente, e consegnata ovvero spedita all'E.N.P.A.M. a mezzo raccomandata entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. La dichiarazione può essere resa anche in via telematica.
6. Con separata comunicazione devono essere dichiarati, con le stesse modalità di cui al comma 5, anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF che comportino variazioni ai fini dell'assoggettamento a contribuzione al Fondo.
7. A tutti gli effetti del presente Regolamento, l'omessa comunicazione equivale a dichiarazione di reddito non superiore alla misura corrispondente ai contributi minimi di cui al comma 3, come rivalutati ai sensi del successivo comma 8, ovvero, per i pensionati del Fondo, a dichiarazione di assenza di reddito professionale di cui al comma 2.
8. Il limite di reddito di cui al comma 1, del presente articolo viene ogni anno rivalutato in relazione all'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. Ogni anno vengono altresì rivalutati i contributi di cui al comma 3, in relazione all'incremento percentuale fatto registrare dal predetto numero indice fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo.
9. La misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento vengono determinate con delibera dei competenti Organi statutari.

ART. 4

Contributo obbligatorio ridotto

1. Gli iscritti al Fondo che contribuiscono anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M. ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto di cui all'art.1, del presente Regolamento, ovvero siano già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio, sono tenuti ad effettuare i versamenti contributivi nella misura di cui al precedente art. 3, comma 1. I predetti iscritti possono

chiedere di essere ammessi a contribuzione obbligatoria ridotta nella misura del 2% per il reddito professionale eccedente quello corrispondente al contributo minimo obbligatorio effettivamente versato ai sensi del precedente art. 3, comma 3, fino al limite di cui al comma 1 di tale articolo, indicizzato secondo i criteri di cui al predetto art. 3, comma 8, e dell'1% per tutto il reddito eccedente il suddetto ammontare.

2. L'istanza di ammissione alla contribuzione obbligatoria ridotta di cui al comma 1, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere consegnata o inviata a mezzo raccomandata all'E.N.P.A.M. entro il termine di cui all'art. 3, comma 5 del presente Regolamento. La predetta istanza, per i soggetti non iscritti ai Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M., dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante la continuità del rapporto di lavoro soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria, oppure corredata della certificazione comprovante il possesso di un trattamento obbligatorio di pensione. In difetto, tale documentazione dovrà essere prodotta entro il termine fissato dall'E.N.P.A.M.. Qualora l'istanza venga presentata dopo il termine fissato, essa si intenderà riferita ai redditi denunciati per l'annualità immediatamente successiva.
3. La contribuzione ridotta si applica sui redditi prodotti a partire dall'anno precedente l'istanza di cui al comma 2 del presente articolo. L'iscritto che contribuisce in misura ridotta può chiedere, nei termini di cui al suddetto comma, di versare il contributo in misura intera; tale opzione è irrevocabile. Il diritto alla contribuzione ridotta decade al venir meno delle condizioni che lo hanno determinato. L'iscritto può peraltro presentare una nuova domanda qualora torni in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. In caso di passaggio dell'iscritto dallo status di lavoratore subordinato, ovvero convenzionato, a quello di pensionato da altre gestioni previdenziali obbligatorie, si presume la volontà di proseguire nel versamento della contribuzione in forma ridotta; l'iscritto, tuttavia, conserva la facoltà di richiedere con apposita domanda la riammissione al versamento dell'intero contributo di cui all'art. 3, comma 1. L'Ente si riserva di accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto alla contribuzione ridotta.
4. I pensionati del Fondo sono esonerati dal versamento del contributo. Essi tuttavia, se titolari di reddito professionale appartenente alle tipologie di cui al precedente art. 3, comma 2, possono richiedere, nei termini di cui all'art. 3, comma 5, di conservare l'iscrizione al Fondo, versando il contributo in misura ridotta ovvero in misura intera.

ART. 5

Sanzioni per violazioni dell'obbligo contributivo

1. Gli inadempimenti alle prescrizioni del presente Regolamento sono disciplinati dal regolamento del regime sanzionatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79 come convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n. 140.
2. La disciplina sanzionatoria di cui al presente articolo sarà automaticamente adeguata qualora intervengano disposizioni legislative o regolamentari in materia di violazione dell'obbligo contributivo.

ART. 6

Modalità e termini di versamento dei contributi

1. Il pagamento dei contributi minimi obbligatori di cui all'art. 3, comma 3, è effettuato a mezzo iscrizione a ruolo secondo la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette.
2. I contributi eccedenti gli importi minimi di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 4 sono versati direttamente all'E.N.P.A.M., secondo modalità e termini fissati dal Consiglio di Amministrazione; le eccedenze contributive connesse agli accertamenti di cui all'art. 3, comma 6, sono versate in unica soluzione nei termini e con le modalità indicate dall'Ente.
3. A ciascun iscritto l'E.N.P.A.M. invia, con cadenza annuale, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
4. L'Ente comunica agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri le situazioni di inadempienza e di morosità degli iscritti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 11, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, del presente articolo si applicano anche nei confronti dei pensionati del Fondo che risultino titolari di reddito professionale, come specificato nel precedente art. 3, comma 2, e tenuti al versamento del contributo proporzionale nella misura ridotta del 2%, ai sensi dell'art. 4, comma 4.

ART. 7

Marche di previdenza

1. A seguito della abrogazione dell'art. 11, Legge 21 febbraio 1963, n. 244 ad opera dell'articolo 145, comma 65 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), le marche di previdenza E.N.P.A.M. sono soppresse.

ART. 8

Durata dell'obbligo contributivo

1. Il contributo di cui all'art. 3, comma 3, nella misura ivi indicata, deve essere corrisposto per tutta la durata dell'iscrizione agli Albi professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri a partire dal mese successivo all'iscrizione medesima e fino al mese di compimento del 65° anno di età o di cancellazione, a qualsiasi titolo, dall'Albo professionale oppure fino al mese che precede quello di decorrenza della pensione per invalidità.
2. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, nonché quello di cui all'art. 4, deve essere corrisposto per lo stesso periodo specificato al precedente comma 1, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 4.
3. L'iscritto che, prima del compimento del 65° anno di età, sia colpito da infortunio o malattia che comportino inabilità temporanea assoluta all'esercizio professionale per una durata superiore a sei mesi, ha diritto all'esonero dall'obbligo contributivo di cui al precedente art. 3, comma 3, per un periodo massimo continuativo di ventiquattro mesi, che, ai fini del diritto e della misura delle relative prestazioni previdenziali, verrà considerato come periodo contributivo.
4. L'evento di cui al comma 3, deve essere comunicato all'Ente, a pena di decadenza dal diritto all'esonero, entro 180 giorni dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio, per consentire all'Ente di effettuare i necessari accertamenti per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri. La comunicazione può essere effettuata anche oltre il predetto termine nel caso in cui, all'atto della segnalazione medesima, persista lo stato di inabilità temporanea assoluta all'esercizio dell'attività professionale.
5. L'esonero decorre dal mese successivo alla data in cui la malattia o l'infortunio hanno determinato la temporanea inabilità assoluta all'esercizio dell'attività.

ART. 9

Cancellazione e radiazione dall'albo professionale

1. La cancellazione o la radiazione dagli Albi professionali comporta la perdita dell'iscrizione all'Ente.
2. All'iscritto che si cancella o viene radiato dagli Albi professionali prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, spetta a tale data la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura di rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.
3. All'iscritto di cui al comma 2, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all'atto del compimento del 65° anno di età, il trattamento previdenziale calcolato con le modalità indicate al successivo art. 18.
4. In caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell'iscritto cancellato o radiato dagli Albi professionali con almeno 5 anni di anzianità contributiva utile, spetta ai superstiti, come individuati ai sensi dell'art. 23, il trattamento di pensione determinato ai sensi dell' art. 18. Qualora non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 2, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. In caso di reinscrizione agli Albi professionali, la successiva anzianità di contribuzione al Fondo si cumula con quella già maturata al momento della cancellazione o della radiazione; la presente disposizione, tuttavia, non si applica se l'iscritto ha già ottenuto, a mente di precedenti Regolamenti, la restituzione dei contributi versati.

ART. 10

Contributi di riscatto

1. Gli iscritti che versano alla "Quota B" il contributo proporzionale al reddito, di cui all'art. 3, comma 1, possono riscattare ai fini previdenziali, per un massimo di dieci, gli anni di attività libero professionale svolta in epoca precedente all'inizio della contribuzione medesima. Possono, altresì, riscattare ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, secon-

do l'ordinamento degli studi in vigore all'epoca del conseguimento della specializzazione medesima. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.

2. Il riscatto dei periodi di cui al precedente comma del presente articolo, nonché quello previsto all'art. 3, comma 3, è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica – determinata sulla base dei contributi obbligatori – necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
3. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995 emanati ai sensi dell'art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all'età ed all'anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.
4. Non può essere ammesso ai riscatti di cui al comma 1 l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, contribuisca anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi i Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M., abbia compiuto i 65 anni di età, sia cancellato o radiato dall'Albo professionale ovvero abbia presentato domanda di trattamento di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 5, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia anzianità contributiva effettiva inferiore a 10 anni. Non può essere inoltre ammesso ai riscatti l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 8 del presente articolo. Per l'ammissione ai riscatti è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile di cui al comma 1, l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
- 4.bis Per i laureati in Odontoiatria, al fine del raggiungimento del requisito dei dieci anni di anzianità contributiva di cui al precedente comma, i periodi di iscrizione all'Albo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994 si cumulano all'anzianità contributiva maturata. Tali periodi di iscrizione all'Albo non vengono considerati ai fini del calcolo della riserva matematica di cui al comma

3 del presente articolo. Le domande di riscatto presentate dai suddetti iscritti entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Interministeriale di approvazione della presente norma da parte dei Ministeri competenti sono convenzionalmente considerate come prodotte il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento dei requisiti.

5. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.
6. Nei casi di invalidità o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sulle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dell'importo delle stesse. Nel caso di decesso dell'iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto invalido, qualora non abbia effettuato alcun versamento a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di invalidità.
7. Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 5. Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle

rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto è da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati.

8. Gli iscritti di cui al precedente comma 1, possono effettuare il riscatto di allineamento di uno o più anni di attività nei quali la contribuzione risulti inferiore all'importo del contributo più elevato fra quelli versati nei tre anni coperti da contribuzione antecedenti la domanda. Tale allineamento è consentito anche per gli anni in cui il versamento è stato effettuato con l'aliquota ridotta, di cui al precedente art. 4.
9. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o vi abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 5, da meno di due anni, ovvero abbia un'anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'ammissione al riscatto è comunque necessario aver maturato almeno un anno di contribuzione nel triennio antecedente l'anno della domanda.
10. Il riscatto di cui al comma 8 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo e calcolata secondo i criteri di cui al comma 3. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dei periodi di anzianità contributiva effettiva maturati dall'iscritto alla data della presentazione della domanda di allineamento. In ogni caso, l'importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.

TITOLO II

Della ricongiunzione

ART. 11

Ricongiunzione attiva e passiva fra il Fondo di Previdenza Generale, i Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M. ed i Fondi gestiti da altri Enti e Casse di previdenza

1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45, opera esclusivamente per la "Quota A" del Fondo.
2. Ai sensi della suddetta Legge e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Regolamento, la ricongiunzione può essere effettuata anche trasferendo una posizione contributiva da uno o più Fondi Speciali di Previdenza al Fondo di Previdenza Generale, o viceversa.

ART. 12

Modalità di ricongiunzione

1. Ai fini della ricongiunzione presso altre gestioni previdenziali, il Fondo trasferisce alla gestione in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50%.
2. Qualora la ricongiunzione venga effettuata presso il Fondo, è posto a carico dell'iscritto l'importo risultante dalla differenza fra la riserva matematica e le somme trasferite dalle gestioni di provenienza.
3. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando l'importo, relativo alla maggior quota di pensione conseguibile con la ricongiunzione, per i coefficienti indicati nelle allegate tabelle approvate con Decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, e relativi all'età anagrafica ed all'anzianità con-

tributiva raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.

ART. 13

Periodi utili ai fini della ricongiunzione nel Fondo

1. I periodi di contribuzione antecedenti l'iscrizione al Fondo e ivi ricongiunti a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45, sono utili agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva e del computo del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.
2. I periodi di contribuzione ricongiunti coincidenti con la contribuzione al Fondo sono utili agli effetti della determinazione del compenso medio annuo preso a base per il calcolo della pensione.
3. I soggetti già iscritti al Fondo con una anzianità contributiva continuativa di almeno 10 anni, al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia possono chiedere di ricongiungere, agli effetti di cui ai commi precedenti, i periodi di contribuzione esistenti presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
4. Gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione conseguiti, riscattati presso altre gestioni previdenziali, se ricongiunti al Fondo, sono utili agli effetti dell'aumento dell'anzianità contributiva e della maggior misura della pensione.

ART. 14

Determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione

1. La maggior misura di pensione base "Quota A", acquisibile per effetto della ricongiunzione, è quella che si ottiene con l'applicazione delle norme di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5, del presente Regolamento.
2. Ai fini del calcolo del compenso medio annuo di cui al richiamato art. 18, comma 4, i compensi da prendere in considerazione per i periodi ricongiunti sono quelli effettivamente percepiti ed assoggettati a contribuzione. Per i periodi ricongiunti relativi ad attività non effettiva, con esclusione dei periodi di cui all'art. 13, comma 4, nonchè per i periodi la cui contribuzione è stata versata in misura fissa, si assume quale compenso il decuplo dei contributi trasferiti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45.

3. Per il calcolo della percentuale di pensione di cui all'art. 18, comma 5, ogni anno di attività non coincidente ricongiunto -e in proporzione i periodi inferiori all'anno- danno diritto alla seguente aliquota di pensione:

- l'1,10% per gli anni fino al 31 dicembre 1997;
- l'1,75% per gli anni dal 1° gennaio 1998 in poi.

Ai periodi di cui al comma 4, dell'art. 13, si applica l'aliquota di pensione all'1,75%.

ART. 15

Pagamento dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente

1. A seguito della domanda, l'Ente comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico, nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni, a norma del comma 3, dell'art. 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45. Il mancato versamento della somma relativa, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, comporta rinuncia alla ricongiunzione.

2. In caso di versamento parziale dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente, qualora il pagamento della somma residua non sia effettuato, previa comunicazione all'interessato, il procedimento di ricongiunzione si interrompe e si procede alla restituzione delle somme già versate al netto degli interessi.

ART. 16

Ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziali

1. Gli iscritti al Fondo, dopo il compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, possono chiedere la ricongiunzione della propria posizione contributiva presso un'altra gestione obbligatoria, ancorché non attiva, nella quale abbiano maturato una anzianità contributiva continuativa di almeno dieci anni, relativa ad attività effettivamente esercitata.

TITOLO III

Delle prestazioni previdenziali

ART. 17

Prestazioni previdenziali

1. Le prestazioni erogate dal Fondo sono:
 - a) la pensione ordinaria;
 - b) la pensione per invalidità assoluta e permanente;
 - c) la pensione a favore dei superstiti.
2. Le pensioni erogate dal Fondo sono cumulabili con tutte le prestazioni erogate dai Fondi Speciali, gestiti dall'ENPAM, e con le altre prestazioni previdenziali ed assicurative obbligatorie.
3. La pensione ordinaria e la pensione per invalidità assoluta e permanente sono reversibili a favore dei superstiti secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.

ART. 18

Requisiti e misura della pensione ordinaria

1. La pensione ordinaria è concessa a tutti gli iscritti alle seguenti condizioni:
 - a) che abbiano compiuto il 65° anno di età;
 - b) che al compimento di tale età siano iscritti al Fondo e possano contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva effettiva;
 - c) che non fruiscono della pensione per invalidità di cui al comma 1, lettera b), del precedente art. 17.
2. La pensione ordinaria è costituita dalla somma delle seguenti quote:
 - a) "Quota A", corrispondente ai contributi minimi versati ai sensi dell'art. 3, comma 3;
 - b) "Quota B", corrispondente ai contributi eccedenti i suddetti minimi ai sensi dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4.
3. La pensione ordinaria "Quota A" si determina applicando al reddito medio annuo, calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 4, la percentuale calcolata

ai sensi del successivo comma 5 in relazione agli anni di contribuzione.

4. Per la determinazione del reddito medio annuo da prendere a base per il calcolo della pensione si procede come segue:
 - a) si calcola il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva e figurativa -come prevista al precedente art. 8, comma 3,- ricostruendolo attraverso i contributi versati, ivi compreso il contributo di riscatto versato ai sensi dell'art. 3, comma 3, e l'aliquota contributiva del 12,50%, come indicata al comma 1 del medesimo articolo del presente Regolamento. Ai redditi così ricostruiti si sommano quelli relativi ai periodi ricongiunti, così come previsto dal precedente art. 14, comma 2;
 - b) si rivaluta il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa o ricongiunta nella misura del 75% dell'incremento percentuale calcolato sino alla seconda cifra decimale, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del presente regolamento- fatto registrare dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra l'anno di riferimento dei contributi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione;
 - c) il totale dei redditi così determinati é quindi diviso per il numero degli anni - e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni - di contribuzione al Fondo.
5. Per la determinazione della percentuale da applicare al reddito medio annuo di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, figurativa e ricongiunta, se non coincidente, attribuendo:
 - a) l'1,10% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione compreso entro il 31 dicembre 1997;
 - b) l'1,75% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione a partire dal 1° gennaio 1998.
6. La pensione ordinaria "Quota B" si determina applicando al reddito medio annuo l'aliquota dell'1,75% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, se non coincidente.
7. Per la determinazione del reddito medio annuo di cui al comma 6, si applicano le disposizioni previste al comma 4.
8. La pensione ordinaria "Quota B", spettante agli iscritti che contribuiscono al Fondo con l'aliquota obbligatoria nella misura ridotta del 2% ai sensi dell'art. 4, comma 1, si determina applicando al reddito medio annuo l'aliquota dello 0,28% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di

anno- di contribuzione effettiva e ricongiunta, se non coincidente. Per la determinazione del suddetto reddito si procede ai sensi del precedente comma 7, tenuta presente tuttavia l'aliquota contributiva ridotta del 2%.

9. Gli iscritti di cui ai commi 1, degli articoli 3 e 4, del presente Regolamento, che contribuiscono al Fondo anche con l'aliquota dell'1%, hanno diritto ad una ulteriore quota di pensione calcolata in relazione alla metà di tale aliquota. La restante metà è destinata al finanziamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive erogate dal Fondo della Libera Professione – “Quota B” del Fondo generale. La predetta quota di pensione è calcolata applicando al reddito medio annuo l'aliquota dello 0,07% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione effettiva, riscattata, ovvero ricongiunta se non coincidente. Per la determinazione del suddetto reddito si procede a norma del precedente comma 7.
10. Gli iscritti che, al raggiungimento del 65° anno di età, non hanno raggiunto i requisiti di anzianità contributiva effettiva di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e non hanno ricongiunto ad altra gestione previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativa alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.

ART. 19

Pensione ordinaria supplementare agli iscritti ultrasessantacinquenni

1. Agli iscritti di cui all'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, che contribuiscono al Fondo “Quota B” dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, spetta un supplemento di pensione.
2. Il supplemento di pensione si determina in relazione ai contributi versati con l'aliquota del 2%, applicando al reddito medio annuo, calcolato con le modalità di cui all'art. 18, comma 7, l'aliquota dello 0,23% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione, e allo stesso modo l'aliquota dell'1,44% in relazione ai contributi versati con aliquota del 12,50%.
3. Agli iscritti di cui al comma 1, che contribuiscono al Fondo anche con l'aliquota dell'1% - laddove lo 0,50% del contributo è utilizzato a fini previdenziali ed il rimanente 0,50% è acquisito dal Fondo per l'erogazione di prestazioni assistenziali-, spetta un'ulteriore quota di pensione la cui misura viene

determinata con le modalità di cui al richiamato comma 7, dell'art. 18, applicando al reddito medio annuo l'aliquota dello 0,06% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno- di contribuzione.

4. La liquidazione del supplemento di pensione viene effettuata d'ufficio dall'Ente ogni triennio, sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento.

ART. 20

Requisiti e misura della pensione di invalidità

1. Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, divengono inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e presentano la relativa domanda prima del compimento di tale età.
2. La pensione di invalidità è concessa dall'Ente previo accertamento dell'apposita Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
3. La pensione di invalidità "Quota A" spettante all'iscritto, quale che sia l'anzianità di contribuzione raggiunta al verificarsi dell'evento, si calcola con i criteri previsti dall'art. 18, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, con un massimo di dieci anni.
4. La pensione di invalidità "Quota B" spetta all'iscritto che possa far valere almeno un anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione.
5. Qualora l'iscritto di cui al precedente comma possa far valere presso la "Quota B" del Fondo un'anzianità contributiva effettiva non inferiore a cinque anni, la pensione si calcola con i criteri previsti dall'art. 18, aumentando l'anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, con un massimo di dieci anni. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l'aumento dell'anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione.
6. L'iscritto alla "Quota B", che non sia in possesso del requisito di cui al precedente comma 4, e sia stato riconosciuto invalido, ha diritto alla pensione ordinaria, calcolata secondo i criteri di cui all'art.18, anche in deroga ai requisiti previsti per tale prestazione dal comma 1, lettere a) e b), di tale articolo.

7. In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
8. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 1998 ad 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
9. Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma 8, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.
10. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diversa dai Fondi dell'ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell'Ente cui egli è iscritto.
11. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1 del presente Regolamento. Ai fini dell'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, sono distintamente considerate la gestione "Quota A" del Fondo di previdenza generale e del Fondo della libera professione – "Quota B" del Fondo generale.

ART. 21

Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità

1. Presso ciascun Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, è costituita una Commissione medica, la cui durata è stabilita dal Consiglio dell'Ordine, con

il compito di procedere agli accertamenti al fine del riconoscimento della pensione per invalidità. La Commissione svolge gli accertamenti ed esprime il proprio giudizio medico-legale entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda dell'iscritto o dal completamento degli accertamenti stessi. La Commissione può avvalersi anche della consulenza di esperti in particolari discipline.

2. La Commissione è composta di tre medici, di cui uno specializzato in medicina legale. Il Presidente della Commissione è nominato dai competenti Organi statuari dell'E.N.P.A.M., su proposta dell'Ordine interessato; gli altri due componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

ART. 22

Commissione Centrale per l'accertamento dell'invalidità

1. Presso la sede dell'Ente è costituita una Commissione Medica Centrale, composta da tre medici nominati dai competenti Organi statuari, che ne fissano anche la durata in carica.
2. Il Presidente, o un componente dell'Organo statuario competente da lui delegato, esaminati gli atti della Commissione medica di cui all'articolo 21, può richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale sullo stato di inabilità dell'iscritto. La Commissione può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari discipline, nominati dagli organi statuari dell'Ente.
3. L'Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di invalidità. Nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale attività, la pensione viene revocata e si adottano gli opportuni provvedimenti per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 23

Familiari superstiti

1. Sono superstiti dell'iscritto deceduto, ai fini della corresponsione delle prestazioni di cui al presente Regolamento, le seguenti categorie di familiari:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto

o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'atrop coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui, i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo -a seguito di accertamento da parte dell'apposita Commissione medica di cui al precedente art. 21-, finché perdura lo stato di inabilità;

- c) i genitori dell'iscritto deceduto ed a carico dell'iscritto medesimo prima del decesso, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a) e b);
- d) i fratelli e le sorelle dell'iscritto deceduto, sempre che siano totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico di questi, nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i superstiti di cui alle lettere a), b) e c).

2. In caso di divorzio, il diritto a pensione compete al coniuge divorziato nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle norme sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nei casi di separazione, la pensione spetta anche al coniuge superstite separato per sua colpa, accertata con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto alla corresponsione dell'assegno alimentare da parte dell'iscritto deceduto.
4. Quando passa a nuove nozze, il coniuge superstite perde il diritto alla pensione con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il matrimonio.
5. Al coniuge superstite, che cessa dal diritto alla pensione per aver contratto nuovo matrimonio, spetta un assegno una tantum, pari a due annualità della sua quota di pensione, calcolate sulla base dell'importo lordo percepito nell'ultimo mese di godimento del diritto, comprensivo dell'indicizzazione ISTAT sino a quel momento maturata.
6. L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto a pensione.

ART. 24

Percentuali di pensione in favore dei superstiti

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, spetta una aliquota della pensione, determinata ai sensi del precedente art. 20, che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse diventato totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso. Ai superstiti dell'iscritto già pensionato del Fondo spetta una aliquota della pensione in godimento all'atto del decesso.
2. L'aliquota di cui al comma precedente è pari al 70% per il coniuge superstite; quando il coniuge concorre con i figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene ridotta al 60%.
3. L'aliquota spettante ai figli di cui all'art. 23, lettera b), ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - al 20% in caso di un figlio solo;
 - al 40% in caso di due o più figli.
4. L'aliquota di cui al precedente comma, ove il diritto alla pensione non compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - all'80% in caso di un figlio solo;
 - al 90% in caso di due figli;
 - al 100% in caso di tre o più figli.
5. La pensione ai genitori od ai fratelli ed alle sorelle dell'iscritto deceduto, ove ricorrano i presupposti specificati nel precedente art. 23, lettere c) e d), è pari:
 - per uno od entrambi i genitori al 60% della pensione base, determinata ai sensi del precedente comma 1;
 - per un solo collaterale avente diritto al 40% della medesima pensione;
 - per due collaterali aventi diritto al 50% della medesima pensione;
 - per tre o più collaterali aventi diritto al 60% della medesima pensione.

ART. 25

Cumulo di pensioni del Fondo

1. L'iscritto o pensionato del Fondo, che sia coniuge superstite di altro iscritto o pensionato del Fondo, può cumulare la propria pensione ordinaria o di invalidità con quella indiretta o di reversibilità.

2. Gli orfani di entrambi i genitori, ambedue iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo dei trattamenti di cui al precedente art. 24, calcolati sulla pensione di ciascun genitore deceduto.
3. I genitori ed i collaterali, superstiti di più iscritti o pensionati del Fondo, hanno diritto al cumulo delle pensioni di cui all'art. 24, calcolate su quanto di spettanza di ciascun iscritto o pensionato deceduto.

ART. 26

Rivalutazione delle pensioni

1. Le pensioni ordinarie, di invalidità ed a superstiti erogate dal Fondo, sono soggette a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. La maggiorazione viene calcolata sulla base del dato Istat pubblicato sul bollettino ufficiale, considerato sino alla seconda cifra decimale.
2. La rivalutazione di cui al precedente comma decorre -per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno- a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In sede di prima applicazione la rivalutazione decorre dal 1° gennaio 1999.

ART. 27

Integrazione della pensione

1. I trattamenti di pensione previsti dal presente Regolamento sono integrati fino a concorrenza della misura del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le norme adottate dall'Ente, in attuazione dell'articolo 7, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, ed approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 1990.

ART. 28

Decorrenza delle pensioni

1. La pensione ordinaria, di cui all'art. 18, del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo

anno di età, sempreché la relativa domanda sia stata presentata dall'iscritto entro cinque anni dal raggiungimento di tale età. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso l'iscritto ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata al sessantacinquesimo anno di età, con esclusione della rivalutazione di cui all'art.26.

2. Il supplemento di pensione, di cui all'art. 19, del presente Regolamento, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di versamento dell'ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo.
3. La pensione di invalidità, di cui all'art. 20, del presente Regolamento, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto riconosciuto invalido cessa formalmente e definitivamente da ogni attività professionale ovvero dal primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda di pensione di invalidità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell'attività professionale.
4. La pensione a superstiti, di cui all'art. 9, comma 4, e all'art. 24 del presente Regolamento, decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, sempreché gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall'iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all'art.26.

ART. 29

Presentazione delle domande e modalità di erogazione delle pensioni

1. Per il conseguimento della pensione ordinaria e della pensione a superstiti previste dal presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all' E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Tale domanda può essere presentata anche per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
2. Per il conseguimento della pensione di invalidità gli iscritti devono far pervenire la domanda all'Ente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
3. L'importo annuo delle pensioni del Fondo è corrisposto in ratei mensili anti-

cipati e per dodici mensilità, direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti.

4. In caso di decesso del titolare della pensione, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.
5. Ai superstiti di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del presente Regolamento, spetta la quota di pensione fino all'intero mese in cui è venuto meno il diritto al trattamento pensionistico.

ART. 30

Presentazione delle domande di riscatto

1. Ai fini dei riscatti di cui al precedente art. 3, comma 3, ed all'art. 10, nonché ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui all'art. 11, del presente Regolamento, gli iscritti devono presentare domanda all'E.N.P.A.M. corredata dei documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo.

TITOLO IV

Delle prestazioni assistenziali

ART. 31

Prestazioni assistenziali

1. Agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate ovvero ai predetti soggetti che sono colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni economiche, possono essere concesse prestazioni assistenziali anche a carattere continuativo.
2. Ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali sono considerati superstiti dell'iscritto i familiari indicati all'art. 23, comma 1, del presente Regolamento.
3. La misura delle prestazioni assistenziali e le modalità di erogazione sono stabilite da apposite norme deliberate dai competenti Organi statuari.
4. L'Ente istituisce annualmente sussidi a favore di studenti orfani degli iscritti da concedere in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti. Può altresì concedere al pensionato, al suo coniuge o al coniuge superstite, che versano in grave stato di bisogno, sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche e private di accertata serietà.
5. Le erogazioni di cui al presente articolo devono essere contenute entro uno stanziamento annuo disposto dall'Ente che non deve superare il limite del 5% dell'onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l'erogazione delle pensioni della "Quota A" del Fondo di previdenza generale.
6. I lasciti, le donazioni ed i proventi patrimoniali degli stessi, ove non diversamente indicato dal titolo, devono essere destinati alla erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo.

ART. 32

Modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali

1. La domanda di concessione di prestazioni assistenziali, anche a carattere continuativo, deve essere presentata all'Ente per il tramite del competente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, il quale trasmette all'E.N.P.A.M. la domanda dell'interessato formulando il proprio parere, peraltro non vincolante.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

ART. 33

Ricorsi in materia di contributi e prestazioni

1. Contro le richieste di pagamento dei contributi, di cui all'art. 3, comma 3, è ammesso ricorso all'Ente entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella. Contro la richiesta di pagamento dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 4, è ammesso ricorso all'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Entro lo stesso termine è ammesso il ricorso contro il diniego dell'esonero contributivo di cui all'art. 8, comma 3. Entro lo stesso termine è altresì ammesso il ricorso avverso i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di riscatti e ricongiunzione.
2. Contro la reiezione della domanda di pensione o di prestazioni assistenziali, l'iscritto o il superstite, o i loro aventi causa possono ricorrere all'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di tale provvedimento.

ART. 34

Disposizioni relative ai contributi

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento non sono consentiti i versamenti volontari di cui all'art. 3, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. del 22 giugno 1990.
2. I versamenti volontari già effettuati dagli iscritti danno diritto ai trattamenti di pensione erogati dalla "Quota B" del Fondo, calcolati con i criteri fissati dall'art. 18, e seguenti del presente Regolamento. Ai fini di cui sopra il reddito corrispondente ai contributi volontari è pari convenzionalmente ad otto volte l'importo dei contributi stessi versati in ciascun anno.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli iscritti che sono stati ammessi alla contribuzione ridotta prevista dall'art. 29, comma 6, del Regolamento del Fondo richiamato al comma 1, sono tenuti a versare

il contributo nella misura di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera c), rivalutata annualmente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. I predetti iscritti possono chiedere di essere ammessi alla contribuzione di cui al precedente art. 3, comma 3, lettera d), nella misura in vigore nell'anno di presentazione della relativa domanda. Gli iscritti che hanno esercitato tale opzione possono altresì accedere al riscatto di cui al richiamato art. 3, comma 3.

4. Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, effettuano versamenti contributivi obbligatori, ai sensi dell'art. 28, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. del 22 giugno 1990, sono esonerati da tale obbligo contributivo a partire dalla suddetta data. Agli stessi compete la pensione ordinaria ove siano in possesso dei requisiti contributivi previsti dalla presente normativa.
5. La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990 è soppressa. Tuttavia, gli iscritti che avevano già presentato domanda prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento possono godere del beneficio ivi previsto per il periodo di un anno dalla predetta data. Il pagamento di tutti i contributi rinviati, anche degli anni precedenti, dovrà in ogni caso avvenire, in un'unica soluzione oppure ratealmente, negli anni fra il secondo ed il quarto successivi alla data medesima, direttamente o a mezzo iscrizione a ruolo ovvero mediante trattenuta sulle prestazioni eventualmente dovute.
6. Per i pensionati del Fondo, la facoltà di esonero dal versamento del contributo ridotto di cui all'art. 4, comma 4, può essere esercitata anche con riferimento ai redditi prodotti nel 1997 e la relativa domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data che sarà stabilita per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF di competenza dell'anno 1997.

ART. 35

Disposizioni relative alle prestazioni

1. I trattamenti di pensione ordinaria, di invalidità ed a superstiti maturati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere erogati nelle misure previste dalle normative precedenti.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, viene rideterminata la misura della pensione ordinaria "Quota A" liquidata agli iscritti di età inferiore ai 70 anni ai sensi dall'art. 11, comma 3, del Regolamento del

Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990. L'importo di 113,62= mensili ivi previsto viene aumentato di 1/60 di 15,49=, incremento stabilito dal medesimo art. 11, del suddetto Regolamento, per ogni mese -o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni- trascorso dal compimento del 65° anno di età alla suddetta data. La misura della pensione come sopra calcolata è ulteriormente maggiorata di 1/35 per ogni anno di contribuzione superiore a 25 anni. Con i medesimi criteri viene rideterminata la misura della pensione ordinaria "Quota A", liquidata agli iscritti di età inferiore ai 70 anni, che hanno contribuito in misura ridotta, ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 18 novembre 1981, modificato con D.M. 23 giugno 1983.

3. Gli iscritti, di cui all'art. 34, comma 4, del presente Regolamento, hanno diritto alla pensione calcolata con i criteri previsti all'art. 18, del Regolamento medesimo.
4. Le prestazioni dei soggetti che si siano avvalsi della facoltà di rinvio dei versamenti di cui al precedente comma 5, dell'art. 34, sono calcolate imputando il contributo rinviato all'anno cui esso effettivamente si riferisce.
5. La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti ed i loro superstiti, di cui all'art. 6, della Legge 15 aprile 1985, n. 140, ed all'art. 6, della Legge 29 dicembre 1988, n. 544, è soggetta a rivalutazione ai sensi del successivo comma 9.
6. Ai fini del calcolo della "Quota B" di pensione, la rivalutazione del reddito relativo agli anni di contribuzione obbligatoria compresi fra il 1° gennaio 1990 ed il 31 dicembre 1997, si effettua nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra l'anno di riferimento dei contributi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Per gli stessi anni, al reddito come sopra rivalutato, si applica l'aliquota dell'1,75% per ciascun anno, ai sensi dell'art. 18, comma 6.
7. La rivalutazione dei redditi convenzionalmente corrispondenti ai contributi volontari, di cui al precedente art. 34, commi 1 e 2, si effettua nella misura del 75% dell'incremento percentuale, come precisato nel comma 5. Al reddito così rivalutato si applica l'aliquota dell'1,75% per ciascun anno, ai sensi dell'art. 18, comma 6.
8. Per la determinazione della misura della pensione "Quota B", le disposizioni di cui all'art. 18, comma 8, si applicano anche ai redditi prodotti negli anni

1996 e 1997, per i quali è stato versato il contributo con aliquota ridotta del 2%.

9. I trattamenti di cui ai precedenti commi sono rivalutati annualmente con la stessa decorrenza, modalità e misura previste dall'art. 26.
10. Per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'importo delle pensioni della "Quota A" del Fondo, che verranno liquidate agli iscritti ed ai loro superstiti, che in tale periodo matureranno il diritto a prestazione, non potrà essere inferiore a quello calcolato a norma del Regolamento del Fondo approvato con D.M. 22 giugno 1990.

ART. 36

Revisione della misura di contributi e prestazioni

1. Alla fine di ciascun triennio dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si provvede, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, all'accertamento, a mezzo di apposito bilancio tecnico, della situazione finanziaria del Fondo. La gestione economico finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico. Alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la stabilità economico finanziaria della gestione è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni.
2. I provvedimenti di cui al comma 1, potranno prevedere che i Fondi Speciali dell' E.N.P.A.M. confluiscono nella gestione della "Quota B" del Fondo nei tempi, alle condizioni e con le modalità indicati dai provvedimenti medesimi.

ART. 36 bis

Costituzione del Comitato Consultivo del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale

1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, dagli iscritti ed i pensionati del medesimo Fondo di previdenza della libera professione - e scelti fra gli aventi diritto al voto -, di cui:
 - un rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;

- un rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano.
2. I componenti del Comitato Consultivo restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto alla gestione o di pensionato della gestione medesima viene sostituito entro sei mesi dalla cessazione.
 3. Il Comitato Consultivo, in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo l'elezione dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del Comitato Consultivo ed il vice segretario, per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
 4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta al Presidente del Comitato medesimo almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione degli argomenti da trattare.
 5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione -che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa- se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
 7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale.
 8. Spetta al Comitato Consultivo:
 - a) di designare un componente del Comitato medesimo per la nomina a membro del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.M., ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto della Fondazione;
 - b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione e di trasmettere tempestivamente eventuali osservazioni in merito al Presidente dell'Ente;

- c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
- d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento;
- e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione alla gestione.

9. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.

ART. 37

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1998.

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E ADDETTI AI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

INDICE

ART. 1.....	84
ART. 2.....	84
ART. 3.....	85
ART. 4.....	89
ART. 5.....	89
ART. 6.....	89
ART. 7.....	89
ART. 8.....	92
ART. 9.....	94
ART. 10.....	95
ART. 11.....	96
ART. 12.....	97
ART. 13.....	98
ART. 14.....	99
ART. 15.....	99
ART. 16.....	100
ART. 17.....	101
ART. 18.....	102
ART. 19.....	102
ART. 20.....	103
ART. 21.....	103
TABELLA A.....	104
TABELLA B.....	105
TABELLA B/1.....	106
TABELLA C.....	107
TABELLA C/1.....	108

Art. 1

1. Il Fondo di Previdenza a favore dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale assunto in gestione dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici - ENPAM - a norma dell'art. 4 secondo comma, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959 n. 931 e successive modificazioni e a norma dell'art. 5, comma 1, dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995 e successive modificazioni, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono iscritti al Fondo tutti i medici di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati. Possono inoltre essere iscritti al Fondo - previa delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15 - i medici aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Art. 2

1. Le entrate del Fondo sono costituite:
 - a) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art.1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi pagati ai medici convenzionati ai sensi del medesimo art.1;
 - b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3;

- c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n° 45;
 - d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
 - e) da donazioni.
2. Le uscite del Fondo sono costituite:
- a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
 - b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n° 45;
 - c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'E.N.P.A.M. determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.
3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.

Art. 3

1. I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accreditato di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di 10 anni, mediante versamento dei contributi relativi. Sono altresì soggetti a riscatto i periodi, successivi alla data di iscrizione al Fondo, nei quali si è verificata una totale sospensione dell'attività e del versamento contributivo per eventi che, ai sensi degli Accordi di categoria, danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, fatta eccezione per i periodi relativi a sospensioni per sanzioni disciplinari divolute definitive ovvero a provvedimenti restrittivi della libertà personale conseguenti a sentenze passate in giudicato.

2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea in medicina e chirurgia e quelli relativi ai corsi legali di specializzazione e di perfezionamento necessari per conseguire i titoli richiesti per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 1, nonché il corso di formazione in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dal Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e dalla successiva normativa, secondo i rispettivi ordinamenti degli studi in vigore all'epoca del conseguimento dei titoli medesimi. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.
3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica – determinata sulla base dei contributi obbligatori – necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nelle allegate tabelle redatte ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all'età ed all'anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si chiede il riscatto, raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.
5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali. Non può essere inoltre ammesso ai suddetti riscatti l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi al riscatto di cui al comma 9 del presente articolo.
6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di paga-

mento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50% e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a 60 giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.

7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull'importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell'iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di invalidità.
8. Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell'evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici

derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall'iscritto, il pagamento dell'importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.

9. Per gli anni di attività – o frazioni di anno – in cui la contribuzione è stata inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione effettiva, l'iscritto può essere ammesso a versare un contributo di riscatto per allineare l'importo dei contributi già versati con la suddetta contribuzione media.
10. Non può essere ammesso al riscatto di cui al precedente comma l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto il 70° anno di età o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento o abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o non abbia ancora completato i versamenti relativi ad un precedente riscatto di allineamento o abbia rinunciato, ai sensi del precedente comma 6, allo stesso riscatto da meno di due anni, ovvero abbia un'anzianità contributiva effettiva al Fondo inferiore a 5 anni. Non può essere inoltre ammesso a tale riscatto l'iscritto che non sia in regola con i pagamenti relativi ai riscatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
11. Il riscatto di cui al comma 9 avviene mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa dell'incremento pensionistico conseguibile con il riscatto medesimo.
12. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola con i criteri di cui al comma 4. Nella determinazione del coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per il conteggio si tiene conto esclusivamente dell'anzianità contributiva effettiva e ricongiunta maturata dall'iscritto alla data della presentazione della domanda. In ogni caso, l'importo della riserva matematica non può essere inferiore alla somma dei contributi aggiuntivi da imputare agli anni oggetto dell'allineamento.
13. Al riscatto di cui al comma 9 sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8, fermo restando che il limite di 65 anni di cui al comma 6 viene elevato a 70 anni di età.

Art. 4

1. A ciascun iscritto l'E.N.P.A.M. invia con cadenza annuale il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5

1. Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM, e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano o beneficeranno.
2. Le pensioni erogate dal Fondo vengono maggiorate ogni anno nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. La maggiorazione viene calcolata sulla base del dato Istat pubblicato sul bollettino ufficiale, considerato sino alla seconda cifra decimale.
3. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre -per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno- a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 6

1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:
 - a) il trattamento ordinario;
 - b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
 - c) il trattamento a favore dei superstiti;
 - d) il trattamento per invalidità temporanea.

Art. 7

1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.
2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto che sia cessato dal

rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva –effettiva o riscattata ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45– non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, ivi compresa quella conseguente al riscatto dei periodi di attività per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi, e ricongiunta, maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.

3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti, la cui misura si determina sommando le due quote di pensione calcolate nel modo seguente:
 - a) la prima quota di pensione si ottiene applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 4, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 5 in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, maturati sino al 31 dicembre 1994;
 - b) la seconda quota di pensione si ottiene applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 4, la percentuale ottenuta ai sensi del comma 5 in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta, maturati dal 1° gennaio 1995 fino alla cessazione del rapporto di convenzione.
4. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
 - a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella "A" allegata al presente Regolamento. Ai fini del calcolo del compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni ricongiunte, ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n° 45;

- b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale -calcolato sino alla seconda cifra decimale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione;
 - c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, di ciascuno dei periodi di contribuzione indicati al precedente comma 3 e si dividono per il medesimo numero di anni -e delle frazioni di anno- di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
5. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si sommano le aliquote relative a ciascuno anno di contribuzione effettiva, ricongiunta e riscattata attribuendo:
- a) l'1,456% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90;
 - b) l'1,40% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione relativa ad attività effettiva, riscattata e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, compresa fra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1998;
 - c) il 2,25% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione relativa ad attività effettiva, e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui al precedente art. 3, comma 2, compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1994;
 - d) l'1,65% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione relativa ad attività effettiva e ricongiunta ai sensi della Legge 45/90, con esclusione di quella relativa ai periodi di cui al precedente art. 3, comma 2, compresa entro il 31 dicembre 1983;
 - e) l'1,65% per ogni anno -ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione comunque riscattata entro il 31 dicembre 1994.
6. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore ovvero superiore a 65 anni, la pensione viene rispettivamente ridotta o maggiorata in base all'aliquota di cui alla allegata tabella "B/1" prevista per il mese di decorrenza della pensione.
7. Per gli iscritti che, alla data del 1° gennaio 1998, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, l'importo della pensione è costituito dalla somma:
- a) della quota di pensione determinata, ai sensi dei precedenti commi, con

riferimento ai periodi precedenti al 1° gennaio 1998. Ai fini del calcolo di tale quota, la rivalutazione dei compensi di cui al precedente comma 4, lettera b), si effettua tra l'anno cui si riferiscono i contributi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Le maggiorazioni di cui al precedente comma 6 vengono determinate in base all'aliquota di cui alla tabella "B" in vigore alla data del 31 dicembre 1997, con riferimento all'età anagrafica raggiunta dall'iscritto alla stessa data;

b) della quota di pensione determinata, ai sensi dei precedenti commi, per periodi di attività a decorrere dal 1° gennaio 1998. Ai fini del calcolo di tale quota, le maggiorazioni di cui al precedente comma 6 vengono determinate in base alla tabella "B/1" in vigore all'atto della cessazione dal rapporto, con riferimento all'età anagrafica raggiunta dall'iscritto a tale data.

8. L'importo del trattamento pensionistico calcolato con i criteri di cui al precedente comma non può in nessun caso essere inferiore a quello determinato applicando all'intera anzianità i coefficienti di maggiorazione di cui alla tabella "B/1" in vigore all'atto della cessazione dell'attività.

9. Ove l'iscritto abbia conseguito un'indennità in acconto in base a precedenti normative, la quota di pensione, di cui al precedente comma 7, lettera a), viene così ridotta: si calcola l'importo della pensione annua equivalente all'acconto erogato, dividendo l'importo dell'indennità per il coefficiente di conversione di cui alla tabella "C" in vigore alla data del 31 dicembre 1997, con riferimento all'età raggiunta dall'iscritto alla medesima data, e lo si maggiora dell'incremento del numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, maturato tra l'anno che precede quello di erogazione dell'acconto e l'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

Art. 8

1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all'iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi semplici al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno

di età.

2. All'iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, calcolata tenendo conto anche di quanto disposto nel comma 5 del presente articolo, spetta, all'atto del compimento del 65° anno di età, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici specialisti ed odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al precedente articolo 7, senza le riduzioni previste al comma 6 del medesimo articolo.
4. In caso di decesso prima del compimento del 65° anno di età dell'iscritto già cessato dal rapporto professionale e con almeno cinque anni di anzianità contributiva al Fondo, spettano ai superstiti dell'iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito il sanitario ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso, senza le riduzioni previste al comma 6 del suddetto articolo. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. I periodi relativi alla durata del precedente rapporto sono validi ai fini della determinazione del diritto ai successivi tratta-

menti previdenziali mentre, ai fini della misura di tali ultimi trattamenti, possono essere riscattati, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, i soli periodi di contribuzione oggetto di restituzione; tale riscatto, a parziale deroga dei requisiti di cui al comma 5 del citato art. 3, è consentito anche all'iscritto che sia in possesso di una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a 10 anni, nonché al professionista non più iscritto. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, che verrà calcolata senza l'abbattimento della quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità di cui al precedente comma.

6. Non si dà luogo alla erogazione dell'indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a 0,52= mensili.

Art. 9

1. L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8.
2. Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l'indennità medesima per il coefficiente indicato nella tabella "C/1" allegata al presente Regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.
3. La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell'ammontare annuo del trattamento minimo

del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

4. La quota minima di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi terzo e quarto non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere o di aver maturato il diritto a pensioni a carico di altri Enti superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo.

Art. 10

1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera a), comma 5, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.
3. La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di cui al presente Regolamento.
4. In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
5. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 1998 ad 10.845,59. Tale limite minimo

viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale –calcolato sino alla seconda cifra decimale- fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

6. Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma 5, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.
7. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell'ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell'Ente cui egli è iscritto.
8. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 11

1. Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.
2. Sono considerati superstiti:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.

3. In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:
 - a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;
 - b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.
4. Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.
5. L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 12

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 7 - che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.
2. L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%
3. L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - al 20% in caso di un figlio solo;
 - al 40% in caso di due o più figli.
4. L'aliquota, ove il diritto alla pensione non compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - al 80% in caso di un figlio solo;
 - al 90% in caso di due figli;

- al 100% in caso di tre o più figli.
5. In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11, o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:
- per il padre o, in caso di assenza di questi,
 - per la madre dell'iscritto 60% della pensione
 - per un solo collaterale avente diritto 40% della pensione
 - per due collaterali aventi diritto 50% della pensione
 - per tre o più collaterali aventi diritto 60% della pensione
6. In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
7. Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell'indennità di cui al precedente articolo 9.

Art. 13

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.
3. In presenza di superstiti dell'iscritto deceduto, le eventuali riliquidazioni, conseguenti a variazioni delle posizioni contributive, di trattamenti per i quali l'iscritto aveva esercitato la facoltà di parziale capitalizzazione di cui al precedente art. 9, vanno effettuate interamente sotto forma

di prestazione pensionistica, con corresponsione degli arretrati dalla data di decorrenza della prestazione medesima, e con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria.

Art. 14

1. All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda l'attività, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.
2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
3. L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.
4. Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.

Art. 15

1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 24 componenti eletti secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente dagli iscritti ed i pensionati del Fondo -e scelti fra gli aventi diritto a voto- di cui:
 - 1 rappresentante per ciascuna regione, ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
 - 1 rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano;
 - 1 rappresentante per la categoria dei medici di medicina generale;
 - 1 rappresentante per la categoria dei medici pediatri di libera scelta;
 - 1 rappresentante per la categoria dei medici addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.

2. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.
3. Il Comitato Consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il Segretario del Comitato Consultivo, ed il Vice Segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta al Presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.

Art. 16

1. Spetta al Comitato Consultivo:
 - a) di designare un componente del Comitato medesimo per la nomina a membro del Consiglio d'Amministrazione dell'ENPAM ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto dell'Ente;
 - b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al Presidente dell'Ente;
 - c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del

- presente Regolamento;
- d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;
 - e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.

Art. 17

1. Per l'ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all'E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. La domanda di trattamento presentata al Fondo, in presenza dei requisiti prescritti, estende la sua efficacia anche alle prestazioni eventualmente maturate presso il Fondo Specialisti ambulatoriali e presso il Fondo Specialisti esterni.
2. I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l'attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art.1.
4. I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro cinque anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall'iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5.
5. Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto o ai loro legali rappresentanti e l'importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati e per dodici mensilità; in caso di decesso del pensionato, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.
6. Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.

Art. 18

1. Ai fini del calcolo delle prestazioni previste dal presente Regolamento, i contributi volontari nonché i contributi di riscatto versati ai sensi del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, che non siano già stati utilizzati per l'incremento dei trattamenti previdenziali, sono imputati all'anno di versamento

Art. 19

1. Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 20

1. In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o della inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 2 comma 4, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali e' già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.
2. L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.

Art. 21

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1 gennaio 1984. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'ENPAM n° 84/A del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n° 69/A del 19 giugno 1998 e 101/A del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.

TABELLA A

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI GENERICI

**Tabella dei valori convenzionali delle aliquote
in relazione all'epoca cui si riferiscono i contributi**

PERIODO	ALIQUOTA
Dall'1.1.1961 – al 31.12.1964	1,00%
Dall'1.1.1965 – al 31.12.1969	6,00%
Dall'1.1.1970 – al 31.12.1970	12,00%
Dall'1.1.1971 – al 31.12.1981	13,50%
Dall'1.1.1982 – al 31.12.1983	15,00%
Dall'1.1.1984 – al 31.12.1994	20,00%
Dall'1.1.1995 – al 31.12.1998	12,50%
Dall'1.1.1999 – al 31.12.2003	13,00%

TABELLA B

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI GENERALI

TABELLA B/1

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI GENERALI

TABELLA C

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI GENERICI

TABELLA C/1

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI GENERICI

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

INDICE

ART. 1	110
ART. 2	110
ART. 3	111
ART. 4	114
ART. 5	115
ART. 6	115
ART. 7	115
ART. 8	118
ART. 9	121
ART. 10	121
ART. 11	123
ART. 12	123
ART. 13	125
ART. 14	125
ART. 15	125
ART. 16	126
ART. 17	127
ART. 18	128
ART. 19	129
ART. 20	129
TABELLA A	130
TABELLA A/1	131
TABELLA B	132
TABELLA B/1	133

Art. 1

1. Il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, assunto in gestione dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici – ENPAM – a norma dell'art. 4, comma 2, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n° 931 e successive modificazioni e a norma dell'art. 5, comma 1, dello Statuto approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono iscritti al Fondo tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti. Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dell'Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15 – i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833.

Art. 2

1. Le entrate al Fondo sono costituite:
 - a) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi corrisposti agli iscritti operanti a rapporto professionale negli ambulatori gestiti dagli Istituti medesimi;
 - b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, commi 1 e 2;

- c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
 - d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
 - e) da donazioni.
2. Le uscite del Fondo sono costituite:
- a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
 - b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
 - c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.
3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.
5. A ciascun iscritto l'ENPAM invia, con cadenza annuale, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3

1. I periodi di attività comunque svolta negli ambulatori direttamente gestiti dai disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati, per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accreditato di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.

2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di specializzazione, conseguiti secondo l'ordinamento degli studi in vigore all'epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.
3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all'età ed all'anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.
5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o ricongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50%, e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del

contributo nel termine indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a sessanta giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.

7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull'importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell'iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di invalidità.
8. Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell'evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall'iscritto, il pagamento dell'importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.

9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento ministeriale di approvazione.

Art. 4

1. Per i periodi di attività in cui l'orario di servizio che ha dato luogo a contribuzione sia stato inferiore a quello medio tenuto durante l'intera attività coperta da contribuzione effettiva, l'iscritto può essere ammesso al riscatto delle ore utili all'allineamento con l'orario medio suddetto.
2. Non può essere ammesso al riscatto di cui al primo comma l'iscritto che alla data della presentazione della domanda sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti o abbia presentato domanda di trattamento ordinario o di invalidità permanente o abbia presentato una precedente domanda di riscatto da meno di 5 anni ovvero abbia un'anzianità contributiva al Fondo inferiore a 10 anni.
3. Il riscatto di cui sopra avviene mediante versamento di un contributo pari, per ciascuna ora da riscattare, al contributo previdenziale gravante sul compenso tabellare con competenze accessorie, forfettizzate nel 25% del compenso tabellare stesso, fissato dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui al precedente art. 1, per un'ora di servizio settimanale nell'anno solare che precede quello della presentazione della domanda. Per le domande di riscatto presentate a partire dal 1 gennaio 1984, il contributo dovuto per ogni ora è pari a quello medio determinato in base alle aliquote contributive ed ai compensi tabellari, maggiorati del 25%, in vigore nei tre anni solari che precedono quello della presentazione della domanda.
4. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a cinque e, comunque, entro la data di cessazione del rapporto. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dall'iscritto, il pagamento dell'importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.

5. In ogni caso per il computo delle ore riscattate, utili ai fini delle prestazioni, si tiene conto esclusivamente delle ore per le quali il contributo di riscatto sia stato effettivamente versato.

Art. 5

1. Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM e con tutte le altre prestazioni previdenziali ed assicurative di cui gli iscritti eventualmente beneficiano.
2. Le pensioni erogate dal Fondo vengono maggiorate ogni anno nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.

Art. 6

1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:
 - a) il trattamento ordinario;
 - b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
 - c) il trattamento a favore dei superstiti;
 - d) il trattamento per invalidità temporanea.

Art. 7

1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compimento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.
2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57

anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell’art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia ovvero in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell’anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall’E.N.P.A.M. a favore dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell’anzianità contributiva maturata presso la “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l’importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all’iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, calcolata in base ai compensi soggetti a contribuzione mediamente percepiti nei 60 mesi precedenti la cessazione del rapporto – o nel minor periodo intercorrente fra la data di inizio della contribuzione effettiva al Fondo e la data di cessazione dell’attività con gli Istituti di cui all’art. 1, comma 2 – tenuto conto sia della durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta a norma della Legge 45/90 sia dell’orario medio settimanale di lavoro effettivamente tenuto nel corso del rapporto medesimo –comprensivo del numero di ore coperte da contribuzione per periodi di attività svolta extra moenia, per plus orario e per sostituzioni ancorché, queste ultime, anteriori alla titolarità dell’incarico - e rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 ovvero ricongiunte ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 settembre 1993.
4. Per la determinazione di tale pensione si calcola:
 - a) il 2,25% del compenso medio annuo ricostruito attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dell’aliquota contributiva in vigore all’epoca di riferimento di ciascun contributo a mente dell’Accordo Nazionale di cui al terzo comma del precedente art. 1 – in base ai 60 mesi – o l’eventuale minor periodo – di effettiva

- contribuzione precedenti quello di cessazione del rapporto e lo si divide per il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corrispondente periodo;
- b) il numero medio delle ore settimanali di lavoro tenute nel corso di tutta la durata del rapporto coperto da contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del primo comma del precedente art. 3, rettificato in base al numero di ore eventualmente riscattate a mente del precedente art. 4 nonché alle ore attribuite ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993, relativamente ai periodi ricongiunti;
 - c) il numero degli anni – e frazione di anno – coperti da contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta ove non coincidente.
5. Il prodotto dei valori risultanti dai calcoli di cui alle lettere a), b) e c) indica la misura della pensione annua da liquidare al compimento del 65° anno di età. Comunque, per l'iscritto che abbia effettuato entrambi i riscatti di cui al precedente art. 3, la misura della pensione annua non dovrà essere inferiore a quella spettante all'iscritto che abbia riscattato soltanto gli anni di laurea e/o specializzazione.
6. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore ovvero superiore ai 65 anni, la pensione viene ridotta o maggiorata in base all'aliquota di cui alla allegata tabella "A/1" prevista per il mese di decorrenza della pensione.
7. Per gli iscritti che, alla data del 1° gennaio 1998, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, l'importo della pensione è costituito dalla somma:
- a) della quota di pensione determinata, ai sensi dei precedenti commi, con riferimento ai periodi precedenti al 1° gennaio 1998. Ai fini del calcolo di tale quota, la base pensionabile di cui alla lettera a) del precedente comma 4 è quella determinata in base ai 60 mesi di contribuzione effettiva precedenti quello di cessazione del rapporto. Le maggiorazioni di cui al precedente comma 6 vengono calcolate in base all'aliquota di cui alla tabella «A» in vigore alla data del 31 dicembre 1997, con riferimento all'età anagrafica raggiunta dall'iscritto alla stessa data;
 - b) della quota di pensione determinata, ai sensi dei precedenti commi, per periodi di attività a decorrere dal 1° gennaio 1998. Ai fini del calcolo di tale quota, le maggiorazioni di cui al precedente comma 6 vengono calcolate in base alla tabella «A/1» in vigore all'atto della cessazione dal rapporto, con riferimento all'età anagrafica raggiunta dall'iscritto a tale data.

8. L'importo del trattamento pensionistico calcolato con i criteri di cui al precedente comma non può in nessun caso essere inferiore a quello determinato applicando all'intera anzianità i coefficienti di maggiorazione di cui alla tabella «A/1» in vigore all'atto della cessazione dell'attività.
9. Ove l'iscritto abbia conseguito un'indennità in acconto in base a precedenti normative, la quota di pensione, di cui al precedente comma 7, lettera a), viene così ridotta: si calcola l'importo della pensione annua equivalente all'acconto erogato, dividendo l'importo dell'indennità per il coefficiente di conversione di cui alla tabella «B» in vigore alla data del 31 dicembre 1997, con riferimento all'età raggiunta dall'iscritto alla medesima data, e lo si maggiora dell'incremento del numero indice dei «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, maturato tra l'anno che precede quello di erogazione dell'acconto e l'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

Art. 8

1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all'iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età.
2. All'iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all'atto del compimento del 65° anno di età, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7 e maggiorata dell'incremento percentuale fatto registrare dal numero indice dei «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica per ciascun anno trascorso dall'anno che precede quello della cessazione del rapporto all'anno che precede quello di decorrenza della pensione. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di

guardia medica, dei medici specialisti e odontoiatri convenzionati operanti nei propri studi professionali, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.

3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 6.
4. In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto professionale e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell'invalidità, e che possa contare su almeno 5 anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell'iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l'iscritto ai sensi del comma 2 del presente articolo, ovvero del successivo comma 6, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.
5. Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale con gli istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal

primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità del precedente comma.

6. Nel caso in cui la data di cessazione dal rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento sia anteriore di più di dieci anni rispetto a quella del raggiungimento del 65° anno di età, ovvero della decorrenza della pensione di invalidità o del decesso dell'iscritto, il trattamento di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 è costituito da una pensione annua, la cui misura si ottiene applicando, al compenso medio annuo calcolato e rivalutato a mente del successivo comma 7, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo comma 8, in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta.
7. Per la determinazione della retribuzione media annua base, di cui al precedente comma, si procede come segue:
 - a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati per il medico, esclusi i versamenti a titolo di riscatto, tenuto conto dell'aliquota contributiva in vigore all'epoca di riferimento di ciascun contributo a mente dell'Accordo Nazionale di cui al comma 3 del precedente art. 1;
 - b) si rivaluta il compenso di ciascun anno come sopra ottenuto in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i contributi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione;
 - c) si sommano i compensi annui, come sopra rivalutati, e si dividono per il medesimo numero di anni – e delle frazioni di anno non inferiori a trenta giorni – di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero ricongiunta, ove non coincidente.
8. Per la determinazione della percentuale da applicare al compenso medio annuo di cui al precedente comma, si attribuisce il 2,25% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione effettiva, riscattata o ricongiunta, ove non coincidente.
9. Non si dà luogo alla erogazione dell'indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 9 del presente articolo, qua-

lora il suo importo base sia inferiore a 0,52= mensili.

Art. 9

1. L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l'indennità medesima per il coefficiente indicato alla tabella "B/1" allegata al presente Regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.
2. La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. La quota minima di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere o di aver maturato il diritto a pensioni a carico di altri Enti superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo.

Art. 10

1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7 sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione

dell'attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera c), comma 4, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.

3. La revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM comporta anche la revoca del trattamento di pensione per invalidità da parte del Fondo di cui al presente Regolamento.
4. In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
5. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 1998 ad 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma 5, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.
7. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell'ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell'Ente cui egli è iscritto.
8. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 11

1. Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli.
2. Sono considerati superstiti:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.
3. In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:
 - a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;
 - b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.
4. Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.
5. L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 12

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se

- l'iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 7 - che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.
2. L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.
 3. L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - al 20% in caso di un figlio solo;
 - al 40% in caso di due o più figli.
 4. L'aliquota, ove la pensione non compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - all'80% in caso di un figlio solo;
 - al 90% in caso di due figli;
 - al 100% in caso di tre o più figli.
 5. In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11, o, in caso di assenza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:
 - per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto 60% della pensione
 - per un solo collaterale avente diritto 40% della pensione
 - per due collaterali aventi diritto 50% della pensione
 - per tre o più collaterali aventi diritto 60% della pensione.
 6. In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
 7. Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordinario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell'indennità di cui al precedente articolo 9.

Art. 13

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione ordinaria o di invalidità di cui ai precedenti articoli spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.

Art. 14

1. All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda o cessi di svolgere la propria attività presso gli ambulatori degli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.
2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo dell' ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
3. L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale e temporanea.
4. Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.

Art. 15

1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consultivi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Comitato Direttivo dell'Ente, dagli iscritti ed i pensionati del Fondo – e scelti fra gli aventi diritto al voto – di cui :
 - un rappresentante per ciascuna regione ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;

- un rappresentante per ciascuna delle province a statuto speciale di Trento e Bolzano.
2. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perde la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.
 3. Il Comitato Consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un Presidente e due vice Presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il Segretario del Comitato Consultivo, ed il vice Segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento, sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
 4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al Presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.
 5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
 7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.

Art. 16

1. Spetta al Comitato Consultivo:
 - a) di designare iscritti al Fondo per la nomina a far parte del Comitato Direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello Statuto dell'Ente;

- b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere eventuali osservazioni al Presidente dell'Ente;
- c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
- d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;
- e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.

2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.

Art. 17

1. Per l'ammissione ai riscatti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all'E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
2. I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l'attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti, di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.
4. I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, sempre che gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall'iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5.
5. Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei mensili anticipati, in caso di decesso del pensionato, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.
6. Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.

Art. 18

1. Le indennità relative ai trattamenti ordinari, già liquidati a favore degli iscritti in permanenza di rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1 alla data di approvazione del presente Regolamento, vengono considerate acconti da imputare al trattamento definitivo secondo le norme del presente Regolamento.
2. I contributi volontari eventualmente versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976 possono essere utilizzati per i riscatti di cui ai precedenti art. 3 e 4.
3. La parte eventualmente residua – unitamente all'importo degli eventuali contributi di riscatto degli anni precontributivi di cui all'art. 3, primo comma, del presente Regolamento o del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, che risultassero ininfluenti ai fini del calcolo dei trattamenti previdenziali del presente Regolamento – verrà utilizzata per elevare il numero delle ore di attività da computare ai fini del trattamento previdenziale ordinario secondo le modalità stabilite

te al precedente art. 4.

4. Gli eventuali contributi relativi a prestazioni extra effettuate anteriormente al 31 dicembre 1978, documentate dall'iscritto, daranno diritto, alla restituzione dei contributi versati a tale titolo, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50% maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore.

Art. 19

1. In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell'inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.
2. L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili.

Art. 20

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 1983. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n. 84/B del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data. Le disposizioni di cui alle Delibere del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n. 69/B del 19 giugno 1998 e 101/B del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.

TABELLA A
FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI AMBULATORIALI

TABELLA A/1
FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI AMBULATORIALI

TABELLA B
FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI AMBULATORIALI

TABELLA B/1
FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI AMBULATORIALI

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI SPECIALISTI ESTERNI

INDICE

ART. 1	136
ART. 2	136
ART. 3	137
ART. 4	140
ART. 5	140
ART. 6	140
ART. 7	140
ART. 8	144
ART. 9	145
ART. 10	146
ART. 11	148
ART. 12	148
ART. 13	150
ART. 14	150
ART. 15	150
ART. 16	152
ART. 17	152
ART.18	153
ART. 19	154
ART. 20	154
TABELLA A	155
TABELLA B	156
TABELLA B/1	157
TABELLA C	158
TABELLA C/1	159

Art. 1

1. Il Fondo di Previdenza a favore dei medici Specialisti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti nei propri studi professionali, assunto in gestione dall'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici - ENPAM – a norma dell'art. 4 secondo comma, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959 n. 931 e successive modificazioni e a norma dell'art. 5, comma 1, dello Statuto approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Sono iscritti al Fondo tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma, aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali. Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dell'Ente su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15 - i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti, sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscono le norme dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 6.
3. La determinazione della misura di contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme degli Accordi Collettivi Nazionali di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.

Art. 2

1. Le entrate del Fondo sono costituite:
 - a) dai versamenti degli Istituti di cui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi pagati agli iscritti convenzionati ai sensi del medesimo art. 1;
 - b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, commi 1 e 2;

- c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
 - d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dell'E.N.P.A.M., in relazione ai mezzi della gestione;
 - e) da donazioni.
2. Le uscite del Fondo sono costituite:
- a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento;
 - b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993;
 - c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dell'ENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate.
3. La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con tutti i mezzi di competenza del Fondo.
4. La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare l'equilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a quindici anni, mediante l'adozione dei provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico.

Art. 3

1. I periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici ed Istituti assimilati per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale al Fondo o, comunque, non vi è stato accredito di contributi a favore degli iscritti, possono essere riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, mediante versamento dei contributi relativi.
2. Possono essere altresì riscattati ai fini previdenziali, per un massimo di dieci anni, gli anni relativi al corso legale di laurea e quelli relativi ai titoli di

specializzazione, conseguiti secondo l'ordinamento degli studi in vigore all'epoca del conseguimento dei titoli medesimi e necessari per svolgere l'attività professionale di cui al precedente art. 1. Non è consentito il riscatto di più titoli di specializzazione. Possono essere inoltre riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile, svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta eccezione per la contribuzione alla "Quota A" del Fondo di previdenza generale.

3. Il riscatto dei periodi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è effettuato mediante versamento di un contributo di importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa del periodo da riscattare.
4. La riserva matematica di cui al precedente comma si calcola moltiplicando il valore della maggior quota di pensione conseguibile con il riscatto per il coefficiente di capitalizzazione indicato nella tabella di cui ai Decreti del Ministro del Lavoro del 24 marzo 1993 e del 2 agosto 1995, emanati ai sensi dell'art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 45, e relativo all'età ed all'anzianità contributiva, comprensiva dei periodi dei quali si richiede il riscatto, raggiunte dall'iscritto alla data della presentazione della domanda.
5. Non può essere ammesso ai riscatti di cui ai commi 1 e 2, l'iscritto che, alla data della presentazione della domanda, abbia compiuto i 65 anni di età, o sia cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento, ovvero abbia presentato domanda di pensione di invalidità permanente o abbia rinunciato, ai sensi del successivo comma 6, da meno di due anni allo stesso riscatto, ovvero ancora abbia una anzianità contributiva effettiva o riongiunta al Fondo inferiore a dieci anni. Non può essere ammesso al riscatto del servizio militare o civile l'iscritto che abbia già fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
6. Il versamento del contributo di riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in rate semestrali. Ove l'iscritto scelga la forma di pagamento rateale, il contributo di riscatto viene maggiorato dell'interesse legale in ragione d'anno, pro-tempore vigente, e deve essere corrisposto in un numero di anni non superiore a quello degli anni da riscattare aumentati del 50%, e comunque entro il compimento del 65° anno di età o la data di decorrenza della pensione, se anteriore. In ogni caso, ai fini del calcolo della pensione, si tiene conto esclusivamente dei contributi di riscatto effettivamente versati. Il mancato pagamento od il mancato inizio dei versamenti rateali del contributo nel termine indicato dall'E.N.P.A.M., non inferiore a

sessanta giorni, oppure la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ente nel termine di due anni dalla richiesta medesima, comporta rinuncia tacita al riscatto. Nell'ipotesi di variazione del saggio di interesse legale, si provvede alla rideterminazione del piano di ammortamento del contributo di riscatto con pagamento in forma rateale, con riferimento al capitale residuo e al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato. A decorrere dal 1° gennaio 1998, si procede al ricalcolo di tutti i piani di ammortamento in corso, secondo le medesime modalità. La disciplina di cui al presente comma si applica altresì a tutte le domande di riscatto presentate anteriormente al 1° gennaio 1998 e non ancora definite.

7. Nei casi di invalidità permanente o di decesso dell'iscritto intervenuti dopo la presentazione della domanda, ma prima della scadenza del termine di pagamento di cui al precedente comma o intervenuti prima che sia completato il versamento rateale dell'importo del contributo, sempre che i requisiti di ammissibilità al riscatto risultino posseduti alla data di presentazione della domanda relativa, le prestazioni previdenziali sono calcolate come se il riscatto fosse stato effettuato o completato all'atto del verificarsi dell'evento. Quanto risulta effettivamente ancora dovuto, al netto di ogni interesse, viene trattenuto sull'importo delle pensioni di invalidità ed a superstiti in misura non superiore al 20% dello stesso. Nel caso di decesso dell'iscritto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione; l'iscritto riconosciuto invalido, qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto, può rinunciare al riscatto medesimo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di invalidità.
8. Qualora l'iscritto che ha iniziato regolarmente il pagamento rateale non provveda al versamento delle rate successive alle scadenze prefissate, è tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale di cui al precedente comma 6. Nel caso in cui l'iscritto abbia sospeso il pagamento delle rate di riscatto, può essere riammesso, entro il termine di due anni dalla scadenza dell'ultima rata pagata, al versamento delle rate residue maggiorate degli interessi di mora di cui sopra. Se al momento del verificarsi dell'evento, che dà diritto al trattamento pensionistico, l'iscritto sia da oltre sei mesi in mora nel versamento rateale dei contributi, i benefici derivanti dal riscatto vengono limitati agli anni, o alle frazioni di anno, relativi ai versamenti effettuati. Nel caso di cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui all'art. 1, intervenuta dopo la presentazione della domanda di riscatto, qualora nessun versamento sia stato effettuato a tale titolo dal-

l'iscritto, il pagamento dell'importo del relativo contributo deve essere completato entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'importo da pagare e comunque prima dell'erogazione della pensione.

Art. 4

1. A ciascun iscritto l'E.N.P.A.M. invia con cadenza annuale il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5

1. Le prestazioni previdenziali assicurate dal presente Regolamento sono cumulabili con tutte le prestazioni del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM, con quelle degli altri Fondi di Previdenza a favore di particolari categorie, gestiti dall'ENPAM, e con tutte le altre prestazioni previdenziali di cui gli iscritti eventualmente beneficiano.

2. Le pensioni erogate dal Fondo vengono maggiorate ogni anno nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

3. La maggiorazione di cui al precedente comma decorre – per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno – a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sulle pensioni in godimento al 31 dicembre 1998, tale maggiorazione si applica già a partire dal 1° gennaio 1999.

Art. 6

1. I trattamenti previdenziali erogati dal Fondo sono i seguenti:

- a) il trattamento ordinario;
- b) il trattamento per invalidità assoluta e permanente;
- c) il trattamento a favore dei superstiti;
- d) il trattamento per invalidità temporanea.

Art. 7

1. Il trattamento ordinario è riconosciuto a favore dell'iscritto che dopo il compi-

mento del 65° anno di età e dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sia cessato dal rapporto professionale di cui al precedente art. 1.

2. Il trattamento ordinario è riconosciuto anche all'iscritto di cui al precedente comma prima del compimento del 65° anno, ove possa contare su una anzianità contributiva di 40 anni ovvero abbia raggiunto i 58 anni di età (57 anni per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000), sempre che egli abbia conseguito presso il Fondo una anzianità contributiva – effettiva o riscattata ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento ovvero ricongiunta a norma della Legge 5 marzo 1990, n. 45 – non inferiore a 35 anni, e sia in possesso da almeno 30 anni del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria. In ordine ai citati requisiti per il pensionamento di anzianità, sono fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni legislative successive. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti contributivi sopra indicati, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo. Non si tiene conto delle anzianità di cui sopra ove l'importo base della pensione dovesse risultare inferiore a quello spettante all'iscritto medesimo nel caso in cui abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
3. Il trattamento ordinario spettante a 65 anni è costituito da una pensione annua reversibile ai superstiti la cui misura si determina applicando alla retribuzione media annua base, calcolata e rivalutata a mente del successivo quarto comma, la percentuale ottenuta ai sensi del successivo quinto comma in relazione agli anni di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta a norma della Legge 45/90.
4. Per la determinazione della retribuzione media annua base si procede come segue:
 - a) si calcola il compenso percepito in ciascun anno di rapporto ricostruendolo attraverso i contributi versati e le aliquote contributive indicate per ciascun anno nella tabella "A" allegata al presente Regolamento; l'aggiornamento delle aliquote di cui alla tabella "A" è deliberato dal Comitato Direttivo dell'ENPAM sentito il Comitato Consultivo di cui all'art. 15, in relazione a quanto previsto al riguardo dalle Convenzioni Uniche di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° 833. Ai fini del calcolo del

compenso percepito in ciascun anno, si tiene conto dei compensi relativi alle contribuzioni riconsunte, di cui all'art. 9 del Decreto del Ministro del Lavoro 17 settembre 1993;

b) si rivaluta il compenso relativo a ciascun anno di contribuzione effettiva in base all'incremento percentuale registrato dall'indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica tra l'anno cui si riferiscono i compensi stessi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione; l'indicizzazione si applica integralmente per la fascia di compenso annuo compresa entro 38.734,27 mentre per la parte eccedente l'importo di 38.734,27 si applica nella misura del 75%; si sommano i compensi annui come sopra rivalutati e si dividono per il numero di anni, - e delle frazioni di anno non inferiori a 30 giorni - di contribuzione effettiva al Fondo, ovvero riconsunta, ove non coincidente.

5. Per la determinazione della percentuale da applicare alla retribuzione media annua base di cui al precedente comma si sommano le aliquote relative a ciascun anno di contribuzione effettiva, riscattata e riconsunta, ove non coincidente attribuendo:

a) per i periodi di contribuzione effettiva, riconsunta o riscattata precedenti al 1 aprile 1988, l'1,225% per ciascun anno ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno;

b) per i periodi di contribuzione effettiva o riscattata a partire dal 1 aprile 1988:

- l'1,225% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma in base all'aliquota contributiva del 12% o inferiore e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca anteriore alla data di approvazione del presente Regolamento o, comunque, in epoca in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 12%;

- il 2,25% per ogni anno - ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione effettiva il cui compenso è stato ricostruito, ai sensi del precedente quarto comma, in base all'aliquota contributiva del 22% e di contribuzione riscattata in relazione a domande pervenute in epoca, successiva alla data di approvazione del presente Regolamento, in cui per il medico i contributi sono stati versati in base all'aliquota contributiva del 22%;

c) per i periodi di contribuzione riconsunta, non coincidenti con periodi di attività effettiva, a partire dal 1° aprile 1988:

- l'1,225% per ogni anno - ed una aliquota proporzionale per le frazioni di anno - di contribuzione riconsunta, ove il Sanitario sia conven-

zionato «a prestazione», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120 e successive modificazioni;

- il 2,25% per ogni anno – ed un'aliquota proporzionale per le frazioni di anno – di contribuzione riconsunta, ove il Sanitario sia convenzionato «a visita», ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modificazioni.

6. Ove l'iscritto maturi i requisiti necessari per l'ottenimento del trattamento ordinario ad una età inferiore ovvero superiore ai 65 anni, la pensione viene ridotta o maggiorata in base all'aliquota di cui alla allegata tabella "B/1" prevista per il mese di decorrenza della pensione.
7. Per gli iscritti che, alla data del 1° gennaio 1998, abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, l'importo della pensione è costituito dalla somma:
 - a) della quota di pensione determinata, ai sensi dei precedenti commi, con riferimento ai periodi precedenti al 1° gennaio 1998. Ai fini del calcolo di tale quota, la rivalutazione dei compensi di cui al precedente comma 4, lettera b) si effettua tra l'anno cui si riferiscono i contributi e quello che precede l'anno di decorrenza della pensione. Le maggiorazioni di cui al precedente comma 6 vengono determinate in base all'aliquota di cui alla tabella «B» in vigore alla data del 31 dicembre 1997, con riferimento all'età anagrafica raggiunta dall'iscritto alla stessa data;
 - b) della quota di pensione determinata, ai sensi dei precedenti commi, per periodi di attività a decorrere dal 1° gennaio 1998. Ai fini del calcolo di tale quota, le maggiorazioni di cui al precedente comma 6 vengono determinate in base alla tabella «B/1» in vigore all'atto della cessazione dal rapporto, con riferimento all'età anagrafica raggiunta dall'iscritto a tale data.
8. L'importo del trattamento pensionistico calcolato con i criteri di cui al precedente comma non può in nessun caso essere inferiore a quello determinato applicando all'intera anzianità i coefficienti di maggiorazione di cui alla tabella «B/1» in vigore all'atto della cessazione dell'attività.
9. Ove l'iscritto abbia conseguito un'indennità in acconto in base a precedenti normative, la quota di pensione, di cui al precedente comma 7, lettera a), viene così ridotta: si calcola l'importo della pensione annua equivalente all'acconto erogato, dividendo l'importo dell'indennità per il coefficiente di conversione di cui alla tabella «C» in vigore alla data del 31 dicembre 1997, con riferimento all'età raggiunta dall'iscritto alla

medesima data, e lo si maggiora dell'incremento del numero indice dei «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, maturato tra l'anno che precede quello di erogazione dell'acconto e l'anno che precede quello di decorrenza della pensione.

Art. 8

1. In caso di cessazione del rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui al precedente art. 1, prima del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 7 e prima della data del raggiungimento del 65° anno di età, a tale data spetta all'iscritto la restituzione dei contributi versati in ciascun anno, al netto di una quota pari al 12% dei contributi medesimi, relativi alla copertura dei rischi di invalidità e premorienza, maggiorati degli interessi composti al tasso annuo del 4,50%, maturati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. All'iscritto di cui al precedente comma, che possa contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile, spetta, all'atto del compimento del 65° anno di età, una pensione calcolata con le modalità indicate al precedente art. 7. Ai fini del raggiungimento del requisito dei 15 anni di anzianità contributiva, si tiene conto anche dell'anzianità effettiva, riscattata e ricongiunta maturata presso i Fondi di previdenza gestiti dall'E.N.P.A.M. a favore dei medici e odontoiatri operanti negli ambulatori degli Istituti di cui al precedente art. 1, dei medici generici, pediatri e addetti ai servizi di guardia medica, nonché dell'anzianità contributiva maturata presso la "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale, sempre che non abbiano dato luogo a liquidazioni di trattamenti previdenziali e purché derivanti da attività svolta in epoca diversa da quella coperta da contribuzione al presente Fondo.
3. In caso di cessazione del rapporto professionale prima del raggiungimento del 65° anno e dei requisiti di età, di anzianità contributiva e di laurea previsti ai fini del conseguimento della pensione ordinaria di anzianità, all'iscritto che divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale, spetta il trattamento previdenziale calcolato con le modalità di cui al precedente articolo 7.
4. In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione del rapporto professio-

nale e prima del raggiungimento del 65° anno di età ovvero dei requisiti previsti ai fini del conseguimento della pensione di anzianità di cui al precedente art. 7, comma 2, ovvero ancora prima del riconoscimento dell'invalidità, e che possa contare su almeno cinque anni di anzianità contributiva utile al Fondo, spettano ai superstiti dell'iscritto medesimo aliquote di pensione di cui al successivo art. 12, applicate alla pensione di cui avrebbe fruito l'iscritto ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, ove avesse conseguito i requisiti per il trattamento ordinario al momento del decesso. Qualora tuttavia non sussista il requisito dei cinque anni di anzianità contributiva utile, ai superstiti compete la restituzione dei contributi ai sensi del precedente comma 1, da ripartire fra gli stessi in base ai medesimi criteri operanti per la pensione a superstiti.

5. Per l'iscritto cessato dal rapporto professionale con tutti gli Istituti e liquidato a mente del presente Regolamento ovvero di precedenti normative, che riprenda l'attività a rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1, si instaura una posizione previdenziale nuova ad ogni effetto. In questo caso l'iscritto ha diritto ai trattamenti di cui al presente Regolamento, al conseguimento dei requisiti ivi previsti, e può essere ammesso ai riscatti di cui al precedente art. 3. Qualora l'attività, prestata successivamente alla data di cessazione del rapporto che abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento ordinario, consista esclusivamente in prestazioni professionali a tempo determinato ovvero sostituzioni a carattere temporaneo, l'iscritto, alla definitiva cessazione, consegue soltanto la liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, gli interessi vengono conteggiati a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento del singolo contributo e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello di compimento del 65° anno di età ovvero a quello di definitiva cessazione dell'attività, se posteriore. In caso di decesso dell'iscritto, ai superstiti competono quote di tale indennità secondo le modalità di cui al precedente comma.
6. Non si dà luogo alla erogazione dell'indennità di cui al precedente comma 1, qualora il suo importo sia inferiore a 25,82=; non si dà luogo alla erogazione della pensione di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo, qualora il suo importo base sia inferiore a 0,52= mensili.

Art. 9

1. L'iscritto ha la facoltà di convertire in una indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione di cui ai precedenti artt. 7 e 8.

2. Per il calcolo di tale indennità si determina l'importo della pensione ordinaria con i criteri di cui ai precedenti artt. 7 e 8 e si moltiplica la quota parte di pensione annua che si intende sostituire con l'indennità medesima per il coefficiente indicato nella tabella "C/1" allegata al presente Regolamento e relativo all'età raggiunta dall'iscritto al momento del conseguimento dei requisiti necessari per il trattamento di pensione.
3. La conversione di parte della pensione in una indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui l'iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
4. La quota di pensione non convertibile in capitale di cui al comma precedente è calcolata tenuto conto anche della pensione del Fondo Generale nonché di eventuali trattamenti di pensione corrisposti all'iscritto da altri Fondi Speciali gestiti dall'ENPAM.
5. La disposizione di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano per l'iscritto che dimostri di possedere redditi da pensioni a carico di altri Enti, superiori due volte l'ammontare del trattamento minimo.
6. Le domande tendenti ad ottenere la conversione di parte della pensione in una indennità in capitale non sono valide se presentate o spedite all'Ente in data successiva al decesso dell'iscritto.

Art. 10

1. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che, prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1 e, comunque, prima del compimento del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale e cessi dal rapporto professionale con tutti gli Istituti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il trattamento per invalidità assoluta e permanente è costituito da una pensione reversibile ai superstiti ai sensi del successivo art. 13, pari a quella che, a mente dell'art. 7, sarebbe spettata all'iscritto in caso di cessazione dell'attività al compimento del 65° anno di età. Il numero degli anni, di cui alla lettera b), comma 5, del citato art. 7, viene maggiorato di tanti anni quanti anni ne mancano al compimento del 65° anno, con un massimo di dieci.

3. L'Ente può effettuare periodicamente controlli per accertare la permanenza dello stato di invalidità con le medesime procedure fissate dal Regolamento del Fondo di Previdenza Generale; nel caso in cui il pensionato non risulti più inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale o risulti che lo stesso abbia ripreso tale esercizio, la pensione viene revocata.
4. In caso di decesso dell'iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono agli eredi aventi causa.
5. Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'ENPAM aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998 viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari per l'anno 1998 ad 10.845,59. Tale limite minimo viene annualmente indicizzato nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale incremento erogabile a ciascun titolare, viene calcolata la pensione di invalidità assoluta e permanente in base alle norme previste in materia dai vigenti Regolamenti dei singoli Fondi dell'ENPAM cui egli è iscritto. Si tiene altresì conto degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre gestioni previdenziali obbligatorie. Se la somma di tali pensioni risulta inferiore all'importo di cui al comma 5, l'ENPAM provvede ad erogare la differenza.
7. Qualora il pensionato sia titolare soltanto di trattamenti a carico dei Fondi di previdenza dell'ENPAM, la maggiorazione di cui al precedente comma viene ripartita fra le gestioni interessate in proporzione ai singoli importi di pensione maturati. Qualora il pensionato sia titolare anche di trattamenti liquidati da gestioni obbligatorie diverse dai Fondi dell'ENPAM, la percentuale della maggiorazione imputabile a questi ultimi viene distribuita proporzionalmente tra i vari Fondi dell'Ente cui egli è iscritto.
8. I trattamenti erogati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo sono indicizzati secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 11

1. Ai superstiti degli iscritti competono le prestazioni di cui ai successivi articoli 12 e 13.
2. Sono considerati superstiti:
 - a) il coniuge;
 - b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall'iscritto o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti iscritti a corsi universitari per il conseguimento del diploma, della laurea, ovvero di titoli di perfezionamento o di specializzazione. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel caso in cui i superstiti, come sopra individuati, prima del decesso dell'iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, finché perdura lo stato di inabilità.
3. In caso di inesistenza, al momento del decesso dell'iscritto, di superstiti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, sono considerati superstiti:
 - a) il padre e la madre dell'iscritto che risultino a carico dell'iscritto medesimo al momento del suo decesso;
 - b) in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle nubili dell'iscritto sempreché, al momento del decesso di questi, risultino permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo ed a carico dell'iscritto medesimo.
4. Il trattamento di pensione cessa, per il coniuge superstite, in caso di nozze e, per i figli, e gli altri soggetti, come individuati al comma 2, lettera b) del presente articolo, al raggiungimento del 21° anno di età o del 26° anno di età se studenti, o con la perdita dello stato di inabilità al lavoro proficuo.
5. L'ENPAM può disporre opportuni controlli per accertare la permanenza nei superstiti del diritto al trattamento di pensione.

Art. 12

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto prima della cessazione del rapporto con gli Istituti di cui al precedente art. 1, compete, se l'iscritto non aveva com-

più il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 10 - che sarebbe spettata all'iscritto ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del decesso e, se l'iscritto aveva compiuto il 65° anno di età, una aliquota della pensione - calcolata come indicato al precedente art. 7 - che sarebbe spettata all'iscritto stesso ove fosse cessato dal rapporto al momento del decesso.

2. L'aliquota di cui al precedente comma è pari al 60% per il coniuge superstite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 11; peraltro, quando il coniuge non concorre con figli aventi diritto a pensione l'aliquota viene elevata al 70%.
3. L'aliquota per i figli di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 11, ove il diritto alla pensione compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - al 20% in caso di un figlio solo;
 - al 40% in caso di due o più figli.
4. L'aliquota, ove il diritto alla pensione non compete anche al coniuge superstite, è pari:
 - al 80% in caso di un figlio solo;
 - al 90% in caso di due figli;
 - al 100% in caso di tre o più figli.
5. In caso di assenza dei superstiti di cui alla lettera a) e b) del secondo comma dell'art. 11, la pensione compete ai superstiti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 11 o, in caso di mancanza di questi, a quelli di cui alla lettera b) del terzo comma del medesimo articolo, per un importo pari alle seguenti aliquote della pensione di cui al primo comma del presente articolo:
 - per il padre o, in caso di assenza di questi, per la madre dell'iscritto: 60% della pensione
 - per un solo collaterale avente diritto: 40% della pensione
 - per due collaterali aventi diritto: 50% della pensione
 - per tre o più collaterali aventi diritto: 60% della pensione.
6. In caso di perdita del diritto a pensione da parte di uno o più superstiti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, le pensioni vengono riliquidate attribuendo ai rimanenti superstiti pensionati le aliquote previste in relazione alla nuova situazione venutasi a determinare.
7. Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche ai superstiti di iscritto che abbia presentato domanda per il conseguimento del trattamento ordi-

nario senza specificare il tipo di prestazione desiderato e che sia deceduto senza aver avanzato una specifica richiesta tendente ad ottenere la parziale conversione della pensione nell'indennità di cui al precedente articolo 9.

Art. 13

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto dopo il conseguimento della pensione di cui agli art. 7, 8 - secondo comma - e 10 del presente Regolamento, spettano aliquote della pensione in godimento da parte dell'iscritto all'atto del decesso. Le predette aliquote sono uguali a quelle indicate, per ciascuna categoria di superstiti, al precedente art. 12.
2. Nulla spetta, invece, ai superstiti di iscritto per la parte di trattamento ordinario eventualmente liquidata all'iscritto medesimo sotto forma di indennità.

Art. 14

1. All'iscritto che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio dell'attività professionale e sospenda l'attività stessa, compete una indennità giornaliera di invalidità erogabile solo per periodi di invalidità precedenti il compimento del 70° anno di età.
2. La misura della indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la durata dell'erogazione medesima sono stabilite dal Comitato Direttivo dell'ENPAM su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15.
3. L'ENPAM provvede ad accertare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più convenienti l'esistenza dello stato di invalidità totale temporanea.
4. Ove dagli accertamenti eseguiti, l'indennità risulti non dovuta o dovuta solo in parte, le somme indebitamente pagate all'iscritto, fatta salva ogni altra forma di recupero, vengono portate in detrazione del trattamento definitivo con le modalità di cui all'ottavo e nono comma del precedente art. 7.

Art. 15

1. Presso l'ENPAM è costituito un Comitato Consultivo, con compiti consulti-

vi circa la gestione del Fondo di cui al presente Regolamento, formato da 21 componenti eletti, secondo modalità stabilite dal Comitato Direttivo dell'Ente, dagli iscritti ed i pensionati del Fondo - e scelti fra gli aventi diritto a voto - di cui:

- un rappresentante per ciascuna regione ad eccezione della regione Trentino Alto Adige;
- un rappresentante per ciascuna delle provincie a statuto speciale di Trento e Bolzano.

2. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; il componente che cessa dalla carica per qualsiasi motivo o che perda la qualifica di iscritto al Fondo o di pensionato del Fondo stesso viene immediatamente sostituito.
3. Il Comitato Consultivo in occasione della sua prima riunione, da tenersi su convocazione del Presidente dell'ENPAM subito dopo le designazioni dei suoi componenti, nomina nel proprio seno un presidente e due vice presidenti che lo sostituiscono a turno in caso di assenza od impedimento; il segretario del Comitato Consultivo, ed il vice segretario per la sostituzione in caso di assenza od impedimento sono nominati tra i funzionari dell'ENPAM dal Presidente dell'Ente medesimo.
4. Il Comitato Consultivo si riunisce su convocazione del suo presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente dell'ENPAM od almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta al presidente del Comitato medesimo con l'esatta indicazione degli argomenti da trattare.
5. Il Comitato Consultivo è validamente riunito in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione - che può essere stabilita ad un ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa - se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. Il Presidente dell'ENPAM od un suo delegato può presenziare alle riunioni del Comitato Consultivo; partecipa alle riunioni del Comitato Consultivo, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'ENPAM.
7. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Consultivo sono a carico del Fondo.

Art. 16

1. Spetta al Comitato Consultivo:

- a) di designare iscritti al Fondo per la nomina a far parte del Comitato Direttivo dell'ENPAM ai sensi dell'art. 12, terzo comma, dello statuto dell'Ente;
- b) di esaminare i bilanci consuntivi ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo e di trasmettere tempestivamente eventuali osservazioni in merito al Presidente dell'Ente;
- c) di esprimere pareri su questioni particolari nascenti dall'applicazione del presente Regolamento;
- d) di formulare proposte per l'attuazione e le modifiche del presente Regolamento ed in particolare quelle concernenti l'attuazione dell'art. 14 di esso;
- e) di formulare indicazioni di carattere generale concernenti le norme per la contribuzione al Fondo.

2. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Regolamento senza il preventivo parere favorevole del Comitato Consultivo.

Art. 17

1. Per l'ammissione ai riscatti di cui al precedente art. 3 e per il conseguimento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, gli aventi diritto devono presentare la domanda all'E.N.P.A.M., corredata dai documenti che saranno richiesti dall'Ente medesimo. Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda stessa è inoltrata per raccomandata, fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

2. I trattamenti di pensione di cui agli artt. 7 e 8, comma 2, del presente Regolamento decorrono dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti previsti dalle norme sopra richiamate. Tuttavia gli iscritti che risultino in possesso dei requisiti di anzianità contributiva e di età di cui al precedente art. 7, comma 2, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell'anno successivo. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, tali termini di accesso sono differiti di quattro mesi. In ordine ai citati criteri per l'attribuzione della decorrenza dei pensionamenti di anzianità, sono comunque fatti salvi gli effetti di eventuali diverse disposizioni

legislative successive. Nel caso in cui gli aventi diritto presentino domanda di trattamento al Fondo dopo cinque anni dal raggiungimento dei requisiti di cui ai sopra richiamati articoli del presente comma, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene altresì liquidata una somma pari a cinque annualità della pensione maturata, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. Il trattamento di pensione di invalidità assoluta e permanente decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ovvero, se posteriore, dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto professionale con gli Istituti di cui al precedente art. 1.
4. I trattamenti di pensione a favore dei superstiti decorrono dal mese successivo a quello del decesso dell'iscritto, semprechè gli aventi diritto presentino domanda all'Ente entro 5 anni dalla data del decesso. Trascorso tale termine, la pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; in tal caso il superstite ha diritto ad una somma pari a cinque annualità della pensione maturata dall'iscritto, con esclusione della rivalutazione di cui all'art. 5.
5. Le prestazioni sono pagate direttamente agli aventi diritto od ai loro legali rappresentanti e le pensioni sono corrisposte in ratei mensili anticipati; in caso di decesso del pensionato, agli aventi causa spetta la quota di pensione relativa all'intero mese in cui è avvenuto il decesso.
6. Contro i provvedimenti assunti dall'Ente in materia di contributi e di prestazioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 33 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in vigore dal 1° gennaio 1998.

Art. 18

1. I contributi volontari versati a mente del Regolamento approvato con D.M. 24 giugno 1968 e non utilizzati per il pagamento dei contributi di riscatto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con D.M. 15 ottobre 1976, vengono liquidati con le modalità previste per i trattamenti ordinari, di invalidità ed a superstiti; a tal fine si ricostruisce il compenso virtuale -dividendo il contributo versato in ciascun anno per l'aliquota contributiva in vigore all'epoca del versamento- e lo si computa ai fini del calcolo della retribuzione base media annua di cui all'art. 7, comma quattro, dopo averlo riva-

lutato a mente della lettera b) dello stesso art. 7, comma quattro.

Art. 19

1. In caso di cessazione dell'attività del Fondo a causa della soppressione della contribuzione previdenziale o dell'inadeguatezza di essa, accertata dal Comitato Direttivo dell'ENPAM in base alle risultanze dei bilanci tecnici di cui al precedente art. 5, sentito il parere del Comitato Consultivo, i trattamenti di pensione in erogazione ed i trattamenti consistenti nella liquidazione di una indennità o di una pensione, per i quali è già maturato il diritto, vengono assicurati dall'ENPAM a mezzo della riserva tecnica generale determinando il fabbisogno relativo a mezzo di apposito bilancio tecnico.
2. L'eventuale eccedenza della riserva viene ripartita fra tutti gli iscritti al Fondo, con esclusione di quelli che fruiscono dei trattamenti di cui al precedente comma, in proporzione ai contributi per ognuno di essi versati. Ove si constati l'insufficienza della riserva tecnica generale alla copertura dei trattamenti di cui al primo comma, l'ammontare di questi viene ridotto proporzionalmente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Fondo di Previdenza Generale dell'E.N.P.A.M. in vigore dal 1° gennaio 1998, in quanto applicabili

Art. 20

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto di approvazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n. 84/C del 14 novembre 1997 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998, e sono applicate a tutti i trattamenti pensionistici aventi decorrenza dalla medesima data. Le disposizioni di cui alla Delibera del Comitato Direttivo dell'E.N.P.A.M. n. 69/C del 19 giugno 1998 e 101/C del 26 novembre 1999 entrano in vigore dal 1° gennaio 1999, salvo quanto diversamente disposto dai singoli articoli.

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI

TABELLA A

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI

TABELLA B

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI

TABELLA B/1

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI

TABELLA C

FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI SPECIALISTI

TABELLA C/1

INDICE GENERALE

PRESENTAZIONE On. Prof. Eolo Parodi	5
--	---

PREMESSA	7
-----------------------	---

DIZIONARIO	9
-------------------------	---

DELIBERA n.41/2003 MODIFICATRICE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI	45
---	----

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

TITOLO I - Dei contributi

ART. 1	<i>Campo di applicazione</i>	49
ART. 2	<i>Entrate ed uscite del Fondo</i>	49
ART. 3	<i>Contributo obbligatorio</i>	50
ART. 4	<i>Contributo obbligatorio ridotto</i>	52
ART. 5	<i>Sanzioni per violazioni dell'obbligo contributivo</i>	54
ART. 6	<i>Modalità e termini di versamento dei contributi</i>	54
ART. 7	<i>Marche di previdenza</i>	55
ART. 8	<i>Durata dell'obbligo contributivo</i>	56
ART. 9	<i>Cancellazione e radiazione dall'albo professionale</i>	56
ART. 10	<i>Contributi di riscatto</i>	56

TITOLO II - Della ricongiunzione

ART. 11	<i>Ricongiunzione attiva e passiva fra il Fondo di Previdenza Generale, i Fondi Speciali gestiti dall'E.N.P.A.M. ed i Fondi gestiti da altri Enti e Casse di previdenza</i>	60
ART. 12	<i>Modalità di ricongiunzione</i>	60
ART. 13	<i>Periodi utili ai fini della ricongiunzione nel Fondo</i>	61

ART. 14	<i>Determinazione della maggiore quota di pensione derivante dalla ricongiunzione.....</i>	61
ART. 15	<i>Pagamento dell'onere della ricongiunzione posto a carico del richiedente.....</i>	62
ART. 16	<i>Ricongiunzione passiva presso altre gestioni previdenziali</i>	62

TITOLO III - Delle prestazioni previdenziali

ART. 17	<i>Prestazioni previdenziali</i>	63
ART. 18	<i>Requisiti e misura della pensione ordinaria.....</i>	63
ART. 19	<i>Pensione ordinaria supplementare agli iscritti ultrasessantacinquenni</i>	65
ART. 20	<i>Requisiti e misura della pensione di invalidità.....</i>	66
ART. 21	<i>Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità.....</i>	67
ART. 22	<i>Commissione Centrale per l'accertamento dell'invalidità.....</i>	68
ART. 23	<i>Familiari superstiti</i>	68
ART. 24	<i>Percentuali di pensione in favore dei superstiti</i>	70
ART. 25	<i>Cumulo di pensioni del Fondo</i>	70
ART. 26	<i>Rivalutazione delle pensioni</i>	71
ART. 27	<i>Integrazione della pensione.....</i>	71
ART. 28	<i>Decorrenza delle pensioni.....</i>	71
ART. 29	<i>Presentazione delle domande e modalità di erogazione delle pensioni ..</i>	72
ART. 30	<i>Presentazione delle domande di riscatto</i>	73

TITOLO IV - Delle prestazioni assistenziali

ART. 31	<i>Prestazioni assistenziali.....</i>	74
ART. 32	<i>Modalità per la richiesta delle prestazioni assistenziali</i>	75

TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie

ART. 33	<i>Ricorsi in materia di contributi e prestazioni</i>	76
ART. 34	<i>Disposizioni relative ai contributi.....</i>	76
ART. 35	<i>Disposizioni relative alle prestazioni.....</i>	77
ART. 36	<i>Revisione della misura di contributi e prestazioni.....</i>	79
ART. 36 bis	<i>Costituzione del Comitato Consultivo del Fondo di previdenza della libera professione - Quota "B" del Fondo di Previdenza Generale..</i>	79
ART. 37	<i>Entrata in vigore del Regolamento</i>	81

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA E ADDETTI AI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

ART. 1	84
ART. 2	84
ART. 3	85

ART. 4.....	89
ART. 5.....	89
ART. 6.....	89
ART. 7.....	89
ART. 8.....	92
ART. 9.....	94
ART. 10.....	95
ART. 11.....	96
ART. 12.....	97
ART. 13.....	98
ART. 14.....	99
ART. 15.....	99
ART. 16.....	100
ART. 17.....	101
ART. 18.....	102
ART. 19.....	102
ART. 20.....	103
ART. 21.....	103
TABELLA A.....	104
TABELLA B.....	105
TABELLA B/1.....	106
TABELLA C.....	107
TABELLA C/1.....	108

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

ART. 1.....	110
ART. 2.....	110
ART. 3.....	111
ART. 4.....	114
ART. 5.....	115
ART. 6.....	115
ART. 7.....	115
ART. 8.....	118
ART. 9.....	121
ART. 10.....	121
ART. 11.....	123
ART. 12.....	123
ART. 13.....	125
ART. 14.....	125
ART. 15.....	125
ART. 16.....	126

ART. 17.....	127
ART. 18.....	128
ART. 19.....	129
ART. 20.....	129
TABELLA A.....	130
TABELLA A/1.....	131
TABELLA B.....	132
TABELLA B/1.....	133

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA A FAVOREDEGLI SPECIALISTI ESTERNI

ART. 1.....	136
ART. 2.....	136
ART. 3.....	137
ART. 4.....	140
ART. 5.....	140
ART. 6.....	140
ART. 7.....	140
ART. 8.....	144
ART. 9.....	145
ART. 10.....	146
ART. 11.....	148
ART. 12.....	148
ART. 13.....	150
ART. 14.....	150
ART. 15.....	150
ART. 16.....	152
ART. 17.....	152
ART.18.....	153
ART. 19.....	154
ART. 20.....	154
TABELLA A.....	155
TABELLA B.....	156
TABELLA B/1.....	157
TABELLA C.....	158
TABELLA C/1.....	159

Collana Universalis ENPAM

Volume 2 - 2004

Titolo:

**Dizionario previdenziale
per la professione medica**

Editore:

Fondazione E.N.P.A.M.

Via Torino, 38 - 00184 Roma

Tel. 06.482941

www.enpam.it

Progetto grafico:

Fondazione E.N.P.A.M.- Dipartimento Innovazione:

Paola Antenucci - Giorgio Bartolomucci

Illustrazione di copertina:

Vincenzo Basile - Centro Studi e Documentazione

Stampa:

BIG Print srl

Via Scorticabove, 114

00156 Roma

Finito di stampare: Giugno 2004